

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

986^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-94

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 95-277

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 279-310

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4885) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GUBERT (Misto-Centro) | 2, 6, 75 e passim |
| GIARETTA (PPI), relatore | 3, 4, 9 e passim |
| MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 3, 9, 12 e passim |
| MORO (LFNP) | 3, 6, 15 e passim |
| BORNACIN (AN) | 3, 5, 6 |
| NOVI (FI) | 3, 5, 68 |
| SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale | 4 |
| NAPOLI Roberto (UDEUR) | 5, 10, 24 e passim |
| PIREDDA (CCD) | 8, 10, 13 e passim |
| CASTELLI (LFNP) | 9, 10, 11 e passim |
| LA LOGGIA (FI) | 13, 17, 31 |
| FALOMI (DS) | 13, 14 |
| RAGNO (AN) | 14 |
| D'ONOFRIO (CCD) | 16, 26, 48 |
| CUSIMANO (AN) | 16, 18, 27 e passim |
| CORRAO (DS) | 21 |
| D'ALÌ (FI) | 22, 29, 41 e passim |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PETTINATO (Verdi) | Pag. 23 |
| MONTAGNINO (PPI) | 25, 75 |
| * GERMANÀ (FI) | 26, 50, 76 |
| FIGURELLI (DS) | 35 |
| MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) | 36, 38, 42 |
| SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 37, 39 |
| PREDA (DS) | 37, 41, 82 e passim |
| TURINI (AN) | 39 |
| RIPAMONTI (Verdi) | 39 |
| AZZOLLINI (FI) | 40 |
| BEDIN (PPI) | 40, 81, 82 |
| PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali | 40, 41, 42 e passim |
| CORTIANA (Verdi) | 41 |
| TRAVAGLIA (FI) | 44 |
| CAMBER (FI) | 46 |
| ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione | 47, 52, 60 |
| VOLCIC (DS) | 49 |
| VEDOVATO (DS) | 43, 50, 57 |
| PERUZZOTTI (LFNP) | 53, 54, 55 e passim |
| PIZZINATO (DS) | 44, 57 |
| LUBRANO DI RICCO (Verdi) | 62 |
| DE LUCA Michele (DS) | 63 |
| STANISCIÀ (DS) | 64 |
| VEGAS (FI) | 43, 64 |
| MARCHETTI (Misto-Com) | 64 |
| RONCHI (Verdi) | 64 |
| GIOVANELLI (DS) | 65, 78 |
| MARINO (Misto-Com) | 65 |
| FLORINO (AN) | 66, 70 |
| PELELLA (DS) | 67 |
| BOSI (CCD) | 67 |
| LORENZI (Misto-APE) | 68 |
| CARCARINO (DS) | 72 |
| SCIVOLETTO (DS) | 75 |
| BIANCO (Misto-APE) | 79, 81, 88 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BORRONI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali</i> | Pag. 80, 82, 87 | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 123 | Pag. 168 |
| BETTAMIO (FI) | 81, 84 | Articolo 124, emendamenti ed ordine del giorno n. 82 | 169 |
| MINARDO (FI) | 84 | Articolo 125 ed emendamenti | 176 |
| TAROLLI (CCD) | 85 | Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 125 | 216 |
| TOIA, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i> | 86 | Articolo 125-bis, emendamenti ed ordine del giorno n. 959 | 216 |
| MANFREDI (FI) | 87 | Articolo 128 ed emendamenti | 231 |
| GIARDA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> . | 91 | Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 128 | 235 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 7, 26, 27 e <i>passim</i> | Articolo 129 ed emendamenti | 240 |
| ALLEGATO A | | Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 129 | 243 |
| DISEGNO DI LEGGE N. 4885: | | Articolo 132, emendamento ed ordine del giorno n. 960 | 251 |
| Articolo 111 ed emendamento | 95 | Articolo 133, emendamenti ed ordine del giorno n. 961 | 254 |
| Articolo 112 ed emendamenti | 96 | Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 133 | 275 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 112 | 98 | ALLEGATO B | |
| Articolo 113 ed emendamenti | 101 | VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . | |
| Articolo 114 ed emendamenti | 104 | 279 | |
| Articolo 115, emendamenti ed ordine del giorno n. 45 | 105 | DISEGNI DI LEGGE | |
| Articolo 116, emendamenti ed ordini del giorno nn. 45, 55 e 56 | 109 | Annunzio di presentazione | 300 |
| Articolo 117, emendamenti ed ordine del giorno n. 821 | 112 | Assegnazione | 300 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 117 | 116 | GOVERNO | |
| Articolo 118 | 131 | Trasmissione di documenti | 301 |
| Articolo 119 ed emendamenti | 131 | CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA | |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 119 | 133 | Trasmissione di documenti | 301 |
| Articolo 120, emendamenti ed ordine del giorno n. 48 | 133 | INTERROGAZIONI | |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 120 ed ordine del giorno n. 956 | 141 | Annunzio | 93 |
| Articolo 121, emendamenti ed ordini del giorno nn. 957 e 958 | 149 | Interrogazioni | 301 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 121 | 161 | Da svolgere in Commissione | 310 |
| Articolo 122 ed emendamenti | 164 | <hr/> | |
| Articolo 123 ed emendamenti | 166 | N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i> | |

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 15 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, avvertendo che l'emendamento 110.0.1000 è stato ritirato. Passa quindi all'esame dell'articolo 111 e dell'emendamento ad esso riferito.

GUBERT (*Misto-Centro*). L'emendamento 111.1000, tenendo conto della frammentazione insediativa tipica dell'Italia e della scarsità di servizi nelle aree montane, si propone di scoraggiare la chiusura delle attività commerciali in tali zone.

GIARETTA, *relatore*. È contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

MORO (*LFNP*). Condividendo le osservazioni del senatore Gubert, sottoscrive il 111.1000 e ne chiede l'accantonamento, in attesa di poterlo votare con il procedimento elettronico.

BORNACIN (*AN*). Appone la firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Accantona l'esame dell'emendamento e dell'articolo 111. Passa all'esame dell'articolo 112 e degli emendamenti ad esso riferiti.

NOVI (*FI*). Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 112 da lui presentati tendono a sanare la scandalosa situazione dei lavoratori socialmente utili.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole al 112.1001, salvo parere contrario del Governo, ed è contrario ai restanti emendamenti.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprime parere favorevole al 112.1001 e contrario agli altri, precisando di condividere il contenuto del 112.1002 e che il parere è sfavorevole solo per la mancanza di copertura.

PRESIDENTE. L'emendamento 112.1000 è stato ritirato.

Il Senato approva il 112.1001.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Ritira il 112.1002, apprezzando le osservazioni del ministro Salvi sul nucleo dei carabinieri per la vigilanza sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

NOVI (*FI*). Sottolinea l'atteggiamento della maggioranza sugli emendamenti concernenti i lavoratori socialmente utili e chiede la votazione nominale elettronica dell'articolo 112.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, in attesa della decorrenza del termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,28.

PRESIDENTE. Riprende i lavori con la votazione del 111.1000, precedentemente accantonato.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento.

Con votazione elettronica chiesta dal senatore MORO (LFNP), il Senato respinge il 111.1000 ed approva l'articolo 111, nonché, con votazione elettronica chiesta dal senatore NOVI (FI), approva il 112 nel testo emendato. È quindi respinto il 12.0.1006.

PRESIDENTE. Avverte che il 12.0.1000, il 12.0.1002 e il 12.0.1004 sono stati ritirati.

Il Senato respinge il 12.0.1001, il 12.0.1003 e il 12.0.1005.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 113 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PIREDDA (*CCD*). Il 113.1002 estende alla Sardegna i provvedimenti per gli autotrasportatori previsti per la Sicilia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 113.1004 nel nuovo testo. Preannuncia inoltre la presentazione di un emendamento all'articolo 131, con il quale si provvede ai trasporti per la Sardegna.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 113.1000 a 113.1003 e approva il 113.1004 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il 113.1005 è stato ritirato.

CASTELLI (*LFNP*). Dichiaro il voto contrario della Lega all'articolo 113, che determina discriminazioni arbitrarie tra regioni.

PIREDDA (*CCD*). Concordo con le osservazioni del senatore Castelli, ritenendo peraltro che tale discriminazione possa essere contestata in sede europea.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Occorre rilevare che la Lega, pur presentandosi ormai come movimento politico che tutela gli interessi nazionali, vota sistematicamente contro tutti i provvedimenti relativi alla Campania o alla Calabria e, oggi, contro la Sicilia. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI, DS, Misto-RI e Misto-DU*).

Il Senato approva l'articolo 113, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 114 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CASTELLI (LFNP). Il 114.1001 è volto a sopprimere l'articolo che costituisce una presa in giro per il Mezzogiorno, in quanto permette che si instauri una situazione di concorrenza sleale tra autotrasportatori siciliani e calabresi, che sarà sicuramente contestata in sede europea. (*Applausi dai Gruppi LFNP, CCD e FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 114.1000 e 114.1001, nonché gli emendamenti 114.1002 e 114.1003.

LA LOGGIA (FI). Annuncia il voto favorevole di Forza Italia sull'articolo 114, pur se esso appare insufficiente rispetto alle esigenze.

PIREDDA (CCD). Voterà contro l'articolo 114, che non tiene conto delle esigenze delle altre isole, in particolare della Sardegna.

FALOMI (DS). In replica alle dichiarazioni del senatore Castelli, ricorda che la compensazione prevista dal Gruppo della Lega prevedeva il taglio delle aliquote agevolate per l'utilizzo del gas per uso domestico nelle regioni meridionali. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, UDEUR e Misto-DU*).

RAGNO (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore.

Il Senato approva l'articolo 114.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 115 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 115.1000, 115.1001, 115.1002, 115.1003 e 115.1004. È quindi approvato l'articolo 115.

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno n. 45 va riferito all'articolo 116. Passa quindi all'esame dell'articolo 116 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 116.1000 e agli ordini del giorno nn. 55, 56 e 45.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 116.1000.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.1001 è stato ritirato. Gli ordini del giorno nn 55, 56 e 45, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 116 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 117 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira il 117.1000.

D'ONOFRIO (*CCD*). Evidenzia l'esigenza profilata dall'emendamento 117.1004, riguardante la facilitazione dei trasporti nella Sicilia sudoccidentale. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

CUSIMANO (*AN*). Illustra gli emendamenti presentati relativi in particolare ai contributi dovuti alla regione Sicilia a titolo di solidarietà nazionale per i danni determinati sul territorio dalla concentrazione di attività di raffinazione di prodotti petroliferi. Illustra anche l'ordine del giorno n. 821, concernente la corretta applicazione dell'articolo 37 dello Statuto della regione Sicilia, anche in ottemperanza a una specifica sentenza della Corte costituzionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LA LOGGIA (*FI*). Gli emendamenti aggiuntivi presentati da Forza Italia fanno riferimento all'attuazione dello Statuto della regione siciliana, in particolare degli articoli 36 e 37, nonché alla necessità di fronteggiare un necessario processo di disinquinamento di vaste zone del suo territorio. È auspicabile che il Governo voglia essere disponibile nei confronti almeno di alcuni di tali emendamenti.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Le condivisibili istanze proposte con gli emendamenti 117.1004 e 117.0.1500 potranno essere parzialmente soddisfatte attraverso l'emendamento che presenterà alla Tabella B. Invita a trasformare in ordini del giorno il 17.1006 e il 117.0.1011, mentre è favorevole

ad un accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno n. 821. È poi contrario agli altri emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sugli emendamenti e l'ordine del giorno concorda con il relatore. Gli articoli in esame rappresentano un pacchetto di interventi di tipo nuovo a favore della regione Sicilia, peraltro giustamente condiviso da molti. In particolare sembra importante la normativa di solidarietà sociale a favore di tale regione.

CORRAO (*DS*). Aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dai Gruppi AN e FI riguardanti la corretta applicazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana. (*Applausi dal Gruppo AN*).

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro il voto favorevole a tutti gli emendamenti aggiuntivi, sottolineando come da anni lo Stato italiano penalizzi la Sicilia, alla quale vengono peraltro sottratti anche i tributi che le spettano.

PETTINATO (*Verdi*). Il modello complessivo imposto nel dopoguerra alla regione Sicilia ha determinato danni ambientali gravissimi nella regione, che certo non possono essere recuperati con semplici risarcimenti economici. Gli obiettivi da raggiungere sono molto più radicali, per cui i Verdi voteranno contro tutti gli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PIREDDA (*CCD*). Preannuncia il voto favorevole sull'articolo 117, pur riscontrando come molti articoli degli Statuti delle regioni a statuto speciale restino tuttora inapplicati.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Rispetto alle dichiarazioni fatte verbalmente, il Gruppo della Lega si è poi vergognato di un proprio emendamento soppressivo dell'articolo 117. L'UDEUR voterà a favore di tutti gli articoli riguardanti la Sicilia.

MONTAGNINO (*PPI*). La legge finanziaria in esame contiene misure rilevanti e concrete a favore del Meridione ed in particolare della Sicilia, anche se resta da definire il contenzioso nei rapporti finanziari tra Stato e regioni. Concorda con le valutazioni del relatore sull'emendamento 117.1004 sull'adeguamento della strada statale 640.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 117.1000, 117.1002, 117.0.1002 e 117.0.1010 sono stati ritirati.

D'ONOFRIO (*CCD*). Prende atto delle dichiarazioni del relatore e ritira l'emendamento 117.1004.

Il Senato respinge gli emendamenti 117.1001 e 117.1003. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GERMANÀ (FI), il Senato respinge l'emendamento 117.1005.

CUSIMANO (AN). Mantiene gli emendamenti 117.1006 e 117.1007 e ne chiede la votazione nominale elettronica, assieme all'ordine del giorno n. 821, poiché è dal 1995 che il Governo si impegna ad adempiere all'obbligo contenuto nello Statuto regionale siciliano, al cui rispetto è stato chiamato anche dalla Corte costituzionale.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge gli emendamenti 117.1006, 117.1007 e l'ordine del giorno n. 821. Risulta quindi approvato l'articolo 117.

LA LOGGIA (FI). Ritira l'emendamento 117.0.1500.

D'ALÌ (FI). Chiede la votazione nominale elettronica su tutti i restanti articoli aggiuntivi proposti da Forza Italia.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge gli emendamenti 117.0.1000 e 117.0.1001, nonché la prima parte dell'emendamento 117.0.1003, fino alla parola: «siciliana», con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 117.0.1004 e 117.0.1005. Analogamente, con distinte votazioni nominali elettroniche, sono respinti gli emendamenti 117.0.1501, 117.0.1502, 117.0.1503, 117.0.1006, 117.0.1007, 117.0.1008 e 117.0.1009.

FIGURELLI (DS). Trasforma l'emendamento 117.0.1011 nell'ordine del giorno n. 955.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 955 non verrà posto voti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 117.0.1012.

PRESIDENTE. L'emendamento 117.0.1013 è precluso dalla reiezione del 117.1007.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 117.0.1014.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Ritira l'emendamento che 117.0.1015.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 117.0.1016 e 117.0.1017 sono preclusi a seguito della reiezione della prima parte dell'emendamento 117.0.1003.

Il Senato approva l'articolo 118.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 119 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 119.1000 e 119.1001 ed approva l'articolo 119. Viene quindi respinto il 19.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 120 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

PREDA (DS). L'emendamento 120.0.1003 ha lo scopo di impedire che i finanziamenti comunitari ad imprese agroalimentari vengano assegnati per l'80 per cento a multinazionali invece che ai produttori agricoli organizzati in filiera. (*Applausi dal Gruppo DS*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Sottoscrive l'emendamento 120.0.1003.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 120.1001 e 120.2500, preferibile al 120.2501. Propone una riformulazione dell'emendamento 120.1003. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 48. Invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi proposti, esprimendo in caso contrario parere sfavorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere favorevole all'emendamento 120.1001 ed alla riformulazione proposta dal relatore del 120.1003. Invita i presentatori ad trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 120.0.1003 e 120.0.1004. Accoglie l'ordine del giorno n. 48.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 48, sottoscritto anche dal senatore Turini, non viene posto ai voti.

RIPAMONTI (*Verdi*). Accoglie il nuovo testo dell'emendamento 120.1003 proposto dal relatore (*v. Allegato A*), pur ritenendo più preciso il testo originario ai fini della definizione dei fertilizzanti azotati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 120.1000, 120.1002, 120.1004, 120.1009, 120.2501 e 120.0.1000 sono stati ritirati.

Il Senato approva gli emendamenti 120.1001 e 120.1003 (Nuovo testo). Risultano respinti gli emendamenti dal 120.1005 al 120.1008.

AZZOLLINI (FI). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 120.2500.

Il Senato approva l'emendamento 120.2500. È poi respinto l'emendamento 120.3000 ed approvato l'articolo 120 nel testo emendato.

CORTIANA (Verdi). Trasforma l'emendamento 120.0.1001 nell'ordine del giorno n. 956. (v. *Allegato A*).

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 956 non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 120.0.1002.

PREDA (DS). Se il Ministro delle politiche agricole e forestali accoglierà l'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 78 sulla stessa materia, ritirerà l'emendamento 120.0.1003.

D'ALÌ (FI). Sottoscrive l'emendamento e l'ordine del giorno n. 78 anche se ormai i 120 miliardi sono già stati assegnati a favore di multinazionali invece che degli agricoltori organizzati che ne avevano fatto richiesta.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il Ministero ha affrontato il problema e si impegna a fare in modo che l'erogazione dei contributi rispetti le finalità originarie. Accoglie pertanto l'ordine del giorno al quale suggerisce alcune modifiche. (v. *Allegato A*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 78 (Nuovo testo) e ritira l'emendamento 120.0.1004.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 78 (Nuovo testo) non viene posto ai voti. Passa all'esame dell'articolo 121 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CASTELLI (LFNP). La giusta decisione di andare a gare europee per la realizzazione dei progetti di Alta capacità giunge con eccessivo ritardo e determinerà un contenzioso con i *general contractor* e quindi il blocco dei progetti, in particolare per quanto riguarda il corridoio n. 5.

TRAVAGLIA (FI). Si associa alle considerazioni del senatore Castelli e sottoscrive il 121.1024.

BORNACIN (AN). Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 121.1019 e 121.1028. Se il Governo non muterà avviso,

l'approvazione dell'articolo segnerà la fine del progetto Alta capacità al Nord. Di fondamentale importanza è a tale proposito la realizzazione del terzo valico, per impedire la crisi dei porti di Genova e Savona.

CAMBER (*FI*). Illustra l'emendamento 121.0.1001 sui collegamenti con Slovenia e Croazia.

GIARETTA, *relatore*. Condividendo la scelta del Governo sull'adozione del sistema europeo per gli appalti ferroviari, è contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 121.1027 in merito al quale invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime infine parere favorevole ai due ordini del giorno già presentati.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Proprio la sperimentazione del sistema adottato nel 1992 ne ha fatto emergere le difficoltà di attuazione, con i continui ribassi e l'incertezza dei tempi. Esprime quindi parere conforme al relatore, nonché parere favorevole al 121.1500 condizionato all'aggiunta di un comma. Inoltre, invita i presentatori del 121.1007 a trasformarlo in un ordine del giorno.

D'ONOFRIO (*CCD*). Sconcerta che il Governo continui a parlare di priorità per l'alta velocità, dal momento che all'interno della sua stessa maggioranza vi sono forti impedimenti per la sua realizzazione. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP*).

VOLCIC (*DS*). Avendo seguito la problematica del cosiddetto corridoio 5 in sede europea, tra Trieste e l'Ungheria, rileva che le difficoltà di realizzazione non sono solo italiane. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Il 121.1003 è stato ritirato.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 121.1000 a 121.1006.

VEDOVATO (*DS*). Ritira il 121.1007 e presenta l'ordine del giorno n. 957. (*v. Allegato A*). Accoglie inoltre l'invito del Governo a riformulare il 121.1500. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 957 non verrà pertanto posto in votazione.

GERMANÀ (FI). L'ultima parte del comma 2 dell'articolo 121, di cui propone la soppressione, comporta per le Ferrovie dello Stato o per la TAV spa l'assunzione di un onere rilevante e non quantificabile.

CASTELLI (LFNP). Le argomentazioni del sottosegretario Angelini confermano i dubbi sulla possibilità di un ampio contenzioso giudiziario; il relatore, poi, ha riconosciuto che le Conferenze dei servizi non sono neanche partite, confermando il disimpegno del Governo rispetto ai problemi del trasporto delle merci in Padania. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Germanà*).

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Non ha affermato che ci saranno ricorsi da parte dei concessionari, ma solo che le questioni potranno essere risolte in sede giurisdizionale senza ritardi nella realizzazione delle opere.

PRESIDENTE. Il 121.1011, il 121.1012, il 121.1020 e il 121.1025 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli identici 121.1008 e 121.1009, il 121.1010 e gli emendamenti da 121.1013 a 121.1018. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BORNACIN (AN), sono respinti il 121.1019 e il 121.1023, mentre con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono respinti il 121.1021, il 121.1022 e il 121.1024. Il Senato respinge poi, con votazione elettronica chiesta dal senatore BORNACIN (AN), la prima parte del 121.1026, fino alle parole «30 aprile 2001», risultando conseguentemente preclusi la seconda parte dello stesso e il 121.1028.

PIZZINATO (DS). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 121.1027 e presenta l'ordine del giorno n. 958. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato approva il 121.1500 (Nuovo testo). Sono poi respinti il 121.2000 e, con votazione elettronica chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), la prima parte del 121.2001, fino alla parola «finalizzati»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 121.2003. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è altresì respinto il 121.2002.

PIREDDA (CCD). Pur essendo favorevole all'obiettivo di un ammodernamento delle ferrovie e quindi all'adozione di nuove procedure, non può sottacere che una parte rilevante dell'Italia come la Sardegna non solo è esclusa da tale progetto, ma è penalizzata dai tagli dei collegamenti con i traghetti, con gravi ripercussioni anche per il trasporto delle merci.

Il Senato approva l'articolo 121, nel testo emendato. È quindi respinto il 121.0.1001.

PRESIDENTE. Il 121.0.1000 è stato ritirato. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 49 e 50 non saranno posti in votazione. Passa quindi all'esame dell'articolo 122 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 122.9000 e al 122.1002 sui quali si esprime a favore, invitando invece i presentatori del 122.1003 a ritirarlo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il 122.9000 e il 122.1002 (Testo corretto) e respinge i restanti emendamenti. È quindi approvato l'articolo 122, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 123 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Presenta l'emendamento 123.8000, soppressivo dell'intero articolo, suggerendo di riferire il 123.0.1000, cui è favorevole, all'articolo 125.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Concorda sull'opportunità di tale spostamento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

Il Senato approva il 123.8000.

PRESIDENTE. L'emendamento 123.0.1000 va quindi riferito all'articolo 125. Passa all'esame dell'articolo 124 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Ricorda che già in un precedente articolo erano state introdotte modifiche alla contribuzione sociale. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti da 124.1000 a 124.1006 a ritirarli, esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 82 ed è contrario ai restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 82.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 82, cui hanno apposto la firma anche i senatori Viserta Costantini, Staniscia, Piredda e Di Orio, non verrà posto ai voti. Gli emendamenti 124.1000, 124.1001, 124.1002, 124.1003, 124.1004, 124.1005, 124.1006, 124.1007, 124.1011 e 124.1012 sono stati ritirati.

Il Senato respinge il 124.1008, il 124.1009, il 124.1010 e il 124.1013. Viene quindi respinta la prima parte del 124.1014, fino alla parola «INAIL», con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso, del 124.1015 e del 124.1018. Sono infine respinti gli emendamenti 124.1016 e 124.1017, mentre viene approvato l'articolo 124.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 125 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (LFNP). Illustra i motivi della proposta di soppressione dell'articolo.

VEGAS (FI). Gli emendamenti di cui è primo firmatario riguardano una diversa modalità di copertura degli oneri per il disinquinamento e la bonifica ambientale.

MARCHETTI (Misto-Com). Ritira il 125.1026.

RONCHI (Verdi). Il 125.1068 istituisce due segreterie tecniche all'interno del Ministero dell'ambiente per la gestione dei nuovi servizi per i rifiuti e le bonifiche e per la tutela delle acque interne.

GIOVANELLI (Verdi). Presenta una riformulazione dell'emendamento 125.1048, da ritenere coordinato con il 125.1044, che invece rimane invariato. (v. *Allegato A*). Sottoscrive poi gli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1068.

MARINO (Misto-Com). In relazione alla riformulazione testé illustrata, propone un nuovo testo dell'emendamento 125.1048/2000. (v. *Allegato A*). Anche gli emendamenti 125.1052 e 125.1055 andranno forse modificati in quanto riferiti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

FLORINO (AN). La riformulazione proposta dal senatore Giovannelli contrasta con la decisione assunta all'unanimità in Commissione a proposito della situazione di Bagnoli e del mancato risanamento di quell'area.

PELELLA (DS). Sottoscrive l'emendamento 125.1048 (Nuovo testo).

BOSI (CCD). Illustra gli emendamenti 125.1050 e 125.1051, riguardanti le aree ex-estrattive minerarie.

LORENZI (*Misto-APE*). Sottoscrive ed illustra l'emendamento 125.1056.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

NOVI (*FI*). La riformulazione presentata dal senatore Giovanelli ripropone in realtà una situazione rischiosa, in particolare azzerando il comitato di vigilanza. Gli stessi progetti ipotizzati sembrano impropri ed in contraddizione con l'obiettivo del risanamento e della valorizzazione dell'area di Bagnoli, mentre rimangono ancora i rischi di inquinamento da amianto, in un processo di bonifica interminabile. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

FLORINO (*AN*). Nell'ambito della normativa ora in esame sono state inserite altre aree industriali limitrofe, mentre è stata esclusa l'area ex-Cementir, forse solo in ragione del nome del suo proprietario, nonostante la notevole spesa già sborsata per le opere di bonifica. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP e dei senatori Di Benedetto e Gubert*).

PRESIDENTE. A meno che non si provveda ad uno stralcio, non è possibile procedere ora ad una discussione approfondita su tali argomenti. (*Applausi dai Gruppi LFNP, CCD e FI e del senatore Gubert*).

GIARETTA, *relatore*. Invita ad accantonare gli emendamenti 125.1033 (Nuovo testo) e 125.1062, riservandosi di presentare un emendamento complessivo all'articolo 131, che preveda una diversa copertura. Propone poi di modificare gli emendamenti 125.1034 e 125.1038. (*v. Allegato A*), mentre invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 125.1037 e 125.1059. È favorevole agli emendamenti 125.1044 (Nuovo testo) e 125.1051, così come al testo modificato del 125.1048. Invita poi a ritirare gli emendamenti 125.1048/2000, 125.1052 e 125.1055, mentre si rimette al Governo per gli emendamenti 125.1068, la cui copertura appare inaccettabile, 125.1069, 125.1070 e 125.1071. Sui rimanenti emendamenti esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Invita a trasformare in un ordine del giorno il 125.1045; è quindi favorevole al 125.1068, con una diversa copertura (*v. Allegato A*), nonché agli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1071. Sugli altri emendamenti concorda con il relatore.

CARCARINO (*DS*). Ritira la propria firma dall'emendamento 125.1048 (Nuovo testo), non concordando sul metodo e sul merito della nuova formulazione. In base alle decisioni assunte in Commissione, è necessario capire se la Bagnoli Spa debba essere cancellata o meno. Si dovrebbe riprodurre nel testo il comma 5 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3833-A. In ogni caso voterà contro l'emendamento, ritenendo im-

possibile attribuire ancora soldi alla Bagnoli Spa. (*Applausi dai Gruppi LFNP, AN e FI*).

MORO (*LFNP*). Poiché non si conosce bene il testo dell'emendamento riformulato, chiede che esso venga accantonato.

CASTELLI (*LFNP*). Dato che l'emendamento non sembra essere una modifica, ma una reale riscrittura, non si capisce a quale titolo il senatore Giovanelli lo abbia potuto presentare.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole ad un accantonamento dell'articolo 125 e di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'accantonamento.

Passa all'esame dell'articolo 125-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno il 125-*bis*.1002.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 125-*bis*.1000.

SCIVOLETTO (*DS*). Trasforma l'emendamento 125-*bis*.1002 nell'ordine del giorno n. 958. (*v. Allegato A*).

MONTAGNINO (*PPI*). L'emendamento 125-*bis*.0.1000 prevede l'avvio dei protocolli aggiuntivi per i patti territoriali decretata nel 1996, con finanziamento pari al 50 per cento delle somme inizialmente deliberate. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Germanà*).

PRESIDENTE. Il senatore Germanà ha sottoscritto tale emendamento. Il 125-*bis*.1001 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare gli emendamenti 125-*bis*.1002 e 125-*bis*.0.1000 in ordini del giorno. Esprime parere contrario sul 125-*bis*.1000.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Condivide il parere del relatore, sottolineando in particolare che l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento delle regioni in materia di patti territoriali specializzati in agricoltura è condiviso dal Governo, ma che la procedura indicata potrebbe ritardarne il finanziamento.

GUBERT (*Misto-Centro*). Prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Sottosegretario e ritira l'emendamento 125-*bis*.1000.

MONTAGNINO (*PPI*). Trasforma l'emendamento 125-bis.0.1000 nell'ordine del giorno n. 959. (*v. Allegato A*).

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie gli ordini del giorno nn. 958 e 959.

PRESIDENTE. Essi pertanto non verranno posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 125-bis, che diventa articolo 126.

GIARETTA, *relatore*. Propone l'accantonamento degli articoli 127, 130 e 131, al cui esame si potrà procedere nella seduta antimeridiana di domani, dovendosi risolvere alcuni complessi problemi di copertura.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli articoli indicati e dei relativi emendamenti, facendo però presente che l'andamento dei lavori è in tal modo fortemente rallentato.

GIOVANELLI (*DS*). I problemi posti dall'emendamento 125.1048 (Nuovo testo) potranno essere risolti in tempi brevi.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 128 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CASTELLI (*LFNP*). Gli emendamenti dei senatori Antolini e Moro, a differenza di quelli del senatore Bianco, indicano la copertura.

BIANCO (*Misto-APE*). Gli emendamenti all'articolo 128 hanno per oggetto il problema della distillazione obbligatoria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti 128.0.1000 e 128.0.1002 a trasformarli in ordini del giorno. Si rimette al Governo sui restanti emendamenti ed esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 59 e 78.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Invita al ritiro degli emendamenti 128.1007 e 128.1008. Accoglie gli ordini del giorno nn. 59 e 78 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno nn. 59 e 78 (Nuovo testo) non verranno posti ai voti. L'emendamento 128.1004 è stato ritirato.

Il Senato approva la prima parte dell'emendamento 128.1000, fino alla parola: «diciottomila», con conseguente preclusione del resto dell'emendamento e dei successivi, fino al 128.1003.

BIANCO (*Misto-APE*). Presenta un nuovo testo dell'emendamento 128.1005. (*v. Allegato A*).

MORO (*LFNP*). Ritira l'emendamento 128.1006 per convergere sull'emendamento 128.1005 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Sottoscrivono l'emendamento anche i senatori Bedin, Preda e Saracco.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo è favorevole alla emendamento 128.1005 (Nuovo testo).

Il Senato approva l'emendamento 128.1005 (Nuovo testo).

MORO (*LFNP*). Ritira l'emendamento 128.1007.

BIANCO (*Misto-APE*). Ritira il 128.1008.

Il Senato respinge i restanti emendamenti, approvando l'articolo 128 nel testo emendato. Risulta quindi respinto l'emendamento 128.0.1000.

BETTAMIO (*FI*). Ritira il 28.0.1001.

BEDIN (*PPI*). Ritira l'emendamento 128.0.1002.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 129 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 129.1001 è stato ritirato.

D'ALÌ (*FI*). Presenta una riformulazione dell'emendamento 129.0.1002 (*v. Allegato A*) sul Fondo nazionale in agricoltura, che assorbe anche l'emendamento 129.0.1003.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 129.0.1002 (Nuovo testo) e parere contrario sui restanti emendamenti.

PREDA (*DS*). Propone di sopprimere una parte del primo periodo dell'emendamento del senatore D'Alì. Nel caso tale modifica venisse accolta, sottoscriverebbe l'emendamento insieme ai senatori Scivoletto, Barile, Piatti, Conte, Cortiana e Robol.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprime parere favorevole, chiedendo un'ulteriore correzione alla lettera f) del comma 8.

D'ALÌ (*FI*). Modifica il testo nel senso proposto dal senatore Preda ed accoglie parzialmente il suggerimento del Governo, inserendo la previsione di un'intesa tra Stato e regioni. (*v. Allegato A*). Precisa che il comma 9 inserisce la materia, per quanto riguarda la spesa, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale.

CUSIMANO (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 129.0.1002 (Ulteriore nuovo testo) assieme ai senatori Reccia, Turini, Marri, Meduri, Magliocchetti, Pedrizzi e Magnalbò.

TAROLLI (*CCD*). Aggiunge la sua firma e quella dei senatori D'Onofrio, Lo Curzio e Piredda.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Il Gruppo sottoscrive l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche i senatori Minardo, Bettamio e Centaro sottoscrivono l'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 129.1000 ed approva l'articolo 129. Risultano quindi respinti gli emendamenti 129.0.1000 e 129.0.1001. Risulta approvato l'emendamento 129.0.1002 (Ulteriore nuovo testo).

D'ALÌ (*FI*). Ritira gli emendamenti 129.0.1003 e 129.0.1004.

TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo sarà pronto ad affrontare la materia dei giochi elettronici di vincite in denaro nella seduta di domani. (*Applausi del senatore D'Alì*).

CASTELLI (*LFNP*). Suggerisce alla Presidenza di convocare una Conferenza dei Capigruppo per stabilire il prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 20. Passa all'esame dell'articolo 132 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Rivolge analogo invito ai presentatori.

MANFREDI (*FI*). Trasforma l'emendamento 132.1000 (Testo corretto) nell'ordine del giorno n. 960 (*v. Allegato A*).

MORO (*LFNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 960 non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 132.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 133 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

BIANCO (*Misto-APE*). Trasforma l'emendamento 133.1000 nell'ordine del giorno n. 961. (*v. Allegato A*).

CUSIMANO (*AN*). Il 133.1003 anticipa gli interventi per le emergenze dei settori agricolo e zootecnico al 2001, aumentando nel contempo gli stanziamenti per l'agrumicoltura. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Germanà*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ritenendo che si debba contenere la portata della legge finanziaria, salva l'indicazione di particolari urgenze da parte del Governo, sulle quali si rimette all'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 133.1023 sul quale si riserva di esprimere successivamente una valutazione.

PRESIDENTE. Di tale emendamento è stata presentata una riformulazione. (*v. Allegato A*). Inoltre, gli emendamenti 133.1005, 133.1006, 133.1007 e 133.1009 sono stati ritirati.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. È favorevole al 133.1023 (Nuovo testo), che non comporta spese, trattandosi di innovazioni relative al sostituto d'imposta per le quote latte.

GIARETTA, *relatore*. Chiede che il Presidente della Commissione bilancio ed il Sottosegretario per il tesoro possano pronunciarsi.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime perplessità in ordine alle garanzie di cui possono avvalersi gli acquirenti.

PREDA (*DS*). Rispetto alla legislazione vigente, l'unico cambiamento riguarda il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato e le regioni prima dell'emanazione del decreto ministeriale.

PRESIDENTE. Considerata l'incertezza sulla portata dell'emendamento, rinvia il seguito della discussione alla seduta notturna.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,04*).
Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo, Bobbio, Capaldi, Debenedetti, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Loreto, Manzella, Pasquini, Passigli, Sartori, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Lauricella e Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per l'attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,08).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 110 e che l'emendamento 110.0.1000 del senatore Grillo è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 111, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, nel riordinare la disciplina del commercio con decreto legislativo, il Governo ha stabilito degli incentivi per l'abbandono delle attività commerciali, ritenendo che in Italia vi fosse una eccessiva presenza di tali esercizi e una loro eccessiva frammentazione.

A mio avviso, il Governo non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che vi è un'alta frammentazione insediativa. L'Italia, a differenza di altri Stati europei, presenta diverse aree montane con molti insediamenti, le quali hanno come loro problema chiave proprio quello di mantenere una minima dotazione dei servizi commerciali. Non a caso, già la legge n. 97 del 1994 prevedeva e prevede tuttora degli incentivi affinché siano mantenuti dei servizi commerciali; e a questo scopo stabiliva anche delle agevolazioni fiscali.

L'emendamento che ho presentato tende a correggere l'impostazione del decreto legislativo del Governo, assegnando gli incentivi nei casi in cui effettivamente si può produrre una razionalizzazione ed escludendoli, invece, nei casi in cui tale razionalizzazione è negativa in quanto impedisce il godimento di alcuni servizi commerciali da parte della popolazione, in particolare di quella meno mobile, numerosa in questi comuni più che in altri essendo più presente la popolazione anziana.

L'emendamento assegna la valutazione della carenza o meno dei servizi commerciali alle comunità montane, le quali spesso hanno formulato i loro piani di sviluppo e hanno identificato i loro problemi; in caso di insufficienza o di carenza dei servizi dell'ente si prevede l'equivalente forma associativa o una decisione da parte del comune stesso.

È chiaro che, se tale emendamento sarà approvato, esso sarà coerente con un'ennesima linea di intervento che il Governo e il Parlamento hanno espresso in altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 111.1000.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 111.1000.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, condivido tutte le preoccupazioni espresse dal senatore Gubert, a cui chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 111.1000, che condivido.

Signor Presidente, vorrei fare la seguente richiesta. Poiché ritengo importante anche l'atteggiamento che assume l'Assemblea su tale emendamento, per non rischiare di perdere tempo, ne propongo l'accantonamento, perché intendo chiedere che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 111.1000, presentato dal senatore Gubert.

PRESIDENTE. Accantoniamo momentaneamente la votazione dell'emendamento 111.1000.

Passiamo all'esame dell'articolo 112, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i senatori ad illustrare.

NOVI. Signor Presidente, gli emendamenti a mia firma presentati all'articolo 112 tendono soprattutto a far cessare la scandalosa condizione di lavoro nero di Stato che riguarda i lavoratori socialmente utili.

Signor Presidente, come è già avvenuto in Commissione, da parte della maggioranza c'è stata una netta chiusura verso questi emendamenti e, in particolare, c'è stata una netta bocciatura di quell'emendamento,

sempre da me presentato, concernente la concessione dell'indennità di disoccupazione a tutte le persone senza lavoro di lunga durata del Mezzogiorno d'Italia e di tutto il resto del Paese.

Si trattava di una somma mensile abbastanza limitata, corrispondente a poco meno di 800.000 lire; peraltro, quell'emendamento si muoveva lungo la linea tracciata anche dal candidato a *premier* dell'Ulivo Francesco Rutelli, il quale in una trasmissione televisiva ha affermato che, qualora avesse vinto le elezioni, avrebbe fatto sì che venisse riconosciuta a tutti i disoccupati italiani un'indennità, un salario sociale, pari ad 1.000.000 di lire al mese.

Ebbene, abbiamo presentato questo emendamento, ma la maggioranza lo ha bocciato in Commissione e, quindi, in un certo senso ha respinto una proposta avanzata dall'onorevole Rutelli.

Ora, presentiamo questi emendamenti che riguardano i lavoratori socialmente utili e che, in realtà, tendono a far sì che tali lavoratori rientrino in una condizione minimale di garanzie sociali perché, come tutti sanno, essi si vedono negati persino i contributi previdenziali.

Ebbene, ora vogliamo constatare se da parte della maggioranza si avrà una posizione di netta chiusura anche verso questi emendamenti.

Chiediamo, pertanto, che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 112.1000 e parere favorevole sull'emendamento 112.1001, salvo diverso avviso del Governo.

Esprimo parere contrario, poi, sugli emendamenti 112.1002, 112.0.1006, 112.0.1000, 112.0.1001, 112.0.1002, 112.0.1003 e 112.0.1005.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per il 112.1001, sul quale il parere è favorevole.

Circa l'emendamento 112.1002, invito i proponenti al ritiro; ciò perché, pur essendo giusta l'esigenza posta, il Tesoro ci fa sapere che occorrerebbero coperture non rinvenibili nel contesto dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 112.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 112.1001, presentato dal senatore Grillo.

È approvato.

Senatore Napoli Roberto, sull'emendamento 112.1002 è stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, volevo solo che rimanesse agli atti che questo emendamento si riferisce al Nucleo per la vigilanza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che ha una dotazione estremamente scarsa sul piano degli stanziamenti che non gli permette l'effettuazione di quei controlli di cui il nostro Paese avrebbe bisogno.

Peraltro in quest'Aula, a partire dal Presidente del Senato, abbiamo denunciato l'esigenza di avere un maggior controllo sugli ambienti di lavoro per l'alto numero di vittime che il nostro Paese registra e soprattutto di dotare tali strutture di personale che, come in questo caso, è indispensabile per un vero controllo del territorio, soprattutto in applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che il problema è alla sua attenzione e che purtroppo, solo per esigenze di dotazione finanziaria, allo stato attuale non è possibile dare una risposta. Mi auguro che al più presto sia possibile incrementare questo organico utile e necessario al nostro Paese. Di conseguenza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 112, nel testo emendato.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, allora chiedo di ricorrere al procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Novi, per procedere a tale votazione dovremo attendere fino alle ore 15,26. Vorrà dire che non le concederò i sei minuti che non permette di utilizzare diversamente all'Aula.

Anche se il tempo a disposizione del suo Gruppo è terminato le posso concedere qualche minuto, ma se lei approfitta di ogni occasione per chiedere la votazione elettronica o la verifica del numero legale...

NOVI. Signor Presidente, la mia richiesta non è volta a fini ostruzionistici, ma a far conoscere al Paese come ha votato la maggioranza sui lavoratori socialmente utili; niente di più. Ci avviamo verso una campagna elettorale e anche noi abbiamo le nostre buone ragioni per quando dovremo confrontarci in televisione con il sindaco Rutelli o con i candidati della sinistra. (*Applausi del senatore Lasagna*).

PRESIDENTE. È stata richiesta la votazione mediante procedimento elettronico. Comunico che non è possibile procedere nelle operazioni di

voto prima delle ore 15,28, termine in cui scadono i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sospendo, pertanto, la seduta sino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,28).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 111.1000, precedentemente accantonato.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, ribadisco la richiesta di votare l'emendamento 111.1000 mediante procedimento elettronico.

Con l'occasione, le chiedo di invitare i colleghi senatori a non assediare il Governo e il relatore, che non riescono, talvolta, ad ascoltare le motivazioni fornite in sede di dichiarazione di voto, che potrebbero, in alcuni casi, indurre entrambi a cambiare opinione rispetto alle posizioni assunte nel corso dell'illustrazione degli emendamenti stessi. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, rimanete seduti al vostro posto, perché bisogna ancora effettuare numerosissime votazioni, molte delle quali mediante procedimento elettronico.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi dispiace ma forse la congestione che caratterizza l'esame della finanziaria non rende possibile al rappresentante del Governo e al relatore di esprimere una valutazione più adeguata.

Non è pensabile approvare una legge per mantenere in vita, accanto ad altri, i servizi commerciali e, nel contempo, adottare un decreto legislativo che incentiva l'esodo dal settore del commercio: è un modo incomprensibile di procedere!

Comunque, ringrazio i senatori Bornacin e Moro per aver sottoscritto l'emendamento 111.1000, sul quale dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 111.1000, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 111.

È approvato.

Procediamo, dunque, alla votazione dell'articolo 112.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 112, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 112.0.1006, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 112.0.1000, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 112.0.1001, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

L'emendamento 112.0.1002 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 112.0.1003, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 112.0.1004 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 112.0.1005, presentato dal senatore Az-zollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 113, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PIREDDA. Signor Presidente, l'emendamento 113.1002 può apparire anche un po' antipatico. Infatti, l'articolo 113 prevede contributi, giustissimi, destinati alla Sicilia.

Si fa riferimento al principio di continuità territoriale, più volte richiamato, recepito anche nel Trattato di Amsterdam e a suo tempo presente nel regolamento comunitario 2408 del 1992. Sulla base di tale principio gli organi dell'Unione europea raccomandavano ai vari Stati dell'Europa, e non solo all'Italia, di prevedere particolari provvidenze per i territori ultraperiferici e per le isole. Infatti, la condizione di insularità è ritenuta uno dei più grandi e gravi ostacoli allo sviluppo di questi territori. Pertanto, benissimo ha fatto il Governo, con l'articolo 113, a stanziare dei fondi, perché le merci in uscita dalla regione Sicilia ricevano un contributo di spesa per il trasporto nei luoghi di consumo.

Dal momento che la Sardegna ha un grado più marcato di insularità e rientra quindi sia nel principio di territorio ultraperiferico sia in quello di isola, chiedo che nell'articolo 113 venga aggiunto il riferimento alla Sardegna. Sarei grato al Governo, al relatore e ai colleghi se, per un atto di giustizia obiettiva nei confronti di questa regione, accogliessero l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 113.1004 (Nuovo testo), per il quale il parere è favorevole.

Segnalo inoltre che mi sto apprestando a far pervenire agli uffici della Presidenza il testo di un maxiemendamento che riformula l'articolo 131 nel quale ha trovato accoglimento un emendamento presentato dai senatori Nieddu e Caddeo che cerca di dare una parziale soluzione al problema dei trasporti della Sardegna.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.1000, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 113.1001, presentato dal senatore Meloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 113.1002, presentato dal senatore Pirredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 113.1003, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 113.1004 (Nuovo testo), presentato dal senatore Scivoletto.

È approvato.

L'emendamento 113.1005 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 113.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo, perché esso comporta una sostanziale ingiustizia. Se è vero che con esso si cerca di sanare una situazione di oggettivo isolamento della Sicilia, allora non si capisce perché non si debba intervenire anche in favore della Sardegna, che è molto più isolata della Sicilia; basta contare le miglia di mare che la separano dal continente.

Per la Sardegna non si fa nulla e sul punto mi sento solidale con il collega Piredda. In realtà, la *ratio* di questo articolo è un'altra: si tratta di dare un premio a coloro che hanno attuato i blocchi stradali in Sicilia. Siccome in Sardegna i blocchi stradali non li hanno fatti, non viene dato nulla; questa è quantomeno una logica perversa, che però è comprensibile visto che questo Governo è molto vicino al compagno Bertinotti, che, come abbiamo visto, va a fare le sedizioni di piazza. Evidentemente questa è la logica della maggioranza: si premia chi fa sedizione per le strade e in piazza, chi danneggia la cosa pubblica, chi fa i blocchi stradali; chi invece fa l'onesto cittadino evidentemente non ottiene nulla da questo Governo.

Per tale ragione voteremo contro questo articolo.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, ringrazio il senatore Castelli per il sostegno alla mia iniziativa emendativa, che tende solo a perseguire un atto di giustizia, e per le considerazioni da lui svolte, con le quali concordo, secondo cui questo articolo è una risposta alla giusta rivolta degli operatori siciliani. Credo si debba dedurre che nel nostro Paese, se non ci sono rivolte eclatanti, la giustizia non è comunemente praticata.

Bisognerà dire ai cittadini della Sardegna che devono avere un atteggiamento meno remissivo di quanto hanno avuto nel corso dei secoli. Credo che la regione debba assumere qualche iniziativa per chiedere all'Unione europea di censurare questa finanziaria nelle parti in cui adotta solo parzialmente e in maniera ingiustificata il regolamento comunitario 2408 e l'articolo 158 del Trattato di Amsterdam.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, il Gruppo UDEUR voterà a favore dell'articolo 113; vorrei però svolgere su di esso una riflessione di tipo politico, facendo rilevare ai colleghi della maggioranza una questione degna di attenzione.

Mentre questo Parlamento si accinge a votare tale articolo, che prevede contributi per le piccole e medie imprese siciliane, all'emendamento 113.1000, firmato dai colleghi Moro e Rossi del Gruppo Lega Nord, è pre-

vista la soppressione dello stesso. Credo sia significativo che una forza dell'opposizione, e cioè la Lega, che manifesta un interesse nazionale, così come da tempo va dicendo, dopo avere significativamente votato in quest'Aula contro provvedimenti per la Campania e la Calabria, oggi, gettando la maschera, chieda di votare contro i provvedimenti a favore delle aziende siciliane.

È un problema politico che mi premeva far presente in Aula a chi sostiene che la Lega abbia interesse anche per le regioni del Sud. Questo è l'esempio, nero su bianco, che la Lega non ha alcun interesse per le regioni del Sud, e in particolare per la Sicilia. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, DS, Misto-RI e Misto-DU. Proteste del Gruppo LFNP.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 113, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 114, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Vi pregherei di tener conto che ci sono numerosissimi emendamenti e che una discussione serena è preferibile ad una vivace.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 114.1001, anche questo soppressivo, però in modo diverso. Infatti al precedente articolo avevamo presentato un emendamento soppressivo perché noi, a differenza del senatore Napoli Roberto, non siamo degli accattoni politici. (*Commenti del senatore Napoli Roberto*). Per lui basta che arrivino dei soldi, comunque arrivino. La sua politica è quella lì: accattonare soldi. È un accattone di lusso, perché è in Parlamento, non per la strada, ma la logica è esattamente la stessa. Noi abbiamo un'idea diversa di come si amministra uno Stato. (*Commenti del senatore Napoli Roberto*).

In questo caso, però, la proposta di soppressione non è politica come in precedenza, perché appunto non siamo accattoni politici, ma è tecnica. Per quale motivo proponiamo la soppressione dell'articolo 114? Per un motivo molto semplice: noi riteniamo che così come formulato sia assolutamente ingiusto dal punto di vista sostanziale e sia sbagliato dal punto di vista formale. È sbagliato dal punto di vista formale dal momento che addirittura una legge (ricordo la legge n. 454 del 1997, che doveva costituire la riforma dell'autotrasporto) è rimasta ferma due anni in Parlamento in quanto non rispondeva ai criteri CEE.

Ora, chiunque si intenda minimamente di trasporto può capire che questa norma verrà bocciata dalla CEE perché è assolutamente fuorviante dal punto di vista della salvaguardia della concorrenza. Però, in questo caso – e vengo alla seconda questione – addirittura è perversa dal punto di vista non soltanto della concorrenza internazionale, ma anche di quella nazionale.

Pensate, tra Messina e Reggio Calabria vi è circa un miglio e mezzo di mare. L'autotrasportatore di Messina riceverà degli aiuti dalla regione,

a differenza di quello della Calabria. Pertanto, l'autotrasportatore di Messina potrà lavorare a costi più bassi, facendo concorrenza sleale a quello di Reggio Calabria. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma il senatore Napoli Roberto non può capirlo, perché lui comprende solo i soldi che arrivano. Chiunque, al di fuori del senatore Napoli Roberto, può capire che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. (*Commenti del senatore Napoli Roberto*).

Mi domando come il Governo possa pensare di far approvare questa norma che in qualche modo aiuterà gli autotrasportatori siciliani a danno, non di quelli lombardi (e qui la Lega non c'entra), ma di quelli reggini e del Mezzogiorno. Veramente mi chiedo come possa essere stata elaborata.

Però, è una norma che sicuramente non potrà avere attuazione, poiché la CEE la boccherà. Quindi, accadrà che quegli autotrasportatori siciliani che sono scesi in piazza, hanno fatto i blocchi, si sono presi le denunce, si sentiranno oltretutto anche presi in giro.

Ma qual è il ragionamento del Governo? Siccome probabilmente tutto ciò accadrà quando saremo noi a governare, questa gatta da pelare ce la dovremo prendere noi. (*Applausi del senatore Bornacin. Commenti del Gruppo DS*). Questo è il dato di fatto; questa è la logica che sottende tale questione.

Si tratta di una norma (questo dovete dirlo in Sicilia, in Calabria e in Puglia) che questa volta prende in giro il Mezzogiorno. Una volta tanto la lamentela non è solo per la Padania, ma anche per il Mezzogiorno. È una norma che è una vera e propria presa in giro; è una norma puramente elettorale, che l'anno venturo, di questi tempi, quando la CEE si sarà espressa, dovremo risolvere. (*Applausi dai Gruppi LFNP, CCD e FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 114.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 114.1000, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico all'emendamento 114.1001, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 114.1002, presentato dal senatore Pirredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 114.1003, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 114.

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo articolo, pur apprezzando le critiche che giustamente sono state rivolte in ordine alla previsione in esso determinata, visto che ciò che sarebbe necessario va ben oltre quello che è scritto in quest'articolo. Talvolta, però, bisogna anche sapersi accontentare. Tra questo e il niente – come sostiene il mio collega Giulio Maceratini – è meglio questo.

Pertanto, posso comprendere le critiche in ordine a quest'articolo perché siamo noi i primi a criticarlo, ma è anche utile fare ciò che non è sufficiente. In questo caso, ci troviamo in una minima utilità e per questa ragione mi sembra opportuno votare a favore dell'articolo.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, mi dispiace dover intervenire nuovamente ma, affinché resti agli atti, intendo dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 114.

Questo non per far dire a qualcuno – come già è accaduto – che deve essere registrato il voto contrario che il senatore Piredda ha dato su provvedimenti che vanno a vantaggio della Sicilia. Ho sostenuto, infatti, personalmente, questi argomenti in un convegno a Taormina tenutosi quattro mesi fa; ciò significa che sono favorevole; tuttavia, l'articolo al nostro esame è un'assoluta ingiustizia nel senso che non tiene conto delle isole minori, ad esempio, della Sardegna.

PETRUCCIOLI. Ma la Sardegna non è un'isola minore.

PIREDDA. Quindi, non si capisce come faccia il Governo ad elaborare testi così smaccatamente ingiusti.

FALOMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, il mio intervento deve essere inteso come promemoria per il senatore Castelli, per il suo appassionato discorso meridionalista, e per i colleghi della cosiddetta Casa delle libertà. Leggo una riga relativamente alla compensazione n. 4, presentata dai colleghi della Lega Nord, nella quale è detto: «A decorrere dal 1° gennaio 2001 tutta l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici e per il riscaldamento individuato applicata nei territori del Mezzogiorno, è soppressa.» (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, Misto-Com., Misto-DU e UDEUR.*)

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'articolo 114.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 114.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 115, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 115, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 45.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, accogliendo l'ordine del giorno n. 45.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.1000, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 115.1001, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 115.1002, presentato dal senatore Meloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 115.1003, presentato dal senatore Meloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 115.1004, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 115.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 116, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 116.1000, che ha come suo primo firmatario il senatore Veraldi, il quale continua la sua battaglia contro le tariffe per la Calabria; prima o poi penso che la spunterà.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 45, 55 e 56.

PRESIDENTE. I calabresi sono insistenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 116.1000, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 116.1001 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 45, 55 e 56 non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 116, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 117, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 117.1000.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, non avendo la fortuna di interloquire con il senatore Tarolli, vorrei porre la stessa domanda al relatore, senatore Giaretta, al quale era stata prospettata questa necessità: nell'emendamento che porta la mia firma si fa indicazione – chiedo scusa ai colleghi – di un'esigenza di trasporti non del mio collegio elettorale. Ciò che voglio evidenziare è che non posso essere accusato di clientelismo o di elettoralismo. Si tratta di un'esigenza alla quale molto spesso tutti hanno fatto riferimento: la necessità di dotare la parte sud-occidentale della Sicilia di un minimo di infrastrutture che consentano di muoversi. Questo in riferimento all'accordo istituzionale Capodicasa-D'Alema che ha previsto il finanziamento di una parte della strada Agrigento-Caltanissetta. Poiché pochi giorni fa le due province hanno dato vita ad un'intesa con l'ANAS riguardante la progettazione esecutiva di questa strada, sarebbe un segno di intelligenza da parte del Parlamento repubblicano nei confronti del bisogno disperato di viabilità prevedere il finanziamento di un ulteriore lotto, che non sarà certamente realizzato nel 2001 ma nel 2002, consentendo alla progettazione esecutiva di essere ritenuta credibile.

Non ho chiesto ai colleghi siciliani l'impegno in tal senso, non avendo ritenuto che questo fosse un emendamento di tipo elettorale-clientelare; è un'esigenza generale. Se il relatore e il Governo ritengono di poter far fronte a questa richiesta, per la quale è prevista una copertura finanziaria assolutamente in linea con le esigenze del nostro Paese (la penalizzazione dell'incremento del fumo) e se fosse reperita la cifra di 130 miliardi di lire, riguardante uno degli otto lotti (essendo i primi due già finanziati e per i quali le due province, dissanguandosi, provvedono a fare la progettazione esecutiva) questo sarebbe un gesto intelligente.

Avrei molte difficoltà – mi rivolto al collega Napoli Roberto e ad altri colleghi – a far credere che il Senato si è fatto carico dei problemi del Mezzogiorno nel momento in cui negasse il voto favorevole ad una cifra assolutamente modesta che riguarda un'iniziativa veramente utile non per uno dei senatori di Agrigento o della Sicilia, ma in questo caso per un senatore eletto a Roma che ritiene che siano grandi i debiti contratti nei confronti di quell'isola, oltre che nei confronti del Sud in generale.

Vorrei che in questo caso il collega Napoli Roberto non mi accusasse di togliermi la maschera: come lui sa, non l'ho mai portata. Nel mio Gruppo qualche senatore si è tolto la maschera che era solito portare quando si è formato il Governo D'Alema. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

CUSIMANO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 117.1006.

Com'è noto, con legge costituzionale è stato approvato lo statuto della regione siciliana che, all'articolo 38, prevede che lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale. Si procederà ad una

revisione quinquennale di detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti con il precedente computo.

Sino al 1991 lo Stato versava alla regione siciliana l'80 per cento dell'imposta di fabbricazione prodotta in Sicilia; dal 1991 tale versamento non è stato più effettuato: non riusciamo a comprenderne le ragioni. Se ne è parlato e discusso in Parlamento, ma non siamo riusciti ad avere una risposta certa su questo argomento.

Faccio presente che, con la legge 6 marzo 1968, n. 182, venne stabilito questo 80 per cento dell'imposta di fabbricazione da versare nelle casse della regione Sicilia per essere utilizzato per un piano di lavori pubblici. Tuttavia, ripeto, dal 1991 non è accaduto più niente. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento in esame, che affidiamo all'Assemblea certi di poter di nuovo rientrare in questo nostro diritto – ritengo – previsto dallo statuto, che fa parte integrante della Carta costituzionale.

Vorrei ora illustrare brevemente anche l'emendamento 117.1007, che riguarda la nota questione della defiscalizzazione richiesta dalla Sicilia per le raffinerie sorte nella regione, che hanno distrutto zone bellissime che potevano essere destinate al turismo. Tali zone sono ormai inutilizzabili da questo punto di vista. Per questo motivo si chiede la defiscalizzazione, in modo da poter andare incontro alle richieste di tutta una regione e del Meridione.

Faccio presente che lo Stato incassa per le accise sui prodotti petroliferi della regione siciliana oltre 50.000 miliardi di lire all'anno, ripeto oltre 50.000 miliardi all'anno. Riteniamo che una parte anche minima di tale somma possa andare alla regione, soprattutto per risanare tutte quelle zone non più vivibili, in alcune delle quali è addirittura impossibile costruire case. A Priolo si è dovuta spostare tutta l'area del comune per l'impossibilità di vivere in quella zona.

Anche per questo emendamento mi affido alla sensibilità del Senato. *(Applausi dal Gruppo AN).*

LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente gli emendamenti tesi ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 117.

Si tratta di un gruppo di emendamenti concernenti diversi settori collegati con la legge costituzionale che contiene lo statuto della regione Sicilia e i suoi rapporti con il Governo e il Parlamento nazionali.

L'emendamento 117.0.1000, a cui aggiungo la mia firma, tende a commisurare il contributo della regione siciliana, per il triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

Questo vale anche per gli emendamenti 117.0.1001, 117.0.1003 e 117.0.1005, più specificamente riferiti al contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, per fissarlo per il triennio 2001-2003; faccio soltanto notare che ormai da troppo tempo tale contributo non viene più erogato in palese violazione di una legge costituzionale.

A questo proposito, signor Presidente, sintetizzando gli altri emendamenti a mia firma, vorrei far presente che le strutture connesse con l'estrazione e la raffinazione dei prodotti di idrocarburi hanno provocato e provocano nel territorio siciliano enormi danni ambientali, a ristoro dei quali non viene dato nulla dalla comunità nazionale, pur producendosi...(*Brusio in Aula*).

Se i colleghi che non sono siciliani mi concederanno un po' di attenzione, forse apprenderanno una cosa che molto probabilmente non conoscono, vale a dire che in Sicilia si produce oltre il 40 per cento della produzione nazionale di idrocarburi e si raffina oltre l'80 per cento di ciò che viene prodotto in Sicilia.

Credo sia arrivato il momento di porre questo argomento all'attenzione del Parlamento nazionale e del Governo affinché, magari, tra tutti questi emendamenti se ne possa scegliere uno a mò di segnale, per dimostrare che rispetto al passato si intende iniziare una nuova procedura nei confronti di uno statuto che, ripeto, contrariamente a quelli delle regioni a statuto ordinario, ha il rango di legge costituzionale (esattamente la legge n. 2 del 1948).

Accanto a questo, signor Presidente, abbiamo presentato alcuni emendamenti riguardanti il settore dei trasporti, il disinquinamento dei mari e delle coste, il completamento di alcune reti di adduzione di fonti idriche e - l'emendamento 117.0.1500 - una somma, peraltro non eccessiva, per la realizzazione del «Museo del mare», che vorremmo intitolare al giudice Giovanni Falcone, proprio perché esso è situato nel territorio di Capaci: ci sembrava un atto simbolico e importante per dare un segnale di attenzione a quella parte di territorio.

Non mi dilungherò oltre, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo non è tale da potermi concedere una lunga dissertazione. Chiedo, però, al Governo di esprimersi in relazione a questi emendamenti che riguardano prevalentemente i tre temi cui ho fatto riferimento, vale a dire le norme di attuazione dello statuto (e, quindi, i contributi *ex* articolo 38 e la disciplina nascente dagli articoli 36 e 37 dello statuto, anche loro con un obbligo costituzionale di attuazione), la rete dei trasporti e tutto ciò che può essere utile ai fini del disinquinamento e del salvataggio delle coste.

Credo che il collega Pieroni e gli altri senatori dei Verdi non potranno non essere d'accordo almeno nel dare un segnale rispetto al tasso altissimo di inquinamento che si registra in quella parte di territorio.

Mi piacerebbe conoscere espressamente il parere del ministro Mattioli e di quanti sino ad ora a parole si sono interessati alla salvaguardia dell'ambiente e delle coste nel territorio italiano, questa volta con riferimento specifico al territorio siciliano.

CUSIMANO. Signor Presidente, abbiamo presentato un ordine del giorno perché non potevamo quantificare l'applicazione di un articolo dello statuto della regione Sicilia, il 37, che così recita: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accer-

tamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti e agli impianti medesimi.

L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima».

Si tratta, in effetti, di tante industrie. È il caso, ad esempio, della Fiat, che ha uno stabilimento in Sicilia, a Termini Imerese, ma il cui reddito è riferito altrove perché rientra nella contabilità complessiva; è il caso degli ipermercati e dei supermercati, che hanno distrutto il piccolo commercio, i cui utili vengono indirizzati verso altre zone d'Italia, lì dove si trovano le sedi centrali; è il caso delle stesse raffinerie, che hanno inquinato e continuano ad inquinare la Sicilia, per le quali vale lo stesso discorso.

Non abbiamo potuto presentare un emendamento perché non sappiamo esattamente qual è l'importo da riferire alla Sicilia. Con questo ordine del giorno impegniamo il Governo a fare i conti, a stabilire la quota che riguarda la Sicilia e a versare alla stessa, in base all'articolo 37 dello statuto regionale, quanto le spetta.

Siamo sicuri che il Governo non potrà sottrarsi ad un obbligo del genere, anche perché c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha invitato il Governo ad applicare la legge e a versare i relativi importi alla regione Sicilia. Non mi si dica che si può disattendere una sentenza della Corte costituzionale, altrimenti dovremmo considerare l'attività del Governo come prevaricatrice degli interessi e dei diritti di una regione. Credo che il Governo non si vorrà assumere questa responsabilità e che vorrà accogliere l'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 117.1000, 117.1001, 117.1002 e 117.1003.

Circa l'emendamento 117.1004, la difficoltà del relatore, quando si incontrano segnalazioni di problemi di viabilità, è sempre quella di dover considerare il quadro complessivo delle iniziative. Sono moltissimi gli aspetti segnalati negli emendamenti presentati dai senatori e quasi sempre sono legati a condizioni oggettive di difficoltà che richiederebbero l'accoglimento degli emendamenti stessi; tuttavia, si pone il problema di una copertura.

Anche in questo caso dovremmo intervenire con un taglio fino al 10 per cento degli importi iscritti per gli stati di previsione di ciascun Ministero con i problemi conseguenti. Posso assicurare al senatore D'Onofrio che non è possibile accogliere l'emendamento da lui presentato nella parte dell'articolato al nostro esame. Credo sia stato un errore riprendere l'abitudine di inserire nell'articolato singoli finanziamenti, però questo è accaduto l'anno scorso, quest'anno alla Camera e qualcosa sarà fatto anche al Senato.

Comunque, con l'emendamento che presenterò alla tabella B, vi è da parte mia l'intenzione di recuperare un intervento – nei limiti delle non molto ampie disponibilità – per assicurare un primo finanziamento per l'avvio della realizzazione della arteria a cui fa riferimento l'emendamento 117.1004.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 117.1005 e 117.1007.

Invito i presentatori dell'emendamento 117.1006 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 821, ritengo possa essere accolto come raccomandazione.

Esprimo parere negativo anche sugli emendamenti 117.0.1000, 117.0.1001, 117.0.1002, 117.0.1003, 117.0.1004 e 117.0.1005.

Per quanto riguarda l'emendamento 117.0.1500, ritengo che anche in questo caso si tratti di un'iniziativa certamente condivisibile. Abbiamo cercato però di non estendere le previsioni di intervento nell'articolato al nostro esame per le attività culturali. Assicuro comunque i proponenti che, nell'emendamento sulle tabelle, terrò conto di questa necessità e sottoporro all'Aula un finanziamento, naturalmente più modesto di quello richiesto nell'emendamento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 117.0.1501, 117.0.1502, 117.0.1503, 117.0.1006, 117.0.1007, 117.0.1008, 117.0.1009 e 117.0.1010.

Per quanto riguarda l'emendamento 117.0.1011, con esso il senatore Figurelli tenta di dare soluzione ad un problema posto nell'ambito del dibattito sulla formulazione degli articoli riguardanti la Sicilia durante l'esame del disegno di legge finanziaria e cerca di dare sistematicità individuando anche alcune proposte interessanti. Penso non sia possibile in questa fase, in cui è aperta una trattativa tra il Governo e la regione Sicilia anche su questa materia, prevedere una norma specifica. Potrebbe però essere utile un ordine del giorno che contribuirebbe a formulare un indirizzo per il Governo nel definire il rapporto con la regione Sicilia su questa materia.

Parere negativo sugli emendamenti 117.0.1012, 117.0.1013, 117.0.1014, 117.0.1015, 117.0.1016 e 117.0.1017.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti in esame. Chiedo però un attimo di attenzione per una brevissima riflessione, che ritengo opportuna, sul complesso del dibattito che si è svolto su questi articoli.

Siamo assolutamente convinti, come ha detto il senatore La Loggia, che con questo complesso di articoli, che attengono specificamente ai problemi della regione Sicilia, si inizia una nuova fase, una nuova procedura anche dal punto di vista legislativo; personalmente credo che si possa registrare con soddisfazione il fatto che su questi articoli vi è stata in quest'Aula un'ampia convergenza. Siamo di fronte ad un pacchetto complessivo che disciplina in settori diversi e per attività diverse modalità che ten-

dono a rendere concreta la solidarietà del Paese nei confronti della regione Sicilia; dal nostro punto di vista, questo è particolarmente importante.

Ovviamente ciò non significa che altre questioni evidenziate da molti emendamenti presentati dalla maggioranza e dall'opposizione non siano altrettanto rilevanti; significa semplicemente che ci troviamo di fronte ad un pacchetto organico che evidentemente si tiene al suo interno anche sulla base delle intese che sono intervenute con la regione Sicilia.

Ciò non significa neppure che riteniamo che sul tema del contributo di solidarietà non debbano esservi un confronto e un'approfondita discussione. Ricordo che il Governo aveva avviato un confronto con la regione Sicilia su questo tema e il Governo è pronto a riprendere, con la nuova Giunta della Sicilia, la questione non appena si creeranno le condizioni e vi sarà disponibilità da parte della regione stessa.

Voglio anche ricordare che la questione molto complessa degli oneri che ricadono sui territori del nostro Paese, per quel che riguarda la localizzazione di attività di estrazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi, trova in un articolo di questo provvedimento una disciplina di carattere più generale, basata sulla definizione di modalità di compartecipazione degli enti locali e delle amministrazioni che ospitano queste attività sul loro territorio.

CORRAO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRAO. Signor Presidente, appongo la mia firma agli emendamenti presentati, fra gli altri, dai senatori Cusimano e La Loggia, riguardanti esclusivamente l'articolo 38 dello statuto speciale della regione siciliana.

La dichiarazione rilasciata dal rappresentante del Governo è, a mio giudizio, assolutamente insufficiente, per non dire equivoca, dal momento che l'attribuzione della quota prevista dall'articolo 38 dello statuto della regione Sicilia non può essere legata al complesso programma di accordi che debbono esistere tra lo Stato e la regione su tutti i problemi concernenti lo sviluppo di tale isola.

Si tratta in questo caso di un preciso dovere di legge, di un preciso dovere costituzionale, in riferimento al quale, anni fa e da ultimo l'anno scorso, il sottosegretario Giarda ha dichiarato che, nel bilancio predisposto dal Governo, era stata già accantonata una somma per la restituzione di quanto dovuto alla regione siciliana.

Poiché ciò ancora non è avvenuto, giudico molto offensiva la dichiarazione testé rilasciata dal Sottosegretario, con la quale si rimanda a chissà quale altro accordo da definire. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 117.1000 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.1001.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto che vale per il complesso degli emendamenti da noi presentati sull'articolo 117.

Nella finanziaria al nostro esame sono stati assunti alcuni provvedimenti, che riteniamo assolutamente insufficienti, a favore della Sicilia o meglio di alcuni operatori di tale regione.

La richiesta, che scaturisce da più parti politiche attraverso i rappresentanti della regione siciliana in questo Parlamento, non è strumentale ma affonda le sue radici in motivazioni molto gravi e pesanti, che si sono acuite nel corso di quest'anno a seguito dell'enorme aumento del costo del gasolio che – appunto, per la marginalità della Sicilia e per il contributo che la stessa (come da più parti è stato evidenziato) dà alla produzione petrolifera nazionale – doveva richiedere un diverso e più preciso esame, nonché una differente e più specifica attenzione da parte del Governo.

Analogamente, la materia oggetto degli articoli 36, 37 e 38 dello statuto speciale della regione siciliana andava sicuramente trattata in maniera diversa, non solo nell'ambito di questa finanziaria ma anche nei rapporti precedentemente intercorsi tra Governo e regione siciliana. Da questo punto di vista mi associo pienamente alle dichiarazioni fatte poc'anzi dal senatore Corrao.

Da ultimo, avendo promesso un'unica dichiarazione di voto, vorrei in particolare, signor Presidente, a un emendamento, da noi proposto, circa le riserve sulle imposte erariali. Da un numero ormai incalcolabile di anni tutti i Governi e tutte le maggioranze hanno posto a carico della regione, e quindi a favore dell'erario, l'eliminazione della riserva sui tributi. Tutti i nuovi tributi imposti nelle leggi finanziarie, che dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi dello statuto e della Costituzione, vengono regolarmente avvocati all'erario nazionale. Si tratta di una prassi che doveva essere interrotta, tant'è vero che già alcuni anni fa erano stato approvati alcuni ordini del giorno in tal senso: ciò non è stato fatto.

Chiediamo, allora, che le riserve avvocate all'Erario, riguardanti le nuove imposte previste nelle ultime leggi finanziarie e che sarebbero state di spettanza della regione siciliana, siano da oggi in poi (tralasciando il passato, perché non ha importanza quello che si è verificato) restituite alla legittima percezione della regione siciliana.

Se andiamo verso una forma di federalismo (noi sosteniamo che questo Governo e questa maggioranza non si muovono in tal senso ma è il Paese che ci vuole andare), questa è sicuramente una di quelle previsioni che riguarda non solo la regione siciliana ma anche le altre regioni a statuto speciale e che riguarderà, un domani, anche le regioni a statuto ordinario.

Si tratta, pertanto, di una previsione normativa che dovrebbe sicuramente essere accolta.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, questa mia dichiarazione di voto non si riferisce ad un singolo emendamento ma ad un gruppo di emendamenti.

Anch'io faccio fatica a trattenere la perplessità su quanto dichiarato dal Governo con riferimento all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana e per esprimere tale perplessità mi riporto alle affermazioni poc'anzi pronunciate dal senatore Corrao.

Per il resto, in merito a quegli emendamenti che propongono abbattimenti di accise o sgravi fiscali con riferimento alla raffinazione del petrolio sul territorio della regione siciliana, ricordo che non è la prima volta, e neppure nell'ambito della discussione sul disegno di legge finanziaria di quest'anno, che veniamo chiamati in causa e ci troviamo a dare risposte sulle ragioni della nostra contrarietà a questo tipo di proposte. È una contrarietà che ha origine dal fatto che alcuni di noi, particolarmente quelli che vivono in Sicilia ed io personalmente, manifestano e praticano opposizione alle scelte che allora furono fatte; il mio impegno, oltretutto, dura ormai da mezzo secolo. L'opposizione riguarda un modello di sviluppo imposto nel passato alla Sicilia e che i governanti di questa regione, non molto diversi da quelli che ancora oggi la governano, hanno accettato.

Ciò ha determinato un'eccezionale concentrazione sul territorio della regione di industrie di raffinazione del petrolio, di industrie petrolchimiche e di altri stabilimenti inquinanti. Per questo motivo oggi ad Augusta, a Priolo, a Gela si muore di cancro con un'incidenza tre volte maggiore rispetto a quella rilevata nel resto del Paese e dell'Europa.

Si tratta di un danno ambientale e umano terribile che ha determinato lo svuotamento di interi paesi, che non può e non deve essere compensato con alcuna tangente. La morte non si paga: alla morte si pone rimedio.

Men che mai ci può trovare d'accordo la proposta di porre a carico della collettività il risarcimento per danni provocati dalle aziende. Il principio del «chi inquina paga» è stato inventato da noi, ma ancora fa fatica ad arrivare nelle coscienze di chi oggi scopre l'inquinamento soltanto perché si è visto che l'inquinamento può anche produrre qualche beneficio materiale.

Ebbene, non condividiamo questa indicazione né sul piano politico né su quello morale. Il nostro obiettivo è quello di liberare la regione dalla presenza di queste industrie che alla lunga non hanno fatto altro che indurre morte e, nella migliore delle ipotesi, cassa integrazione. Vogliamo infatti restituire alla Sicilia la vocazione che la sua posizione territoriale, la sua storia e la sua ricchezza di beni monumentali e beni artistici le conferiscono.

Per questa ragione voteremo contro tutti gli emendamenti di questo tipo, esprimendo comunque una ferma condanna nei confronti di chi indica queste scelte. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, nonostante abbia criticato gli articoli precedenti perché facevano riferimento solamente alla Sicilia e non anche alla Sardegna, come sarebbe stato giusto, devo dichiarare il mio voto favorevole su questo articolo, pur lamentandomi per il rifiuto di accogliere l'emendamento da me proposto volto ad estendere anche alla Sardegna i finanziamenti previsti per la Sicilia.

Infatti, oggettivamente, anche se questo articolo è poco – come giustamente hanno sottolineato i colleghi intervenuti – è sempre meglio di niente. Inoltre, è l'unica testimonianza, o una delle pochissime, del fatto che il disegno di legge finanziaria di quest'anno si ricorda del sottosviluppo del Mezzogiorno. Bisogna infatti rilevare che in questo provvedimento il grande assente è il Mezzogiorno, esteso come una nazione o comunque più di alcuni Stati europei; eppure non c'è alcun provvedimento che lo riguardi.

È stato ricordato l'articolo 38 dello statuto siciliano che è legge costituzionale e che parla della solidarietà nazionale nei confronti della Sicilia. Devo però ricordare – solo perché resti agli atti, dal momento che, visto il numero degli emendamenti accolti, si tratta ovviamente di parole al vento – anche l'articolo 13 dello statuto regionale della Sardegna, anch'esso legge costituzionale e di cui il Governo si è ampiamente dimenticato in questa finanziaria e in molte altre finanziarie del passato.

Nonostante questa straordinaria carenza che mi porterà a votare contro la legge finanziaria, voterò a favore di questo articolo per manifestare la mia solidarietà a qualsiasi intervento a favore di una qualunque regione del Mezzogiorno d'Italia.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 117, perché sono stato chiamato in causa dal collega D'Onofrio e mi sembra opportuno dare una risposta anche di natura storica.

Il collega d'Onofrio, dopo aver fatto il ministro della pubblica istruzione, certamente ricorderà di essere stato anche assessore ai lavori pubblici della provincia di Agrigento. Credo quindi che egli abbia un'esperienza diretta di questo tratto di strada in ordine al quale si è giustamente impegnato per il suo completamento; non venga quindi in questa sede a

fare lezioni di territorio e di etica, conoscendo bene i territori e avendo svolto un'azione tipicamente elettorale, come peraltro credo correttamente e democraticamente facciano molti colleghi. Lasciamo quindi stare le lezioni che ogni tanto vengono dal professor D'Onofrio.

Al collega Castelli vorrei poi far rilevare che la Lega ha stranamente ritirato il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 117; probabilmente, con le mie considerazioni politiche precedenti avevo messo il «dito nella piaga», cioè nella contrapposizione tra risorse per il Sud e la posizione della Lega all'interno del Polo; i colleghi della Lega si sono quindi vergognati, dopo aver chiamato i colleghi siciliani, «accattoni politici», e hanno ritirato l'emendamento.

Prendo atto come parlamentare del Sud che i colleghi della Lega hanno ritirato per vergogna l'emendamento soppressivo dell'articolo 117 a loro firma e vorrei far presente – in particolare ai colleghi La Loggia, D'Alì e agli altri colleghi siciliani – che il mio Gruppo, in modo più convinto di prima, voterà a favore di questi articoli concernenti interventi per la regione Sicilia.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ritengo che gli interventi previsti da questa finanziaria per il Meridione, e la Sicilia in particolare, siano rilevanti e concreti. Credo comunque che ci sia ancora un debito dello Stato nei confronti delle regioni meridionali, che deve essere colmato. Vanno sicuramente posti in essere altri interventi e occorre risolvere, come è stato sottolineato, questo contenzioso dei rapporti finanziari tra Stato e regioni. Tutto ciò comunque non riduce l'importanza degli interventi che sono stati posti in essere.

Circa l'emendamento 117.1004, del senatore D'Onofrio, vorrei far presente che, al contrario di lui, non sono al di sopra di ogni sospetto, perché sono nato, vivo e sono stato eletto da quelle parti. Capisco l'importanza della strada in oggetto e della sua proposta, comunque sono d'accordo con le valutazioni del relatore e del Governo. Credo pertanto che sarà trovata una soluzione nell'ambito delle modifiche alla tabella B.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 117.1001, presentato dai senatori Piredda e Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 117.1002 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 117.1003, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore D'Onofrio, c'è un invito a ritirare l'emendamento 117.1004; lo accoglie?

D'ONOFRIO. Signor Presidente, il relatore ha detto che il contenuto di questo emendamento farà parte di considerazioni specifiche in sede di esame delle tabelle alla finanziaria.

Per tale ragione ritiro l'emendamento e vedremo in sede di esame delle tabelle cosa sarà possibile fare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.1005.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo di tale emendamento e, poiché riguarda una questione politica relativa ad un *ex* segretario della sezione DS siciliana, che prometteva «mari e monti», vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto favorevole sullo stesso.

Proprio ieri ho involontariamente ascoltato una telefonata di un collega della maggioranza – non so chi fosse l'altro interlocutore –, il quale si riteneva soddisfatto di aver visto accolto un ordine del giorno. Potrei capire se ciò avvenisse al secondo, terzo o quarto anno di attività parlamentare, ma a fine legislatura credo che «incassare» un ordine del giorno per chi rappresenta la maggioranza sia vergognoso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.1005, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.1006. Senatore Cusimano, il relatore ha chiesto di trasformare l'emendamento 117.1006 in un ordine del giorno. Accoglie tale invito?

CUSIMANO. Signor Presidente, si tratta di emendamenti che non possono essere trasformati in ordini del giorno, in quanto ricordo che vi è stata un'apertura da parte del Governo sin dal 1995. Ogni anno presentiamo regolarmente questi emendamenti e ci viene promesso che la questione sarà risolta. Quindi, sugli emendamenti 117.1006 e 117.1007 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 821, relatore Giaretta, la ringrazio, un ordine del giorno accolto come raccomandazione non si nega a nessuno, però il nostro ordine del giorno prevede l'applicazione di una norma costituzionale e di una sentenza della Corte costituzionale. Lei non può proporre l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione: sarebbe non solo riduttivo, ma umiliante e offensivo; noi respingiamo l'accoglimento di questo ordine del giorno come raccomandazione. Semmai, chi vorrà leggere i resoconti, si renderà conto che il Governo e la maggioranza, su una norma costituzionale, con una richiesta della stessa Corte costituzionale, accolgono l'ordine del giorno solo come raccomandazione; non è possibile.

Signor Presidente, anche sull'ordine del giorno n. 821 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.1006, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.1007.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.1007, presentato da senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 821.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 821, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 117.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1000.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 117, presentati dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1000, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1001.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1001, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 117.0.1002 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 117.0.1003.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 117.0.1003, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole «Regione siciliana».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 117.0.1003 e gli emendamenti 117.0.1004, 117.0.1005, 117.0.1016 e 117.0.1017.

LA LOGGIA. Ritiro l'emendamento 117.0.1500.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1501.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1501, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1502.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1502, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1503.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1503, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1006.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1006 presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1007.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1007, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1008.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1008, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1009.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1009, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 117.0.1010 è stato ritirato.

Chiedo pertanto al senatore Figurelli se intende accogliere l'invito a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 117.0.1011.

FIGURELLI. Sì, signor Presidente, lo trasformo nell'ordine del giorno n. 955.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 955 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1012.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1012, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 117.0.1013 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 117.1007.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1014.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 117.0.1014, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 117.0.1015.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 117.0.1016 e 117.0.1017 sono stati già dichiarati preclusi a seguito della votazione della prima parte dell'emendamento 117.0.1003.

Passiamo all'esame dell'articolo 118.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 119, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 119.1000, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 119.1001, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 119.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 119.0.1000, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 120, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PREDA. Signor Presidente, l'emendamento 120.0.1003 va a definire, in base al decreto legislativo n. 173 del 1998, che assicurava l'abbassamento dei costi di produzione sostenuti dai produttori agricoli, il soddisfacimento del principio stabilito dall'Unione europea relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori stessi.

Perché questo emendamento si potrebbe anche considerare superfluo? Perché nel frattempo il bando per l'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 173 ha stabilito che le risorse, non avendo definito il criterio di soddisfacimento del vantaggio econo-

mico ai produttori agricoli, sono state assegnate per l'80 per cento a due multinazionali presenti nel nostro Paese.

Pertanto, con l'emendamento 120.0.1003 si tende a regolamentare il beneficio ai produttori agricoli, sposando una direttiva comunitaria e prevedendo che le risorse italiane vadano ai produttori agricoli organizzati in filiera anziché alle multinazionali. (*Applausi dal Gruppo DS*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l'emendamento 120.0.1004. Tuttavia, poiché è molto simile all'emendamento presentato dal senatore Preda, vorrei aggiungere su quest'ultimo la mia firma in modo che, qualora venisse approvato, non verrà escluso quello da me presentato.

PRESIDENTE. Quindi lei aggiunge la firma all'emendamento 120.0.1003 e rinuncia al suo?

MAZZUCA POGGIOLINI. No, signor Presidente, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 120 e l'ordine del giorno n. 48 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 120.1000 e parere favorevole sull'emendamento 120.1001, salvo diverso avviso del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 120.1002.

Per quanto riguarda l'emendamento 120.1003, propongo al senatore Ripamonti la seguente riformulazione del testo: «*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: "n. 194"», «aggiungere le seguenti: "dei fertilizzanti di sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma"»*. Se i presentatori accettano tale riformulazione, esprimo parere favorevole.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 120.1004, 120.1005, 120.1006, 120.1007 e 120.1008 e parere favorevole sull'emendamento 120.2500.

Per quanto riguarda l'emendamento 120.2501 (subordinato al precedente emendamento 120.2500), preferisco la prima formulazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 120.3000 e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 48.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 120, esprimo su tutti parere contrario, perché rischiamo veramente che il disegno di legge finanziaria superi ogni dimensione precedentemente conosciuta. Invito, pertanto, i presentatori al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Il parere del Governo, quindi, è favorevole sugli emendamenti 120.1001 e 120.1003 come riformulato dal relatore, e dovrebbe esserci anche un emendamento riformulato dal Governo identico a quello testé proposto dal relatore.

Invito poi a trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 120.0.1003 e 120.0.1004.

TURINI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno n. 48.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, accetta la riformulazione del suo emendamento 120.1003, testé proposta dal relatore?

RIPAMONTI. Signor Presidente, il mio Gruppo parlamentare avrebbe preferito il mantenimento e la votazione dell'emendamento 120.1003, perché è estremamente più preciso ai fini della definizione dei fertilizzanti azotati, che interessano in modo particolare l'inquinamento della falda acquifera. Prendo atto della proposta del relatore, accolta anche dal rappresentante del Governo, che ci permette di compiere un piccolo passo in avanti nella direzione da noi auspicata e, quindi, accetto la riformulazione del testo e annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

PRESIDENTE. L'emendamento 120.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1001, presentato dai senatori Antolini e Moro.

È approvato.

L'emendamento 120.1002 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1003 (Nuovo testo), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 120.1004 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1006, presentato dai senatori Ripamonti e Pieroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1007, presentato dal senatore Az-zollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 120.1008, presentato dal senatore Az-zollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 120.1009 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 120.2500.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 120.2500, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Immagino che il Governo ringrazi!

Metto ai voti l'emendamento 120.2500, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 120.2501 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 120.3000, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 48 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 120, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 120.0.1000.

BEDIN. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, sull'emendamento 120.0.1001 è stato espresso un parere contrario; tuttavia, se questo venisse trasformato in un ordine del giorno, il Governo lo accoglierebbe.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, è d'accordo nel trasformare l'emendamento in questione in un ordine del giorno?

CORTIANA. Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 956 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 120.0.1002, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 120.0.1003.

PREDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREDA. Signor Presidente, l'argomento contenuto nell'emendamento in questione è lo stesso contenuto nell'ordine del giorno n. 78. Mi fido moltissimo del Sottosegretario per il tesoro, anche perché è della mia regione, ma se ci fosse il consenso sul principio da parte del Ministro dell'agricoltura, che è presente e che è colui il quale dovrà fare i bandi di assegnazione dei fondi, sarei più tranquillo.

In quel caso, inoltre, ritirerei l'emendamento in esame, sperando nell'accoglimento dell'ordine del giorno sopracitato.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Ministro è favorevole a fare questo tipo di valutazione e dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno cui ha fatto riferimento il senatore Preda, purchè nell'attuazione degli interventi già finanziati sia garantito il massimo vantaggio per i produttori.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sia all'emendamento sia all'ordine del giorno, quale che sia la loro sorte.

Desidero ricordare però al senatore Preda che ci accontentiamo di ben poco, perché cerchiamo di mettere, come si suol dire, la grata alla stalla, per rimanere in termini agricoli, dopo che i buoi sono scappati. Quei buoi si chiamavano 120 miliardi di lire che sono stati assegnati solo ad alcune ditte multinazionali e non ai tanti agricoltori che, organizzandosi per la filiera produttiva-commerciale, ne avevano fatto richiesta al Ministero.

Vorrei che di questo si tenesse conto, anche perché ho avuto l'occasione di assistere allo svolgimento di mozioni e interrogazioni presentate su questo argomento anche da colleghi della maggioranza e in quella sede ho sentito il Governo rispondere che avrebbe riguardato la graduatoria delle assegnazioni di quei fondi. A questo punto vorrei capire se ciò sia stato fatto.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*.
Signor Presidente, per ribadire che il Ministero si è già posto il problema di evitare che vi possano essere vicende come quelle relative al bando precedente. Abbiamo fatto fare anche delle verifiche. Credo che la direzione dell'iniziativa parlamentare, presa con ampia convergenza su questa materia proprio perché ci sia un chiaro ritorno di queste problematiche nel settore dell'agricoltura, sia condivisibile. (*Commenti del senatore D'Alì*).

Per il resto, procederemo affinché il provvedimento sia assolutamente coerente alla finalità iniziale. Anche su questo ho fatto predisporre una verifica interna per rispondere alle interrogazioni parlamentari. Sulla materia cercheremo di dare seguito, evitando errori, se mai ce ne siano stati in passato. (*Commenti del senatore D'Alì*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, ritira l'emendamento 120.0.1004?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 78 (Nuovo testo) non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 121, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti a prima firma del senatore Cò, così come quelli a prima firma del senatore Maceratini, si intendono illustrati.

NAPOLI Roberto. Do per illustrato il mio emendamento.

VEGAS. Do per illustrati i miei emendamenti.

VEDOVATO. Do per illustrato l'emendamento da me presentato.

CIMMINO. Do per illustrati i miei emendamenti.

LAURIA Baldassarre. Do per illustrato il mio emendamento.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 121.1024, però la sostanza dei nostri emendamenti è molto simile.

Nell'articolo in esame è affrontata una questione credo assolutamente cruciale innanzitutto per il Nord e, di conseguenza, per tutta l'Italia, visto che il Nord traina tutto il Paese.

Si tratta di verificare se il cosiddetto Corridoio europeo n. 5, un corridoio paneuropeo previsto da varie conferenze europee, che dovrebbe collegare addirittura Barcellona con Kiev e in seguito con Mosca, che riteniamo assolutamente strategico per quanto riguarda il futuro non solo dei trasporti, ma dell'industria della Padania e quindi di tutto il Paese, si farà oppure no. Lo dico perché in questo articolo, come ben sa il Sottosegretario, è contenuta una questione estremamente importante. In pratica, si fa una rivoluzione copernicana per quanto riguarda l'impianto relativo a quella che una volta si chiamava Alta velocità, adesso Alta capacità, chiamiamola pure raddoppio dei binari, che tutti concordiamo nel ritenere assolutamente fondamentale.

Con l'articolo in esame si tolgono le concessioni ai famigerati *general contractor* per passare al sistema delle gare europee. Siamo assolutamente d'accordo nel ritenere che questo sia un procedimento teoricamente da condividere, peccato che questa decisione arrivi con sette anni di ritardo, quando ormai, appunto da sette anni, i *general contractor* avevano la concessione per questi lavori.

Non mi dilungherò molto, perché chi ha seguito la questione la conosce meglio di me, però di fatto c'è il timore che i *general contractor* non subiscano passivamente questa decisione e inizino contenziosi di carattere giuridico.

Ora, considerando come funziona la magistratura in Italia, ciò vuol dire che per i prossimi 10 o 15 anni non sapremo se la TAV poteva togliere la concessione oppure no ai *general contractor*. Si potrebbe dunque creare uno scenario per il quale da un lato lo Stato mette in gara a livello

europeo opere del valore di migliaia di miliardi di lire e dall'altro rispetto ad opere magari iniziate i *general contractor* in base a qualche sentenza possano vantare il diritto di concluderle. Una situazione dunque assolutamente balorda, assolutamente equivoca. Il pericolo è che si arrivi alla paralisi nella costruzione di una tratta assolutamente fondamentale e che, se non realizzata, rischia di tagliare fuori l'Italia non solo dai trasporti, ma anche dall'economia europea.

Da quando è emersa questa possibilità, sto chiedendo un po' a tutti, dai Ministri ai Sottosegretari ai membri della maggioranza, di liberarmi da questo dubbio, di dire ufficialmente e una volta per tutte che questo mio timore non ha ragion di esistere.

Finora nessuno mi ha risposto e, almeno in quest'Aula oggi, vorrei una risposta ufficiale, perché, se verrà votato l'articolo nel testo attuale, corriamo un rischio mortale del quale ci dovremo pentire tra qualche anno.

Vorrei dunque che il Governo veramente mi sollevasse da questo peso perché, se vi fossero parole chiare in tal senso, ritirerei molto volentieri i miei emendamenti. Però – ripeto – sono mesi e mesi che sto rivolgendo queste domande a tutti, ma nessuno mi risponde. Spero che in quest'occasione mi venga data una risposta.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, mi associo completamente alle considerazioni espresse dal collega Castelli circa l'importanza del suo emendamento e, quindi, anche dell'emendamento 121.1026 da me presentato. In tal senso, mi auguro che l'Assemblea si comporti con senso di responsabilità.

Gli emendamenti che ho testé richiamato differiscono soltanto per quanto attiene le date, nel senso che noi proponiamo un termine più breve per l'applicazione delle disposizioni in discussione.

Ad ogni modo, sottoscrivo l'emendamento 121.1024, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori, augurandomi che sia presa in considerazione la data del 31 dicembre 2001 in esso contenuta e che, soltanto come ricaduta, si possa considerare l'altra, un po' più ravvicinata, del 30 aprile 2001, proposta con il mio emendamento. Ovviamente, ciò per quanto concerne le dilazioni che potrebbero essere concesse ai *general contractor* per arrivare alle disposizioni che concluderanno le Conferenze dei servizi.

PIZZINATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 121.1027.

BORNACIN. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti presentati da Alleanza Nazionale, soffermandomi soprattutto sugli emendamenti 121.1019 e 121.1028.

Nell'intervento che ho svolto in discussione generale ho sostenuto che il Governo, in questa finanziaria, ha inserito in alcuni articoli norme oggetto di alcuni provvedimenti che non era riuscito a far approvare nelle

Commissioni di merito. L'altro ieri ho avuto, in tal senso, il sostegno di una fonte autorevole: il ragioniere generale dello Stato, professor Monorchio.

Tuttavia, l'articolo 121 è la dimostrazione veritiera di quanto è stato affermato in quanto riporta un provvedimento che ha iniziato l'*iter* in Commissione al Senato e che, ad un certo punto – benché vi fosse il tempo necessario per portarlo a conclusione –, si è arenato solo ed esclusivamente perché lo si è voluto inserire nel comodo contenitore della legge finanziaria, mettendosi così al riparo da qualsivoglia altra possibilità di modifica della norma in esame.

In tale articolo, signor Presidente, colleghi, per chi non lo sapesse – ha ragione il collega Castelli – è contenuto il *de profundis* per l'Alta velocità o per l'Alta capacità, come si suol dire, nel Nord d'Italia: questa è l'esatta verità!

Con il provvedimento sulla gara europea – sulla cui necessità possiamo anche essere tutti d'accordo – il Governo si è messo in quello che si suol chiamare il classico *cul de sac*.

L'associazione dei *general contractor*, nel corso di un'audizione in Commissione, ha evidenziato profili di incostituzionalità sul provvedimento al nostro esame e ha evidenziato la possibilità di pervenire ad un contenzioso amministrativo che potrebbe durare moltissimi anni; ciò significa rinunciare per sempre all'Alta velocità nel Nord d'Italia e vorrei sapere chi si assume questo tipo di responsabilità.

Sulla linea Milano-Torino siamo riusciti a trovare una soluzione perché si è conclusa il 14 di luglio la Conferenza dei servizi e, per la prima volta, non all'unanimità, si è trovato un modo per rendere operativa entro il 2006 – perché previsto negli accordi per le Olimpiadi della neve di Torino – l'Alta velocità o l'Alta capacità lungo tale tratta.

Con gli emendamenti presentati chiedo – e mi rivolgo soprattutto ai colleghi liguri, che conoscono il problema quanto me – che, oltre alla possibilità di realizzazione prevista per la linea Milano-Torino, sia inserito nel provvedimento al nostro esame anche il procedimento relativo al Terzo valico, almeno per la parte fino ad Arquata-Scrvia, che è quella che ha meno problemi dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Non l'ho dichiarato io, ma le Ferrovie, se il Terzo valico non sarà realizzato, fino al 2006 i porti di Genova e di Savona subiranno una pesante crisi economica. Non sono io a fare queste affermazioni ma si tratta di dichiarazioni fatte in una riunione di parlamentari tenutasi presso l'ufficio del sindaco di Genova, che non mi risulta essere un'esponente del centro-destra. Si tratta di interventi richiesti dal Presidente dell'associazione Transpadana, che mi risulta chiamarsi Illy, che è il sindaco di Trieste e che sicuramente non è di centro-destra.

Mi domando allora se davvero questo Governo vuole distruggere una delle ultime possibilità di sviluppo del Nord d'Italia rappresentata proprio dall'Alta velocità. Con l'Alta velocità i Francesi stanno arrivando alle porte di Nizza, mentre da Ventimiglia a Genova abbiamo il binario unico e da Genova a Milano siamo strozzati dal valico dei Giovi.

Mi domando se un Governo responsabile possa accettare cose di questo genere, giocando, su una sua impuntatura, il futuro del Paese e quello di regioni importanti come il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.

Lo sviluppo del Terzo valico non significa soltanto lo sviluppo della Liguria ma indica la possibilità per la Lombardia e per il Piemonte di veloci collegamenti verso il mare, soprattutto per le merci, e consentirebbe il collegamento con la Francia.

Chiedo quindi al Governo se intende mantenere questa posizione e chiedo ai colleghi di fare un esame di coscienza, perché vorrei capire se intendono affrontare veramente questo tipo di problemi.

Inoltre, chiedo che la votazione degli emendamenti da me presentati venga effettuata mediante procedimento elettronico.

CAMBER. Signor Presidente, l'emendamento 121.0.1001 si illustra da sé perché richiede un segnale di interessamento.

Esiste una serie di interessi transfrontalieri tra il Friuli-Venezia Giulia e le Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Si chiede, pertanto, uno stanziamento che corrisponda più che altro ad un segno di interessamento – ripeto – per avviare linee di collegamento marittimo tra queste tre realtà, ai fini commerciali in senso stretto e per il trasporto di persone in senso più lato, posto che i collegamenti via terra sono quelli che tutti conosciamo.

Colgo l'occasione per aggiungere un'osservazione a quanto affermato dal senatore Bornacin in merito all'interessamento del sindaco di Trieste relativamente all'Alta velocità e all'Alta capacità. Forse sarebbe stato bene che il sindaco di Trieste, il quale non fa parte della coalizione di centro-destra, avesse mostrato interesse a questi problemi nei mesi e negli anni passati senza farlo con un comunicato stampa diramato tre giorni fa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, prima di comunicare il parere sugli emendamenti in esame, vorrei esprimere un'osservazione di carattere generale.

Ritengo che la scelta operata dal Governo sia da condividere. Infatti, il protrarsi di una situazione che prevede affidamenti effettuati in tempi ormai lontani porta a situazioni difficilmente sostenibili.

Noi siamo sempre pronti a credere nella virtù positiva della gara, della concorrenza, dell'apertura del mercato o anche delle opere pubbliche, specialmente quelle di tali dimensioni, in un contesto di più forte concorrenza che consenta di spuntare condizioni migliori per l'appaltatore pubblico, ma tendiamo poi sempre a conservare l'esistente.

Vorrei fare un esempio relativo ad una situazione vicina alla mia città. Mi riferisco alla quadruplicazione della linea Padova-Venezia, il tratto ferroviario più intasato d'Italia. Nell'ambito di questo intervento le Ferrovie dello Stato hanno deciso di rompere il rapporto con il *general*

contractor e sono riuscite ad ottenere una base di realizzazione inferiore del 40 per cento. Se moltiplichiamo risultati di questa natura sull'intero importo della realizzazione dei tratti ad Alta velocità, ci rendiamo conto di quale risparmio possa essere ottenuto per le finanze pubbliche.

Pertanto, condivido la scelta del Governo, coraggiosa ma necessaria e in merito agli emendamenti presentati mi comporterò conseguentemente alle osservazioni espresse.

Faccio inoltre presente che in alcuni casi le Conferenze dei servizi sono appena iniziate e hanno bisogno di tempo per concludersi. Quindi, vi è tutto il tempo per attivare le procedure della gara europea.

Esprimo quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 121.1027, che invito i presentatori a ritirare e a trasformare in un ordine del giorno.

Infine, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 49 e 50.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.*

Signor Presidente, se me lo consente, vorrei aggiungere alle parole del relatore alcune riflessioni, invitando il collega Castelli e gli altri colleghi della Lega a ritirare i loro emendamenti presentati all'articolo 121.

Mi sia consentito rilevare che la costruzione del cosiddetto sistema ad Alta capacità del nostro Paese fu avviato nel 1992, come molti ricorderanno, sulla base di meccanismi eccezionali. Veniva cioè prima individuato il concessionario e successivamente, sulla base di tale individuazione, venivano negoziati tratta per tratta prezzi, tempi e modi di realizzazione delle opere. Qui si innesco un sistema che creò una disparità e che mise in una condizione di debolezza il concedente. L'idea era che questo meccanismo aiutasse a realizzare un'opera così importante e vitale per il futuro del nostro Paese.

Proprio l'esperienza della sperimentazione avvenuta nel corso degli anni, collega Castelli, ha dimostrato l'estrema difficoltà di gestire la concessione fra la TAV e il *general contractor*, con rallentamenti nei lavori, contenziosi aperti e oneri pesanti. Le gare di questi ultimi anni hanno registrato ribassi medi intorno al 20-25 per cento, per non parlare dell'esempio che veniva ricordato ora dal relatore, del 45 per cento.

Nel 1998, cioè negli stessi anni – cito un solo caso che chiarisca all'Aula cosa è accaduto –, per quanto riguarda la tratta Napoli-Roma le Ferrovie conclusero un accordo su un contenzioso che aveva visto già un precedente accordo nel 1996 per 1.200 miliardi di lire e che fu rinegoziato per 1.700 miliardi. Si credeva pertanto che la questione fosse conclusa e che si potesse proseguire.

Nel 2000 c'è stata invece un'altra richiesta da parte del *general contractor* per oltre 2.200 miliardi di lire, in merito alla quale si ricorrerà probabilmente all'arbitrato, con tempi lunghi e incerti. Non c'è certezza di prezzi, né di tempi per la realizzazione delle opere; il contrario di quello che il Parlamento cercò di ottenere nel 1992.

Per questo si propone di passare al sistema che è in uso in tutto il mondo: le gare. Questo Governo non vuole le gare, vuole fare un'opera

decisiva nel nostro Paese e la cosiddetta trasversale è necessaria farla rapidamente, prima che veniamo aggirati al di là delle Alpi, come tutti sanno; ma in queste condizioni non c'è alcuna certezza.

Per questo proponiamo di mettere al centro l'interesse vitale di questo Paese ad avere un sistema ferroviario moderno, potenziato e in grado di trasportare le merci. Per questo abbiamo chiesto e chiediamo di modificare tale sistema. Quello che è fatto si paga; se qualcuno avrà delle rivendicazioni da fare, potrà ricorrere in sede giurisdizionale, che è un'altra cosa: intanto si va avanti con i lavori, senatore Castelli, e si procede con le gare, che hanno tempi più brevi, proprio perché c'è una competizione anche nella realizzazione delle opere, e che danno certezze.

Senatore Bornacin, il *De profundis* ci sarebbe probabilmente se mantenessimo il sistema attuale; per questo vi chiediamo di modificarlo.

Per quanto riguarda i pareri, esprimo parere conforme a quello del relatore, tranne per quanto riguarda l'emendamento 121.1007, dei senatori Vedovato e Carpinelli, che invito a trasformare in un ordine del giorno che il Governo è disponibile ad accogliere.

Per quanto riguarda l'emendamento 121.1500, presentato dai senatori Vedovato e Carpinelli, esprimendo parere favorevole, propongo di aggiungere un comma che condiziona il parere, di cui do lettura:

«Al comma 3-bis, *in fine*, aggiungere il seguente periodo: »Per l'utilizzo delle risorse che vengono a rendersi disponibili sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo le normative vigenti«».

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare sull'emendamento 121.1023, sul quale è intervenuto il collega Bornacin.

Dopo l'intervento del relatore e del Governo, vorrei dire che sono veramente sorpreso che entrambi, alla fine del 2000, facciano quelle affermazioni in ordine al rapporto tra Governo e grandi opere pubbliche del Nord.

Come sa il Sottosegretario, certamente non meno del relatore, non si può affermare, nel dicembre 2000, che l'Alta velocità è una priorità. Quando vi chiedete per quale motivo, in questo momento, il Nord non ne può più di questa maggioranza e di questo Governo – altro che il Sud – è perché mancano da anni infrastrutture e voi siete vincolati ad una maggioranza che impedisce la realizzazione delle grandi opere. Da Genova a Trieste mi batto esattamente come mi batto per la Sicilia. È una vergogna ciò che non è stato fatto per l'Italia in questi quattro anni, costringendo il nostro Paese a restare isolato dal resto d'Europa.

La grande dorsale che passerà dalla Francia in Bosnia, fino alla Russia, taglierà fuori l'Italia del Nord per le ragioni illustrate dal collega Bornacin; le stesse ragioni per le quali taglia fuori l'Italia del Sud. È impen-

sabile che alla fine del 2000, dopo cinque anni di questa maggioranza, si dica che le cose si devono fare. Non le avete fatte; la rivolta del Paese è totale, per questa ragione, al Nord come al Sud. Altro che quello che va dicendo Rutelli in giro per l'Italia! (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP*).

VOLCIC. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLCIC. Signor Presidente, quello del Corridoio n. 5 è un tema di cui mi interesso in sede europea e devo dire, soltanto per quanto riguarda il tratto Trieste-Ungheria, che non si è potuto fare nulla in quanto la Slovenia non ha fissato ancora il suo tracciato, per cui anche l'Italia non poteva fissare il proprio.

Esistono tre tracciati nessuno dei quali è stato fissato. A Bruxelles non hanno la minima informazione su cosa si voglia fare; sono soltanto dell'opinione che non si può costringere un Paese, come la Slovenia, ad interessarsi all'Alta velocità in quanto tale sistema richiede quattro ore e mezza di percorso nazionale, mentre per attraversare quel Paese sono sufficienti due ore e mezza. Pertanto, dicono: paghi l'Europa.

Essendoci questo disinteresse, è molto difficile fissare il tracciato, anche per quanto riguarda la zona triestina, dal momento che bisognerebbe fare un tunnel sotto il Carso e mancano ancora i calcoli geologici per vedere se è possibile e quanto costa. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 121.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1002, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 121.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1005, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1006, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Vedovato, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 121.1007 in un ordine del giorno che sarebbe accolto dal Governo?

VEDOVATO. Sì, signor Presidente, accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 957 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1008, identico all'emendamento 121.1009.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, ho atteso di conoscere il parere del Governo e del relatore sugli emendamenti 121.1008 e 121.1009, tendenti a sopprimere il comma 2, per tanti motivi. Vorrei leggerle, perché lei è una persona molto attenta, l'ultima parte del comma 2.

«La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Questo significa – e mi rivolgo al sottosegretario Angelini il quale, a prescindere dal fatto che è distratto, non potrebbe mai rispondere – che autorizziamo la società Ferrovie dello Stato a rimborsare coloro i quali in questi 9-10 anni hanno affrontato delle spese, ma non sappiamo quali. Non vorrei difenderli, per carità, ma mi chiedo come sia possibile che lo Stato si impegni attraverso se stesso, attraverso la TAV, attraverso la società Ferrovie dello Stato, a pagare una somma compresa tra 2.000 e 4.000 miliardi di lire.

Questo è il motivo per cui chiediamo la soppressione del comma 2; la certezza del prezzo non c'è. Probabilmente andremmo a regalare soldi a coloro i quali hanno fatto (o non hanno fatto) questo lavoro. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare in Commissione il Presidente dell'AGI insieme a vari rappresentanti, i quali affermavano che la colpa non è loro: il ritrovamento di una mummia o di un reperto archeologico implica

l'arresto dei lavori. Se, infatti, vi è un'amministrazione comunale che impedisce l'approvazione del progetto, è chiaro che si devono fermare.

Sono d'accordo con il sottosegretario Angelini, ma ci stiamo assumendo una grandissima responsabilità, soprattutto dal punto di vista finanziario. Signor Sottosegretario, rischiamo di impegnare non sappiamo quanti miliardi: possono essere 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000, lei stesso non mi può specificare l'entità della spesa. Ecco perché chiediamo la soppressione del comma 2 dell'articolo 121.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, per la grandissima stima che nutro per il sottosegretario Angelini avrei voluto poter ritirare gli emendamenti perché convinto delle sue argomentazioni; francamente, però, non mi ha convinto, anzi ha confermato i miei dubbi.

Anch'egli concorda che si possa generare un contenzioso di ignota conclusione, per cui è evidente che ci stiamo muovendo verso una situazione che potrebbe diventare complicatissima. Tra l'altro, il senatore Germanà ha sottolineato una questione non secondaria. Così facendo si va a caricare sulle Ferrovie dello Stato S.p.A. o sulla TAV – che Dio solo sa se hanno bisogno di ulteriori *deficit* – una cifra che può variare da centinaia a migliaia di miliardi di lire. In altre parole, lo Stato si avvia a spendere circa due volte per queste opere, i cui costi, nel frattempo, continuano a lievitare.

D'altro canto, anche quanto affermato dal relatore Giaretta è estremamente preoccupante. Egli ha dichiarato che le Conferenze dei servizi non sono nemmeno partite. Ciò vuol dire che i Governi della sinistra che si sono succeduti in tutti questi anni hanno completamente trascurato questa, che è un'arteria assolutamente vitale; cioè, hanno assolutamente dimenticato il Nord per altre cose. Questo credo sia il dato fondamentale che emerge dalle dichiarazioni del Sottosegretario e del relatore. Quindi le mie preoccupazioni non solo non sono scemate, ma anzi si sono accresciute; sembra che si apra uno scenario nel quale avremo bisogno di tutta la nostra fortuna e di tutta la nostra buona volontà per riuscire ad arrivare ad una conclusione.

Credo che ormai la Padania sia la zona del mondo più intasata dal punto di vista del traffico, e se fino ad oggi abbiamo lanciato allarmi assolutamente inascoltati, adesso ci sono i dati di fatto. Ricordo che il Nord-Est è cresciuto in termini di PIL nel 2000 meno di tutte le altre regioni italiane, proprio perché ormai ci sono gli industriali che non possono più prendere ordini non perché non sono più in grado di produrre, ma perché non sono più in grado di spedire le merci, né per strada né per ferrovia. Ebbene, ci troviamo di fronte ad una situazione che, anziché muoversi verso una soluzione, va ad intricarsi sempre di più. Cosa dobbiamo fare? Ringraziamo e buona notte. Ormai questi cinque anni sono passati così;

non ci resta altro che sperare nel futuro. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Germanà*).

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*.
Rivolgendomi al collega Castelli vorrei dire che io non so cosa faranno i concessionari e cosa accadrà in sede giurisdizionale. Nel frattempo, però, i lavori potranno andare avanti e le opere realizzarsi, a differenza di quanto avviene oggi, perché i contenziosi stanno rallentando la realizzazione delle opere; si veda, ad esempio, ciò che è accaduto sulla tratta Roma-Napoli per due volte consecutive.

Mi consenta inoltre di ricordare che non ho sentito una parola di apprezzamento per un fatto fondamentale: applicando questo meccanismo, richiesto dalle stesse Ferrovie dello Stato, la relazione tecnica dice che si risparmierebbero circa 2.300 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 121.1008, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori, identico all'emendamento 121.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1010, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 121.1011 e 121.1012 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 121.1013, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1014, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1015, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1016, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1017, presentato dal senatore Laura Baldassare e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.1018, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1019, su cui il senatore Bornacin ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 121.1020 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1021.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.1021, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1022.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.1022, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1023, su cui il senatore Bornacin ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.1023, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1024.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.1024, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 121.1025 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.1026.

Vorrei informare il senatore Bornacin che, se non sarà approvata la prima parte di tale emendamento, sino alle parole «entro il 30 aprile 2001», sarà precluso il suo emendamento 121.1028, per il quale aveva chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Vorrei sapere, pertanto, se richiede la medesima votazione anche per la prima parte dell'emendamento 121.1026.

BORNACIN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell'emendamento 121.1026, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, sino alle parole «entro il 30 aprile 2001».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 121.1026 e l'emendamento 121.1028.

Senatore Pizzinato, le chiedo se accoglie l'invito a trasformare in ordine del giorno il suo emendamento 121.1027.

PIZZINATO. Signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 958 del senatore Pizzinato impegna il Governo per la ripartizione delle risorse ad assicurare i necessari finanziamenti alla realizzazione di tali opere in materia di trasporto ferroviario.

Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Vedovato se accetta la modifica proposta dal Sottosegretario al suo emendamento 121.1500.

VEDOVATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 121.1500 (Nuovo testo), presentato dai senatori Vedovato e Carpinelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 121.2000, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 121.2001.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 121.2001, presentato dai senatori Castelli e Moro, fino alle parole «e sono finalizzati».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 121.2001 e l'emendamento 121.2003.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 121.2002.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 121.2002, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 121.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, sembra così difficile poter prendere la parola su un argomento che sembrerebbe sfuggire all'interesse anche delle opposizioni e di chi si riferisce molto spesso a problematiche particolari relative all'isola da cui proviene.

Credo che sia encomiabile lo sforzo che la collettività nazionale ha deciso di fare a partire dal 1992 per dotare il Paese di una rete ferroviaria moderna e all'altezza dei tempi che risolvesse i tanti problemi della mobilità di persone e merci. Il sottosegretario Angelini ricorda che nel 1992, quando si discusse questo argomento in Commissione trasporti, quasi tutti si dichiararono favorevoli a questa iniziativa. Però, vanno certamente ribaditi l'importanza e il consenso all'operazione Alta velocità o Alta capacità, comunque la si voglia definire, senza dimenticare di denunciare il notevole ritardo da parte del Governo nel mandare avanti le procedure.

Non contesto il fatto che la nuova procedura possa essere migliore della precedente, con la quale nel 1992 si concordava con il *general contractor*. Tuttavia, credo vada detto che se doveva essere fatta una modifica al sistema di affidamento dei lavori, la si poteva già fare tre o quattro anni fa.

Ma dopo aver espresso il parere favorevole per l'operazione ammodernamento delle ferrovie, devo contemporaneamente ricordare che in una parte non secondaria dell'Italia, che rappresenta il 10 per cento del suo territorio, non solo non c'è un ammodernamento nel senso dell'Alta velocità, ma si stanno tagliando servizi straordinari. Mi riferisco ai traghetti delle Ferrovie dello Stato tra Golfo Aranci e Civitavecchia. Le Ferrovie dello Stato hanno deciso di eliminare questo servizio, il che comporta un danno gravissimo per la nostra regione. Intanto, determina il fatto che diventeremo l'unica regione d'Italia che non può mettere le proprie merci su un vagone ferroviario e farle scaricare a Düsseldorf, o in qualunque altra parte d'Europa. Voglio denunciarlo, perché è gravissimo che le Ferrovie dello Stato, da un lato, vadano a superammodernare il sistema di

trasporto su rotaia e, dall'altro, sopprimano servizi essenziali a parti non irrilevanti del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 121, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 121.0.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 121.0.1001, presentato dal senatore Camber e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 49 e 50 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 122, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 122.1000, 122.1001 e 122.1001a.

Circa l'emendamento 122.1003, invito i presentatori a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno; diversamente il parere è contrario.

Infine, parere favorevole sugli emendamenti 122.9000 e 122.1002 del Governo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 122.1000, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 122.9000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 122.1001, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 122.1001a, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 122.1002 (Testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 122.1003, presentato dal senatore Meluzzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto l'articolo 122, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 123, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, alcuni emendamenti tendono a riformulare l'articolo 123, che in effetti appare di difficile comprensione, perché il comma 1 fa un'affermazione pleonastica, mentre il comma 2 rinvia ad una sorta di obbligatorietà da parte delle società autostradali a destinare finanziamenti al fondo per il «Restauro Italia» – su cui insiste un disegno di legge non ancora approvato – e che potrebbe portare, così come è formulato, quelle società autostradali a rinunciare ad interventi.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 123, perché secondo me è la soluzione più corretta, presentando l'emendamento 123.8000.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 123.8000, presentato dal relatore, soppressivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 123.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 123, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, dobbiamo pareggiare i conti. Si tratta dell'istituzione di un ente geopaleontologico, su cui esiste

un disegno di legge già approvato dal Senato. Il parere è favorevole, purché la seconda parte dell'emendamento reciti: «*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni: 2001: - 500; 2002: - 500; 2003: - 500*».

Inoltre, questo emendamento andrebbe spostato al successivo articolo 125, al quale vengono riferiti altri interventi riguardanti la materia.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, è d'accordo con la proposta del senatore Giaretta, di rinviare l'emendamento 123.0.1000 all'articolo 125?

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 124, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che portano la mia firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vi è innanzitutto una prima serie di emendamenti che affrontano la questione di ulteriori interventi di riconoscimento dell'esonero dei contributi sociali. Ricordo che in un emendamento approvato nei primi articoli abbiamo effettuato un intervento che porta la riduzione a 0,8 punti percentuali.

Pertanto, invito i presentatori al ritiro degli emendamenti da 124.1000 a 124.1006, diversamente il parere è contrario. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti e favorevole all'ordine del giorno n. 82.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme al relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 82.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

D'ALÌ. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore in quanto in Commissione bilancio, come è stato ricordato, abbiamo modificato la norma originaria della Camera, portando un ulteriore esonero a 0,4 punti percentuali, il che assorbe quei casi di alcune tipologie di contratto di lavoro che non avrebbero potuto beneficiare dello sgravio complessivo dello 0,8 per cento. Con la modifica apportata in Commissione, ritengo che tutte le attività lavorative possano effettivamente usufruire dello sgravio dello 0,8 per cento. Pertanto, ritiro gli emendamenti 124.1000 e 124.1005.

MORO. Ritiro il mio emendamento 124.1001.

DE LUCA Michele. Anch'io ritiro il mio emendamento 124.1004.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 124.1002, 124.1003, 124.1006 e 124.1007 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 124.1008, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 124.1009, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 124.1010, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 124.1011 e 124.1012 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 124.1013, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 124.1014, presentata dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole «dovuti all'INAIL».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 124.1014 e gli emendamenti 124.1015 e 124.1018.

Metto ai voti l'emendamento 124.1016, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 124.1017, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 82 non verrà posto in votazione.

STANISCIÀ. Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno n. 82, perché lo ritengo giusto, anche a nome dei colleghi Viserta Costantini e Di Orio.

PIREDDA. Anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 124.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 125, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, l'articolo 125 riguarda il disinquinamento, la bonifica e il ripristino ambientale, un tema sul quale già in Commissione abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione.

Generalmente i nostri emendamenti tendono a sopprimere le parti sulle quali riteniamo opportuno esprimere la nostra contrarietà.

Interverremo in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, avendo comunque espresso, con questa mia breve dichiarazione, le considerazioni di carattere generale che ci hanno indotto a presentare emendamenti soprattutto soppressivi.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare i nostri emendamenti. A nostro avviso, per gli oneri di disinquinamento dei siti industriali sarebbe preferibile provvedere utilizzando o gli accantonamenti civilistici o i crediti d'imposta. In caso contrario, si continuerà a fare fronte a tale situazione ricorrendo alle risorse pubbliche senza giungere al risultato, da tutti desiderato, della bonifica dei siti.

Con questo intendo illustrati tutti i nostri emendamenti.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 125.1026 in quanto, essendo stata parzialmente accolta in Commissione l'esigenza che con lo stesso intendevo porre ritengo che, con lo sforzo compiuto in quella sede, si sia data, di fatto, una risposta, ancorché parziale ma comunque significativa, al problema da me sollevato.

Insisto, invece, per la votazione dell'emendamento 125.1038, che do per illustrato.

RONCHI. Signor Presidente, vorrei illustrare soltanto uno degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, che credo meriti un chiarimento, essendo stato criticato e quindi respinto in Commissione per difetto di copertura; mi riferisco all'emendamento 125.1068.

Do, invece, per illustrati tutti gli altri nostri emendamenti.

L'emendamento 125.1068 concerne l'istituzione di due segreterie tecniche per il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne, entrambi recentemente istituiti presso il Ministero dell'ambiente a seguito della sua riorganizzazione in nuove Direzioni.

A mio giudizio, è molto utile che anche questi Servizi, come altri, siano dotati di segreterie tecniche e di esperti in grado di supportare l'azione da svolgere, senza con ciò gonfiare eccessivamente gli organici, peraltro molto ridotti, del Ministero.

Per quanto riguarda la copertura, avanzo ora una proposta di modifica, che invito il Governo e il relatore a prendere in considerazione. Invece di prevedere la copertura in tabella C, che sarebbe improprio, propongo di ridurre di pari importo, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la tabella A relativa al Ministero dell'ambiente.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 125.1033 (Nuovo testo).

GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei illustrare una riformulazione dell'emendamento 125.1048, che è coordinato all'emendamento 125.1044, il cui testo consegno alla Segreteria.

Si tratta di una riformulazione che, in sostanza, riguarda il caso di Bagnoli; si ripristina il testo normativo approvato a suo tempo dal Senato, ma con alcune modifiche per renderlo coordinato con il testo, molto diverso e più ridotto, approvato dalla Camera.

L'emendamento 125.1044 rimane invariato ma nell'emendamento 125.1048 deve essere precisato in modo esplicito quali commi del vecchio articolo 1 del decreto su Bagnoli vengono abrogati; inoltre, si modifica la parte che prevedeva il subentro – questa era l'espressione utilizzata, peraltro non chiarissima – del comune di Napoli nella bonifica ed il successivo affidamento, secondo determinate norme, del prosieguo della bonifica.

In questo modo si ripristina un testo molto più vicino al precedente approvato dal Senato, stabilendo semplicemente che il comune di Napoli diventa titolare. Tutto il resto rimane invariato. Consegno agli uffici il testo scritto della riformulazione.

Inoltre, signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1068, testé illustrato dal senatore Ronchi.

MARINO. Signor Presidente, chiederei un po' di calma e di pazienza nell'esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 125.

In questo momento il senatore Giovanelli ha annunciato una nuova formulazione dell'emendamento 125.1048, primo firmatario il senatore Capaldi, al quale ho presentato il subemendamento 125.1048/2000: rispetto al nuovo testo proposto dal senatore Giovanelli ho presentato un nuovo subemendamento.

Inoltre, io e il senatore Albertini abbiamo presentato gli emendamenti 125.1052 e 125.1055 che si riferiscono, ovviamente, al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non so come procederemo nell'esame degli emendamenti che dovrebbero essere votati nella successione predisposta nelle bozze di stampa. Pertanto, vorrei cogliere l'occasione per dare almeno ragione degli emendamenti da noi presentati.

In particolare, l'emendamento 125.1052 intende sopprimere i commi 14 e 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Ci sembra un'esagerazione il fatto che non solo si autorizzi il Governo a modificare con un regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988, tutta la legislazione vigente ma che lo si autorizzi addirittura ad abrogare, sempre con regolamento, uno dei principi fondamentali stabiliti dalla legge vigente, cioè quello in base al quale le aree oggetto di bonifica, essendo acquisite ad un prezzo scontato, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

Non so come procederemo nella discussione. Pertanto, nel momento in cui passeremo alla votazione dell'emendamento 125.1048 (Nuovo testo) riprenderò la parola perché, ove dovesse essere approvato nel testo riformulato dal senatore Giovanelli, chiaramente abbandoneremo il testo approvato dalla Camera.

Pertanto, mi riservo di intervenire successivamente per meglio illustrare la nostra posizione.

FLORINO. Signor Presidente, ritengo impropria la decisione da parte del Presidente della Commissione ambiente di riformulare l'emendamento a firma Capaldi; questo perché, come si suol dire e come lei stesso sovente asserisce, la volontà del Parlamento è sovrana.

Devo, purtroppo, constatare che il Parlamento è sovrano qualche volta, altre volte è suddito. Infatti, il provvedimento (di cui era relatore il senatore Capaldi) relativo a disposizioni in campo ambientale, contenente l'articolo 24, lo abbiamo approvato qui in Senato dopo mesi intensi di dibattito presso la Commissione ambiente. Sono state predisposte audizioni, sopralluoghi nell'area occidentale di Napoli, confronti fra le forze politiche, per arrivare ad una decisione unanime che era quella di votare un testo ed attribuire la responsabilità ad un rappresentante della maggioranza, quale era il senatore Capaldi, di chiarire in esso tutto ciò che si doveva effettuare per completare la bonifica di Bagnoli.

Se prendessimo i resoconti stenografici noteremmo come gli stessi componenti della maggioranza, diverse volte, hanno denunciato che la Bagnoli S.p.A., la società che era stata delegata ad effettuare la bonifica, tutto aveva fatto fuorché, appunto, la bonifica. Pertanto, alla luce delle considerazioni che scaturivano dai confronti tra le forze politiche, dai sopralluoghi e dagli accertamenti si era arrivati alla conclusione, anche se drastica, di denunciare chiaramente la Bagnoli S.p.A. per non aver bonificato i suoli di Bagnoli.

I 350 miliardi previsti dalla legge si erano volatilizzati e ci apprestavamo a concedere altri 250 miliardi. La volontà del relatore, e di tutta la Commissione, era di abolire la Bagnoli S.p.A.; oggi, nostro malgrado, la troviamo di nuovo inserita nel testo in esame. Ecco perché parlavo della volontà sovrana di questo Parlamento che dopo mesi di lavoro viene meno, giacché esiste una volontà, o la sudditanza nei confronti del governatore di Napoli o di alcuni governatori di Napoli che intendono bonificare a loro modo e piacimento Bagnoli.

Questo emendamento riformulato non concede la possibilità di una ulteriore modificazione, ove necessario, poiché è previsto un *escamotage* che consente ai firmatari degli emendamenti di riformularli in Aula, senza che gli altri colleghi possano apportare modifiche. Lei stesso, caro presidente Giovanelli, insieme al senatore Capaldi – mi dispiace che ora non sia presente in quanto ammalato – ha tenuto a denunciare diverse volte lo sperpero del denaro pubblico; e allora, quale migliore occasione, come già si era manifestato, per dare al comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, la responsabilità della bonifica attualmente gestita dalla Bagnoli S.p.A.?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che sfugge la rilevanza dell'argomento e che solo per ordini di scuderia accettate questo compromesso riformulato, venendo meno al vostro impegno e al vostro voto di qualche mese fa; vi rimangiate quel voto e oltretutto inquinare la già inquinata Bagnoli con un provvedimento che mette in piedi un'attività molteplice di imprenditori che non hanno nulla di legale, tanto che i fatti lo hanno accertato, e che dà la possibilità a quel soggetto che voi avete espulso di rientrare e completare la bonifica con altri 250 miliardi.

Ma se questi miliardi – siamo a 600 miliardi – non servono ancora a bonificare Bagnoli, per quale motivo mantenete in piedi questa società? Dovete dirlo ai napoletani, ma soprattutto al Parlamento che aveva votato l'articolo 24 del provvedimento recante disposizioni in campo ambientale. Tutto ciò ancora una volta dimostra chiaramente che o c'è stato l'errore in precedenza o c'è la volontà di perseguire un diabolico piano che prevede l'asservimento nei confronti dei padroni di Napoli.

PELELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Sottoscrivo l'emendamento 125.1048 (Nuovo testo).

BOSI. Signor Presidente, illustro molto rapidamente gli emendamenti 125.1050 e 125.1051. Si tratta di due emendamenti che si escludono l'un l'altro e vorrei appunto accennare al motivo per cui, insieme al collega Ronchi, li abbiamo proposti. L'obiettivo cui essi tendono è di inserire tra le aree da bonificare, da rimettere in pristino nel campo industriale anche quelle ex minerarie.

Nella formulazione del primo emendamento si fa espresso riferimento all'isola d'Elba, un comparto minerario per il quale nessun intervento è mai stato effettuato, anche se l'attività estrattiva è già terminata da quasi quindici anni; nel secondo emendamento, invece, si fa un riferimento generico a tutte le aree ex estrattive minerarie. Quindi, se l'emendamento 125.1051, come noi auspichiamo, venisse approvato si riconoscerebbero anche alle aree devastate, spesso inquinate e comunque disastrose delle attività estrattive le stesse prerogative che hanno le aree industriali dismesse. Non credo di dover aggiungere altro, ritenendo che queste considerazioni siano largamente condivise da tutti i colleghi.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 125.1067 e 125.1072.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, lei è andato al di là delle mie speranze.

LORENZI. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 125.1056 e lo illustro brevemente.

Si tratta solo di uno scambio di proprietà tra alvei abbandonati a seguito di deviazioni di corsi d'acqua.

Praticamente, quindi, si propone lo scambio di proprietà tra gli alvei dei torrenti abbandonati dalle acque e quelli recuperati.

PRESIDENTE. Per ottenere ciò, non basta il codice civile?
I restanti emendamenti si intendono illustrati.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, intervengo per sottolineare la presenza di un dato quanto mai allarmante che è presente anche nella nuova formulazione dell'emendamento 125.1048. Mi riferisco al fatto che il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e quindi i suoi tecnici, ossia coloro che hanno evidenziato quello che ha rappresentato un vero e proprio collasso della Bagnoli S.p.A per quanto riguarda il piano di bonifica di Bagnoli, che hanno denunciato i ritardi, le insufficienze e le inefficienze che si sono verificate nella bonifica eterna di Bagnoli, in base al suddetto emendamento vengono di fatto eliminati. Ripeto, in pratica vengono cacciati quelli che hanno denunciato lo scandalo della bonifica infinita di Bagnoli!

Questo dato da solo già suscita non poco allarme; a ciò, si aggiunge anche il fatto che il comune ha in realtà vagheggiato la formazione di una società di trasformazione urbana. La società cui si riferisce l'emendamento in esame non è stata ancora presentata al consiglio comunale di Napoli. Per quanto è dato di sapere, questa società sembrerebbe muovere gli stessi

passi di un'altra struttura dello stesso tipo che doveva trasformare e riconvertire l'area orientale della città e che invece nell'arco di due - tre anni non ha trasformato né riconvertito nulla, non ha investito una lira e non ha prodotto niente di decente sul piano progettuale.

Con questa riformulazione dell'emendamento riconfermiamo l'azzeramento del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza aprendo in tal modo le porte a tutti i traffici - che in questi casi si verificano - all'interno delle strutture che saranno rifondate e che dovrebbero bonificare l'area di Bagnoli.

Nello stesso tempo entra e partecipa da protagonista in questa presunta bonifica di Bagnoli il comune di Napoli, che ha dimostrato negli ultimi sette anni non solo di non essere in grado di trasformare un'area della città, ma neanche di dotarsi di un piano regolatore, né di attuare una qualsiasi politica di bonifica ambientale o urbanistica. La competenza del comune di Napoli in questo campo equivale allo zero, anzi è una competenza che punta al negativo e non al positivo.

Rimane ancora, in questa nuova riformulazione, il fantasma di una Bagnoli S.p.a che fino ad oggi non si è certo coperta di gloria, poiché in realtà si punta a fare in modo che gli stessi gruppi di pressione che fino ad ora hanno realizzato ben poco a Bagnoli continuino a controllare un'opera di risanamento che - è bene che i colleghi lo sappiano - non ha risanato nulla, anzi ha creato inquinamento e devastazione ambientale anche in aree quali ad esempio quella della cittadella universitaria. Essa è stata letteralmente distrutta, quanto alla disponibilità di ben 26 ettari, dai residui della presunta bonifica di Bagnoli che sono stati depositati sul suolo della cittadella universitaria. Questi sono i guasti che sono stati provocati!

Si vagheggia anche la realizzazione, sempre a Bagnoli, di un porto turistico, con la presenza di barche a vela e certo non si comprende quale significato abbia questo intervento.

Si vagheggia, inoltre, la ristrutturazione di un molo che dovrebbe diventare una sorta di braccio della città proteso nel mare. Finora sono tutti vagheggiamenti; di concreto vi è solo il progetto del comune di Napoli di realizzare torri di 15 piani, da destinare ad uso abitativo, in quella che avrebbe dovuto essere un'area salvaguardata dal punto di vista ambientale e bonificata con riguardo all'assetto urbanistico; un'area che avrebbe dovuto essere utilizzata per insediamenti di altissimo livello nel campo della ricerca scientifica e del turismo.

Quanto si sta verificando dimostra che la presunta bonifica di Bagnoli, dopo aver assorbito 600 miliardi, non sortirà alcun effetto perché rimarranno irrisolti il problema della colata a mare e quello del giacimento di amianto. Gli impianti ex Eternit, siti nell'area di Bagnoli, sono il più pericoloso giacimento di amianto a cielo aperto di un'area ex industriale in Europa. Per il giacimento di amianto di Bagnoli non è stata progettata sinora alcuna seria azione di bonifica.

Forza Italia aveva avanzato la proposta di vendere le aree di Bagnoli al miglior offerente, detraendo gli investimenti pubblici. L'emendamento è

stato bocciato dalla maggioranza che ha, ancora una volta, preferito al massimo della trasparenza l'opacità dei traffici sotterranei delle società di bonifica, che appaiono e scompaiono, della presenza del comune di Napoli e di una bonifica interminabile. Ripeto che non si è ancora messo mano al giacimento di amianto più tossico d'Europa in un'area ex industriale. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'ex ministro Ronchi e dei componenti la Commissione ambiente sull'emendamento 125.1048/1. L'allora ministro Ronchi ritenne di accogliere la richieste dei componenti la Commissione ambiente, comprendendo la parte di proprietà privata dell'area industriale di Bagnoli nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998. Qui si commette uno dei più grandi imbrogli, si perpetra una truffa nei confronti del buonsenso e della buona fede dei senatori e dell'intero Senato. Mi spiego: si spendono 600 miliardi per una bonifica parziale che riguarda i suoli dell'ex Italsider e di Eternit.

So a chi appartengono i suoli dell'area occidentale di Bagnoli di proprietà privata e lo sapete anche voi; facciamo finta di ignorarlo, anche per non coinvolgere qualche senatore che si presta al gioco. Poiché anche quella parte doveva essere bonificata, in virtù dell'attenzione della 13^a Commissione ambiente, si ritenne di inserire nel relativo piano, con la lettera *p*), anche le aree industriali di Napoli Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426. L'onorevole ex Ministro lo ricorderà bene.

Oggi improvvisamente sono presenti nella parte finale dell'emendamento Sesto San Giovanni e altre aree industriali che devono godere di quel tipo di intervento e scompare letteralmente quella parte di area industriale dismessa ex Cementir. Io so perché e dovrebbero saperlo anche i colleghi senatori: si tratta di uno dei maggiori imprenditori e capitalisti d'Italia, proprietario anche di 4 o 5 testate di giornali famosi.

Questo è il gioco cui si presta il Senato e la Commissione ambiente, anche lei ex ministro Ronchi. Questo significa asservirsi ed essere asserviti alla logica del potere di un uomo, di un signor imprenditore che, dopo aver fatto bonificare dei suoli con l'intervento dello Stato, con una spesa di 600 miliardi, fino ad arrivare al confine di quella proprietà privata, in virtù di questa bonifica e con i suoli rivalutati, può venderli come vuole e a quanto vuole.

Questa norma glielo proibiva. Voi l'avete eliminata: siete complici di questo imbroglio! (*Applausi dai Gruppi AN, FI, LFNP e CCD e dei senatori Gubert e Di Benedetto*).

PRESIDENTE. So che qualcun altro vorrebbe intervenire, ma non abbiamo tempo. Non posso dare la parola all'infinito; non possiamo aprire

una discussione generale su questo articolo, a meno che il Governo non proponga di stralciarlo per aprire una discussione di carattere generale in occasione diversa dalla legge finanziaria. Questa segue i tempi che sono stati concordati dalla Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP e CCD e del senatore Gubert*).

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1000, 125.1001, 125.1002, 125.1005, 125.1007, 125.1008, 125.1009, 125.1010, 125.1011, 125.1012, 125.1013, 125.1015, 125.1018, 125.1019, 125.1020, 125.1021, 125.1022, 125.1024, 125.1025, 125.1026, 125.1027, 125.1031, 125.2000 e 125.1032.

Per quanto riguarda l'emendamento 125.1033 (Nuovo testo), invito, per motivi di copertura, il senatore Pinggera ad accantonarlo perché dovrò inserirlo all'articolo 131, con una diversa copertura. In sede di coordinamento sarà eventualmente riportato nel luogo giusto.

In relazione all'emendamento 125.1034, che risulterebbe ritirato, i proponenti mi hanno segnalato che vorrebbero mantenerlo, avendo concordato una soluzione con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quindi esprimerei parere favorevole se si modificasse la parte finale, sostituendo le parole: «e di lire 2.000 milioni a decorrere dal 2002», con le seguenti: «, 1.000 milioni nel 2002 e 1.000 milioni nel 2003», prevedendo che la spesa sia a carico della tabella A del Ministero delle politiche agricole e forestali, anziché del Ministero dell'ambiente.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 125.1035, 125.1036, mentre invito il presentatore a trasformare l'emendamento 125.1037 in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1038, a condizione che sia prevista la modifica degli oneri finanziari per il 2002 e 2003 da «1000» a «500» a carico della tabella del Ministero dell'ambiente.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 125.1039, 125.1040, 125.1041, 125.1042 e 125.1043. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1044 e parere contrario sugli emendamenti 125.1045, 125.1046 e 125.1047. Sul subemendamento 125.1048/2000 credo sia stata predisposta una riformulazione; quindi invito al suo ritiro per poi giudicare il nuovo testo. Esprimo parere contrario sul subemendamento 125.1048/1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1048, con le modifiche introdotte. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1049 e 125.1050. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1051. Invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 125.1052, in quanto dovrebbe esservi un apposito subemendamento. Esprimo parere contrario sull'emendamento 125.1054. Invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 125.1055. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1056, 125.1057 e 125.1058.

Invito a trasformare l'emendamento 125.1059 in un ordine del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 125.1060. Anche l'e-

emendamento 125.1062, trattandosi di una vecchia finalizzazione già affrontata in precedenti finanziarie, sarà inserito nel maxiemendamento all'articolo 131. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1063, 125.1064, 125.1065, 125.1066 e 125.1067. Mi rimetto al Governo per l'emendamento 125.1068; nel caso in cui il Governo esprimesse su di esso parere favorevole, rilevo che la copertura non può essere accettata e deve essere posta a carico del Ministero dell'ambiente. Mi rimetto al Governo anche per gli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1071. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1072, 125.1073, 125.1074, 125.0.1000, 125.0.1001, 125.0.1002, 125.0.1003, 125.0.1004, 125.0.1005 e 125.0.1006.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda questioni che sono state specificamente riferite alla posizione del Governo stesso, invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 125.1045, con eventuale trasformazione di tale proposta modificativa in ordine del giorno. Circa l'emendamento 125.1068, su cui il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere favorevole, concordando con il relatore (ma mi sembra che gli stessi proponenti avessero già avanzato una proposta in tal senso) sul fatto che la copertura non può essere individuata «alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze», ma deve essere individuata alla tabella A, Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda gli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1071, il Governo esprime parere favorevole.

Su tutti gli altri emendamenti, il Governo concorda con il parere del relatore.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei sapere se l'emendamento 125.1048 (Nuovo testo), illustrato dal senatore Giovannelli, reca le firme di tutti i presentatori del vecchio testo.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, se un senatore non esprime una volontà contraria, i presentatori dell'emendamento modificato si intendono firmatari del nuovo testo.

CARCARINO. Signor Presidente, se così stanno le cose, vorrei pregarla di cancellare la mia firma perché non concordo né sul metodo di procedere né sul merito dell'emendamento. A mio avviso, è opportuno ripristinare il testo del comma 5 dell'articolo 24 del disegno di legge n. 3833-A (Bonifica di Bagnoli), votato da quest'Assemblea il 26 luglio del 2000. Personalmente non mi presto ad alcun giochetto: o cancelliamo

la Bagnoli S.p.A., che è stata l'esempio peggiore della peggior bonifica che si potesse realizzare (*Applausi del senatore Peruzzotti*), o ritiro la firma all'emendamento. Se l'emendamento dovesse rimanere nel testo originario voterò a favore, a meno che chi ha presentato il nuovo testo e non si è confrontato con me, ed evidentemente anche con altri, non voglia riproporre per intero il comma 5 dell'articolo 24 del disegno di legge n. 3833-A.

Non sono più disponibile a giochini e giochetti. Non si può cambiare di continuo. Capisco che la politica è qualcosa di dinamico, ma qui siamo di fronte ad un fatto: a luglio abbiamo votato un testo, sul quale abbiamo lavorato oltre un mese per portare maggioranza e opposizione a varare un provvedimento coerente e rispettoso delle diverse posizioni, oggi qualcuno si sveglia e stravolge tutto.

Io non ci sto, signor Presidente! Starò qui fino al termine dell'esame della finanziaria, ma non accetto *diktat* da parte di nessuno. Voterò contro questo emendamento che non condivido affatto. Non si può permettere a società come la Bagnoli, che già si è presa 410 miliardi e ha dimostrato un'incapacità totale nel bonificare suoli che aspettano di essere bonificati da tempo, di ottenere altri soldi (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*).

Io non ci sto, e mi auguro che anche i colleghi che hanno sottoscritto questo emendamento si alzino e la smettano di stare tranquilli! Piuttosto che una finanziaria ragionieristica occorre dar vita ad una finanziaria politica, e su questo testo la politica non c'è.

Signor Presidente, la prego di cancellare la mia firma da questo emendamento e le chiedo, se è possibile, di intervenire sul subemendamento presentato dal senatore Florino, del quale vorrei proporre una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, quando arriveremo a quell'emendamento potrà fare il suo intervento.

Abbiamo illustrato gli emendamenti, ascoltato i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, ora, emendamento per emendamento, chi ritiene di dover intervenire in dichiarazione di voto potrà farlo al momento opportuno, altrimenti diamo luogo ad una nuova discussione generale.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, gradirei conoscere e leggere il contenuto della nuova riformulazione dell'emendamento del senatore Giovanelli.

PRESIDENTE. Senatore Moro, il senatore Giovanelli lo ha letto e lo ha commentato.

MORO. Signor Presidente, gradirei poterlo leggere personalmente.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'emendamento è stato distribuito?

MORO. No, non è stato distribuito.

PRESIDENTE. Distribuiamolo a più di un senatore, perché altrimenti non possiamo andare avanti.

MORO. Nel frattempo, signor Presidente, proporrei di accantonare l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti e di passare all'esame dell'articolo successivo.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, non conosco il contenuto dell'emendamento del senatore Giovanelli, però dall'intervento del senatore Carcarino mi sembra che non si tratti semplicemente di una riformulazione ma di un cambiamento notevole del testo.

Mi sembra che il senatore Giovanelli non sia né relatore, né rappresentante del Governo, quindi vorrei capire a quale titolo viene accettato questo emendamento. Se tutti noi estensori di emendamenti li riformulassimo, non credo che lei, signor Presidente, accetterebbe di buon grado una simile prassi. Quindi, vorrei capire se si tratta veramente di una riformulazione o di un nuovo emendamento e, in tal caso, a che titolo viene accettato.

PRESIDENTE. Cerchiamo di procedere con l'esame emendamento per emendamento e non facendo una discussione generale. Quando arriveremo all'emendamento del senatore Giovanelli, vedremo anche la sorte che avrà.

Onorevole relatore, su quest'articolo la problematica non è semplice. Da parte del senatore Moro è stata avanzata una proposta di accantonamento, naturalmente a breve, perché non posso accantonare una serie di emendamenti senza tornarci sopra e vedere di definirli. Se lei è d'accordo, potremmo accantonare l'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti e passare al successivo.

GIARETTA, *relatore*. Come vuole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, dispongo un breve accantonamento dell'articolo 125 e dei relativi emendamenti, compresi quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

Passiamo all'esame dell'articolo 125-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 125-*bis*.1000 tende a portare nella competenza delle regioni – per quanto possibile, stante l'attuale situazione – gli interventi in tema di sviluppo e di patti territoriali. Il Governo è partito all'inizio con una prospettiva molto centralista e centralizzata, in cui tutto il sistema dei patti territoriali veniva governato dal centro; poi, un po' alla volta, si è convinto della macchinosità di tale sistema e sta procedendo al coinvolgimento delle regioni. In questo caso, la competenza è per i patti territoriali relativi all'agricoltura e alla pesca. Ricordo che l'agricoltura è materia di competenza delle regioni da lungo tempo.

L'emendamento pertanto propone che sia il Ministero del tesoro ad approvare i piani ma su proposta della regione. Ciò significa che la regione riconosce quei piani utili per lo sviluppo del proprio territorio per quanto riguarda le due materie in questione e che poi, quando si è proceduto all'approvazione dei patti territoriali, i fondi siano trasferiti alle regioni che provvedono all'amministrazione.

Credo che non si può da un lato trasferire alle regioni numerose competenze con atti già in via di effettuazione, per l'applicazione del famoso provvedimento Bassanini, e poi perseguire dall'altro, in questo caso, una prospettiva strettamente centralista, che non ha solo il difetto di essere tale, ma anche quello di rendere molto macchinoso e poco efficace l'intervento stesso.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 125-*bis*.1002 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno (di cui peraltro ho già consegnato una copia alla Presidenza): «Il Senato, impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare che, a partire dal 2001, una quota triennale non inferiore a 500 miliardi sia destinata ai contratti di programma nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, di cui all'articolo 2, comma 203, legge n. 662 del 1996, integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 173 del 1998 a valere sulle dotazioni recate alla tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse, di cui alla legge n. 208 del 1998».

Chiedo al Governo – non so se devo rivolgermi al sottosegretario Morgando o al ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio – di assumere un impegno formale su questo ordine del giorno, che ha una grandissima importanza affinché anche l'agricoltura, il settore agroalimentare e la pesca partecipino alla programmazione dal basso, agli strumenti della programmazione negoziata, così come è avvenuto per i patti territoriali. Ci sono tanti contratti di programma portati avanti dagli imprenditori nei vari territori del nostro Paese, quindi è necessario che una quota consistente dello stanziamento venga assicurata ai contratti di programma nel settore agricolo.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ho l'esigenza di illustrare l'emendamento 125-*bis*.0.1000, che ha contenuto e finalità rilevanti. Sono sicuro di suscitare su questo argomento l'attenzione dei colleghi.

Si tratta dei patti territoriali, uno strumento di contrattazione negoziata che, dopo una fase di avvio difficile per la complessità della procedura, ha consentito l'insediamento di nuove imprese, dando garanzia di nuova occupazione. Ebbene, questi patti territoriali, che sono quelli di prima generazione, derivano dalla delibera CIPE del 12 luglio 1996; essi riguardano, tra gli altri, le Madonie, Brindisi, Miglio d'Oro, Nuoro, Benevento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, ed hanno portato sviluppo e possibilità di promozione per avere nuova occupazione.

Vorrei illustrare la proposta contenuta in questo emendamento, che invito il Governo a valutare – se vuole e se può – positivamente. In questi patti territoriali si stanno effettuando le rimodulazioni per quella quota iniziale che è rimasta non utilizzata (e che quindi ha suscitato non soltanto una nuova concertazione degli interessi locali, ma attese diverse di quegli imprenditori che nella prima fase non credevano a questo strumento o erano perplessi) e si sta verificando la presentazione di numerosi progetti. Si richiede pertanto di far stipulare protocolli aggiuntivi nel limite del 50 per cento del finanziamento iniziale. Questo determina, considerato che si tratta di aree ormai promettenti, la possibilità di avere finanziamenti e investimenti privati immediati, perché in questi patti territoriali sono stati presentati numerosissimi progetti. Per questo si dovrebbe soltanto utilizzare il 2 per cento della somma di 20.000 miliardi che è stata stanziata per le aree depresse.

Nel secondo comma si propone di finanziare i servizi resi dalle società e dai responsabili dei patti territoriali, che non hanno alcun finanziamento pubblico. Non ci sarebbe maggiore spesa, ma si renderebbe questa spesa ammissibile nei rendiconti delle singole imprese.

Spero che su questo emendamento sia espressa una valutazione positiva. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Germanà).*

GERMANÀ. Desidero sottoscrivere l'emendamento 125-bis.0.1000.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 125-bis.1000. L'emendamento 125-bis.1002 è stato trasformato in ordine del giorno e potrebbe essere accolto. Invito i presentatori dell'emendamento 125-bis.0.1000 a trasformarlo in ordine del giorno. In questo caso, potrebbe essere accolto.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo condivide il parere espresso dal relatore. Anche se non è mia intenzione rallentare i lavori del Senato, vorrei comunque motivare il parere, trattandosi di una questione importante. Il tema posto dal senatore Gubert con l'emendamento 125-bis.1000 è un tema reale sul quale il Governo sta operando. Introdurre oggi l'obbligo di regionalizzazione dei patti agricoli presentati

e valutati nella graduatoria entro il 30 giugno, comporterebbe un eccessivo ritardo rispetto all'erogazione di queste risorse. In ogni caso vorrei assicurare al senatore Gubert che, nell'ambito di un processo di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata, il tema dei patti agricoli è pienamente inserito nell'ambito di tale processo.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda gli emendamenti di cui il relatore ha chiesto la trasformazione in ordini del giorno; in particolare, mi riferisco all'emendamento posto dal senatore Montagnino che non può essere valutato disgiuntamente dal processo di regionalizzazione in atto. Quindi, l'eventuale possibilità di adottare le soluzioni proposte dovrà essere valutata nella delibera del CIPE che definirà le modalità delle nuove procedure relative agli strumenti della programmazione negoziata.

GUBERT. Prendo atto con piacere della dichiarazione del sottosegretario Morgando.

Vorrei ricordare che si tratta di una battaglia sulla quale mi sono impegnato sin dall'inizio. In ogni caso, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, accoglie l'invito del relatore e del Governo a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

MONTAGNINO. Sì, Signor Presidente, anche se sono convinto che il Governo ritornerà su tale questione.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accolgo i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 958 e 959, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 125-*bis*, che diventerà articolo 126.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 127 e dell'allegata tabella 1.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, propongo l'accantonamento degli articoli 127, 130 e 131 perché, secondo quanto concordato in Commissione per semplificare i lavori dell'Aula, conto di depositare un emendamento soppressivo al riguardo.

PRESIDENTE. Possiamo rimandare l'esame di questi articoli alle ore 21.00, con l'inizio della seduta notturna, perché non vorrei che con tutti questi accantonamenti alla fine rimanessero troppi articoli da esaminare. Ricordo che bisogna ancora affrontare varie problematiche tra cui quella relativa alla scuola, quella relativa ai lavoratori socialmente utili nonché quella relativa alla sanità. Non sono problemi di poco conto. Ho necessità

di sapere quando sarà possibile esaminare gli articoli accantonati e metterli in votazione.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo relativo alle problematiche in materia di sanità potrà essere discusso quando lei lo ritiene opportuno, mentre per quanto riguarda i tre articoli ai quali facevo riferimento vi è una certa complessità anche in relazione alle coperture necessarie. Pertanto, per il relatore la soluzione ideale potrebbe essere quella di presentarli all'inizio della seduta antimeridiana di domani, mentre questa sera ritengo che il Governo sia in grado di dare una risposta alle altre questioni accantonate.

PRESIDENTE. La questione relativa a Bagnoli quando verrà esaminata?

GIARETTA, *relatore*. Potrebbe essere esaminata anche subito.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, le faccio presente che si tratta di una questione abbastanza complessa di cui bisogna tener conto. La realtà di Bagnoli è stata inserita nella finanziaria, pur essendo già stata esaminata, discussa, approfondita ed approvata dal Senato. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e del senatore Gubert*).

Senatore Giovanelli, quando ritiene che se ne possa discutere, tenendo conto che esistono posizioni polemiche? Immagino che avrà avuto modo di ascoltare il senatore Carcarino e le ricordo che il senatore Marino ancora non è intervenuto.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, ritengo ci sia un motivo perché quando si tratta di Napoli le polemiche si alzano di tono. Faccio, però, presente che in breve tempo le cose potrebbero essere chiarite, ma ritengo ci sia bisogno di un accantonamento, seppur breve. Parlo anche a nome del primo firmatario dell'emendamento 125.1048, relatore del provvedimento approvato dal Senato, il senatore Capaldi, che è assente per malattia e solo per questo ho apposto la prima firma ad un emendamento che egli aveva presentato. Al momento è a casa affetto da polmonite ma è informato di tutto ciò che sta avvenendo.

Vorrei potermi mettere di nuovo in contatto con il senatore Capaldi, perché era il primo firmatario dell'emendamento e relatore sul provvedimento, e subito dopo potremmo aggiornarci sulla situazione.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, quando siete pronti lo comunicherete, tenendo conto che devo avvisare almeno un quarto d'ora prima

i senatori presenti in Aula in modo da renderli compartecipi, non solo della discussione, ma anche della votazione finale.

Restano pertanto accantonati gli articoli 127, 130 e 131 con i relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 128, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, gli emendamenti a firma Bianco mi sembra siano inammissibili poiché non hanno copertura, al contrario del nostro che ha invece una copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Un momento senatore Castelli, verifico immediatamente...

Gli emendamenti a firma Bianco risultano ammissibili, pertanto, possiamo procedere con l'esame.

BIANCO. Signor Presidente, potrei dare per illustrati i miei emendamenti. Tuttavia preferisco mettere al corrente l'Assemblea che essi - mi dispiace per il senatore Castelli, ma sono ammissibili, come del resto già sapevo - riguardano l'annoso problema della destinazione obbligatoria a cui sono sottoposti, in particolare, i viticoltori del Nord del Paese.

L'entità del contenzioso accumulato per inadempienze che hanno già originato massicce proteste di piazza dei vitivinicoltori sin dal 1988, e che perdura da quasi un decennio, ci impone di trovare una definitiva soluzione e chiudere, questa volta definitivamente, una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo, permettendo che le sanzioni comminate e riformulate siano sopportabili dai produttori.

La riduzione della sanzione che sto chiedendo risulta in perfetta linea con le disponibilità che a suo tempo il Governo ha concesso ai produttori viticoli e, trattandosi di somme che sono ancora da incassare dai produttori, non sussiste il problema di trovare la relativa copertura finanziaria. Pertanto credo che la riduzione possa essere concessa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i rimanenti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, in merito agli emendamenti da 128.1000 a 128.1003 mi rimetto al parere del Governo. L'emendamento 128.1004 è stato ritirato. Mi rimetto altresì al parere del Governo per quanto riguarda gli emendamenti da 128.1005 a 128.1011.

Per quanto riguarda gli emendamenti 128.0.1000, 128.0.1001 e 128.0.1002, invito i presentatori a trasformarli in ordini del giorno, diversamente il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno n. 59 il parere del relatore è favorevole, così come sul successivo ordine del giorno n. 78.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 128.1000, 128.1001, 128.1002, 128.1003; sugli emendamenti 128.1005 e 128.1006 l'orientamento del Governo sarebbe contrario, però al Governo risulta che il senatore Bianco abbia predisposto una riformulazione.

PRESIDENTE. La riformulazione si consegna alla Presidenza, indi al relatore e al Governo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Invito al ritiro degli emendamenti 128.1007 e 128.1008. Sull'emendamento 128.1009 il parere è contrario, così come sui successivi 128.1010, 128.1011, 128.0.1000, 128.0.1001, 128.0.1002.

Il Governo infine accoglie gli ordini del giorno nn. 59 e 78.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 128.1000, presentato dal senatore Bianco, fino alla parola: «diciottomila».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 128.1000 e gli emendamenti 128.1001, 128.1002 e 128.1003.

Ricordo che l'emendamento 128.1004 è stato ritirato.

È stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 128.1005, di cui do lettura: «Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra, come previsto dal presente comma".».

Sottosegretario Borroni, lei è d'accordo?

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, io ho un testo diverso che mi è stato consegnato nei giorni scorsi. Potrei avere una copia di questo nuovo testo?

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, posso anche dargliela, ma non è sufficiente, io devo distribuire il testo al relatore, al Governo e a tutti i senatori. Propongo pertanto di accantonare momentaneamente questo emendamento.

Sull'emendamento 128.1007 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

MORO. Signor Presidente, l'invito al ritiro è legato all'eventuale approvazione dell'emendamento 128.1006?

PRESIDENTE. L'emendamento 128.1006 subisce la stessa sorte dell'emendamento 128.1005.

Siccome dobbiamo ascoltare ancora il parere del relatore e del rappresentante del Governo sulla nuova formulazione dell'emendamento 128.1005, sospendiamo momentaneamente anche la votazione dell'emendamento 128.1006. Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento 128.1007 se accolgono l'invito al ritiro.

MORO. Sì, signor Presidente lo ritiriamo.

BIANCO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 128.1008.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 128.1009, presentato dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 128.1010, presentato dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 128.1011, presentato dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Sospendiamo momentaneamente la votazione dell'articolo 128.

Metto ai voti l'emendamento 128.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

BETTAMIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 128.0.1001.

BEDIN. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 128.0.1002.

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente all'emendamento 128.1005, sulla cui riformulazione, di cui darò di seguito lettura, il relatore ed il rappresentante del Governo devono ancora esprimere il proprio parere: «Non si dà seguito alle riscossioni coattive sui ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra, come previsto dal presente comma».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 128.1005.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MORO. Signor Presidente, credo di poter convergere sulla riformulazione dell'emendamento 128.1005 e ritirare l'emendamento 128.1006.

BEDIN. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter apporre la mia firma sull'emendamento 128.1005 (Nuovo testo).

PREDA. Signor Presidente, a nome anche del senatore Saracco chiedo di poter apporre la nostra firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 128.1005 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 128, nel testo emendato.

È approvato.

Essendo stati accolti, gli ordini del giorno nn. 59 e 78 (Nuovo testo) non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 129, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho unificato il contenuto degli emendamenti 129.0.1001 e 129.0.1002 in un nuovo testo che ho consegnato alla Presidenza all'inizio della seduta. Spero che sia stato distribuito.

Con questa nuova formulazione si indicano alcune modifiche alle norme per l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura che riteniamo indispensabili perché si possa effettivamente ottenere questa agevolazione per i nostri agricoltori. Ritengo peraltro che le modifiche apportate esentino l'emendamento dalla previsione di compensazioni.

Diamo per illustrati i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 129.1000, 129.0.1000 e 129.0.1001. Per quanto riguarda

l'emendamento 129.0.1002, è stata presentata un'ulteriore proposta che interviene ai fini di una semplificazione della norma, rispetto alla quale formulerei parere positivo.

PREDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREDA. Signor Presidente, chiederei ai presentatori del nuovo testo dell'emendamento 129.0.1002 di accogliere una rettifica al comma 1. Si tratta di sopprimere, dopo le parole «All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio, 1992 n. 185, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti», il seguente periodo: «Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati annulmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324».

L'emendamento è abbastanza importante perché recepisce i punti principali di una lunga discussione, svoltasi presso la Commissione agricoltura, su un testo, approvato unanimemente, relativo alla riformulazione della legge n. 185 del 1992.

Qualora i presentatori accolgano la modifica da me proposta e ove sia confermata la mancanza di problemi di copertura finanziaria, chiedo che all'emendamento siano aggiunte le firme del sottoscritto e dei senatori Scivoletto, Bedin, Piatti, Cortiana, Saracco, Barrile, Conte e Robol.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, lei converrà che è difficile seguire i lavori con questo sistema. Ci troviamo di fronte a riformulazioni, un senatore che parla ed espone altre cose, dobbiamo leggere le riformulazioni... Dobbiamo darci una regolata, altrimenti diventa difficile seguire l'iter, almeno da parte mia, perché, non essendo questo il settore di mia competenza, dovrei cercare di capire qualcosa, tra riformulazioni, ripresentazioni e modifiche chieste in corso d'opera.

PRESIDENTE. Senatore Moro, ha davanti a sé l'emendamento 129.0.1002 riformulato dal senatore D'Alì?

MORO. Adesso sì.

PRESIDENTE. Il senatore Preda è intervenuto per chiedere la soppressione di un periodo al comma 1; chiedo al senatore D'Alì se accoglie la proposta di modifica testé avanzata.

D'ALÌ. Accolgo la proposta di modifica del senatore Preda, volta ad eliminare il primo periodo, dopo l'apertura delle virgolette, del comma 1.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, la Commissione agricoltura ha discusso dell'argomento da molto tempo. La Sottocommissione ha licenziato un testo, il cui esame non è stato concluso perché la Commissione si è dovuta occupare di aspetti, alcuni dei quali sono stati recepiti in un emendamento presentato dal Governo; ma di ciò parleremo al momento opportuno.

Concordo con il nuovo testo dell'emendamento e prego la Presidenza di aggiungere le firme del sottoscritto e dei senatori Reccia, Turini, Marri, Meduri, Magliocchetti, Pedrizzi e Magnalbò. Considerata l'importanza dell'argomento e in ragione della completezza dell'*iter* dell'emendamento, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

MINARDO. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

BETTAMIO. Anch'io aggiungo la firma.

PRESIDENTE. Lei ha seguito tutta questa evoluzione?

BETTAMIO. Sì, sia in Commissione sia in Aula.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il Governo può esprimere parere favorevole se si compie un'ulteriore precisazione, al comma 8, che mi è stata chiesta dall'ufficio legislativo del Ministero che ho consultato. Le modalità di nomina del collegio sindacale devono essere stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-regioni, perché la Corte dei conti deve seguire una serie di procedure relative alle nomine, come la verifica dell'appartenenza all'albo dei revisori o cose di questo genere.

Per essere più dettagliati, al punto *f*), occorre prevedere che la nomina del collegio sindacale avverrà con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il Governo darà il proprio appoggio a questo emendamento, se saranno introdotte queste precisazioni.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accetta la proposta?

D'ALÌ. Non per scarsa fiducia nel Ministero, ma più che: «sentita» preferirei si utilizzasse l'espressione: «d'intesa con la Conferenza Stato-re-

gioni». Se il Ministro è d'accordo, il resto della proposta di modifica va bene.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Sono d'accordo.

TAROLLI. Aggiungo la mia firma e anche quella del presidente D'Onofrio, dei colleghi Lo Curzio, Piredda. Preannuncio fin da ora il voto favorevole del CCD su questo emendamento.

PERUZZOTTI. Aggiungo la mia firma e tutte quelle dei senatori del Gruppo della Lega.

PRESIDENTE. Anche il senatore Centaro mi ha comunicato di voler aggiungere la propria firma.

A questo punto mi dovete dire a cosa serve procedere ad una votazione con procedimento elettronico, se avete aggiunto le firme quasi tutti? (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e DS*).

Senatore Ferrante, lei è d'accordo sulla nuova formulazione dell'emendamento in questione?

FERRANTE. Su tutto!

PRESIDENTE. Glielo chiedevo in qualità di autorevole membro della 5ª Commissione.

FERRANTE. Non autorevole.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Per maggior conforto della Presidenza, le volevo far osservare che è stato inserito il comma 9 che riconduce tutta la materia della eventuale spesa inerente quest'emendamento nell'ambito dei fondi già stanziati annualmente per il Fondo di solidarietà nazionale.

PRESIDENTE. Questo per tranquillità mia, ma anche di tutti i senatori che non sono della Commissione bilancio.

Metto ai voti l'emendamento 129.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 129.1001 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 129.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 129.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 129.0.1001, presentato dal senatore Azollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 129.0.1002 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 129.0.1003 e 129.0.1004 sono ritirati.

Il senatore Giaretta ha chiesto l'accantonamento degli articoli 130 e 131.

Senatore Giaretta, lei assicura all'Assemblea che entro le ore 21 presenterà un testo unificato di tutti questi accantonamenti?

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il mio consiglio è di trattare questa sera tutti gli articoli che abbiamo accantonato, rinviando alla seduta antimeridiana di domani la discussione di questi due articoli 130 e 131. Se fosse possibile, sarebbe opportuno esaminare questa sera anche gli articoli relativi alle norme sui cosiddetti videopoker, in modo da lasciare a domani mattina la discussione sui rimanenti tre articoli accantonati, che dovrebbe essere abbastanza semplice: operando con tre riformulazioni degli articoli, vi sarà una discussione – immagino – abbastanza limitata. Lo dico perché il confezionamento di questi tre articoli deve tenere conto anche del posizionamento, per motivi di copertura, di emendamenti che insistono su articoli successivi.

Quindi, c'è bisogno questa sera di fare il punto della situazione degli emendamenti accantonati al fine di formulare un testo che soddisfi il più possibile le esigenze manifestate nel corso della discussione. Mi rendo conto che si tratta di una procedura un po' atipica, ma sui tre articoli accantonati ho veramente l'esigenza di avere il quadro completo questa sera per presentare i nuovi testi all'apertura dei lavori d'Assemblea domani mattina.

PRESIDENTE. La signora ministro Toia mi fa segno di diniego a proposito della possibilità di esaminare le questioni concernenti i giochi e macchine ad essi relative stasera. Ha facoltà di parlare la signora Ministro.

TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, chiederei che anche i due o tre articoli relativi alla materia dei videopoker

siano trattati domani mattina, per la semplice ragione che, anche per una intesa intercorsa sia pure in modo informale, avevamo chiesto ai Ministri competenti di essere presenti domani mattina e non più nella seduta pomeridiana. (*Applausi del senatore D'Alì*).

PRESIDENTE. Però, onorevoli colleghi, dovendo discutere a corpo e non a misura, devo pure rilevare che siamo arrivati ad esaminare le prime 18 pagine del fascicolo di emendamenti distribuito in Aula, che è composto da 264 pagine in cui sono stampati moltissimi emendamenti. Ripeto: essendo arrivati solo a pagina 18, quanti di questi emendamenti riusciremo ad esaminare?

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Solo per spirito collaborativo mi permetto di suggerirle di convocare una Conferenza dei Capigruppo nella giornata di oggi o domani mattina, perché mi sembra che i tempi che ci eravamo dati nell'ultima Conferenza sono completamente saltati. Credo che varrebbe la pena di cercare di fare il punto della situazione, anche per capire bene come portare avanti i lavori.

PRESIDENTE. Sono saltati anche i tempi assegnati, senatore Castelli. Io sto «concedendo». Terremo la Conferenza dei Capigruppo alle ore 20, subito dopo che – sperabilmente – avremo lavorato per un'altra mezz'ora.

Ricordo dunque, che gli articoli 130 e 131, gli emendamenti e gli ordini del giorno ad essi riferiti e gli emendamenti tendenti ad aggiungere un articolo all'articolo 131 sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 132 sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 132.1000 (Testo corretto) in un ordine del giorno.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori accedono all'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?

MANFREDI. Se non c'è altra via, presenterò un ordine del giorno che recepisce il contenuto dell'emendamento.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, con il permesso dei senatori Rizzi e Manfredi, desidero apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 960 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 132.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 133, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO. Signor Presidente, se mi permette, in considerazione delle problematiche relative allo smaltimento delle parti dei bovini a rischio TSE e visto che in questi ultimi giorni la situazione è cambiata e che la questione dovrà essere affrontata dal Commissario straordinario, nominato dal Consiglio dei Ministri il 15 dicembre, il quale indicherà anche il personale e i mezzi con cui operare, vorrei ritirare l'emendamento 133.1000 e presentare un ordine del giorno che intendo illustrare.

Nell'ordine del giorno che consegnerò alla Presidenza e al Governo, desidero evidenziare che la diffusione del morbo della cosiddetta encefalopatia spongiforme bovina, meglio noto come «mucca pazza», ha assunto dimensioni tali da indurre le autorità comunitarie ad adottare misure straordinarie per limitare i rischi di trasmissione di tale malattia ad altre specie animali, uomo incluso. Al fine di prevenire la diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili è stato stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2000, in tutti i Paesi membri dell'Unione europea si proceda alla distruzione sia delle parti anatomiche classificate a rischio TSE (cervello, midollo spinale, intestino ileo e tonsille) sia dell'intera carcassa, qualora essa provenga da animali morti in allevamento ad un'età superiore ai 12 mesi.

Il tasso medio di mortalità dei bovini di età superiore ai 12 mesi è pari a circa l'1 per cento e determina la perdita in allevamento di non meno di 50.000 capi all'anno, che a loro volta, stimando in 400 chilogrammi il peso unitario medio, comportano l'obbligo di smaltire annualmente circa 20.000 tonnellate di carcasse potenzialmente infettive.

Le parti anatomiche a rischio TSE hanno un peso medio valutabile nell'ordine degli otto chilogrammi, che, moltiplicati per circa 3,4 milioni di capi macellati ogni anno in Italia, determinano l'insorgenza dell'obbligo di distruggere più di 27.000 tonnellate di materiale organico potenzialmente infetto o infettivo.

I costi per il recupero del materiale organico da distruggere più i costi di smaltimento si aggirano intorno alle 2.000 lire al chilo, cui devono aggiungersi i costi unitari di trasporto della carcassa, in media 120.000 lire, nel caso di animali morti in allevamento.

In considerazione dei costi di smaltimento e dei presumibili quantitativi di parti anatomiche di carcasse da distruggere, si può tranquillamente affermare che il rispetto delle norme comunitarie in materia di prevenzione della TSE comporterà l'insorgenza di rilevanti costi, che a livello nazionale sono stimabili, per difetto, nell'ordine di 300 miliardi di lire annui.

In conclusione, chiedo di approvare quest'ordine del giorno in modo che i suddetti costi non siano a carico né del produttore né del consumatore.

PIREDDA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 133.1002.

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 133.1003, che riguarda emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

La Commissione agricoltura su molti di questi argomenti ha discusso a lungo, in attesa dell'intervento del Governo volto a finanziare i disegni di legge presentati da vari parlamentari in materia. Il Governo ha tergiversato, finché ha presentato un emendamento per prevedere una copertura triennale, in cui, però, lo stanziamento per il 2001 è sempre molto più basso rispetto a quelli previsti per il 2002 e il 2003.

Nell'articolo 133 si parla di ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»; dell'encefalopatia spongiforme bovina, nota come malattia della mucca pazza; di interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria; alla lettera *d*) addirittura della flavescenza dorata e alla lettera *e*) della grave crisi di mercato degli agrumi. Il Governo – ripeto – ha previsto per il primo anno uno stanziamento minore di quelli previsti per il 2002 e il 2003; in particolare, per il settore degli agrumi prevede un intervento di 6 miliardi per il 2001 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Noi riteniamo invece che per tutte queste emergenze nel settore agricolo e zootecnico, l'intervento principale debba essere previsto per il 2001 perché si tratta di interventi necessari ed immediati.

Le zone colpite da queste emergenze hanno già richiesto in modo molto accorato in Commissione e al Governo e al Ministero competente – e la medesima istanza viene da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione – un intervento serio ma immediato. È strano che un Governo alla fine della legislatura presenti un intervento triennale con stanziamenti più bassi per il primo anno e molto più consistenti per il biennio seguente. Sembra quasi un gioco, ma noi, come opposizione, respingiamo l'offesa di uno stanziamento di 6 miliardi per gli interventi relativi al mercato degli agrumi, un settore in ginocchio anche perché non è stato difeso dal Governo, che ora non può venire fuori con un finanziamento di 6 mi-

liardi. È vergognoso che da due anni sia stato approvato il cosiddetto «piano agrumi» e che non sia ancora decollato, che agli agricoltori e agli agrumicoltori non sia arrivata una lira. In questo contesto ci sembra offensivo prevedere per il 2001 uno stanziamento di 6 miliardi.

Ecco perché abbiamo presentato un emendamento che stabilisce finanziamenti più seri per il 2001 e in particolare, per il settore dell'agrumicoltura prevede un intervento di 25 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Germanà*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è costretto ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 133 (a prescindere dal merito degli interventi proposti, spesso di grande significato), poiché vi è il dovere di mantenere un limite all'espansione di questa legge finanziaria, che sta assumendo proporzioni, credo, senza precedenti.

Devo rivolgere un appello in modo particolare alla maggioranza, che ha la responsabilità dell'approvazione finale, ma ha anche la responsabilità della presentazione della maggior parte degli emendamenti. A questi si aggiungono poi ripetuti interventi del Governo. Il relatore ha cercato anche di far presente al Governo l'opportunità di introdurre norme che abbiano un legame stretto con la finanziaria.

Debbo anche segnalare che è inaccettabile per il relatore – ma penso che lo sia anche per molti senatori – apprendere di dichiarazioni di Ministri che si lamentano della lievitazione della legge finanziaria, poiché la maggior parte degli emendamenti che sono stati approvati in Commissione e in Aula ha un'origine governativa. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP*).

Pertanto, esprimo un parere contrario su tutti gli emendamenti. Naturalmente il Governo segnalerà quelli per cui vi è una situazione di effettiva urgenza e necessità e ne esplicherà la motivazione all'Aula, che potrà comportarsi di conseguenza.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 133.1000, 133.1001, 133.1002, 133.1003, 133.1008, 133.1010, 133.1011, 133.1012, 133.1013, 133.1014, 133.1015, 133.1016, 133.1017, 133.1018, 133.1019, 133.1020, 133.1021 e 133.1022.

Sull'emendamento 133.1023 mi riservo di riformulare il parere quando verrà posto in votazione.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 133.1024, 133.1025, 133.1026, 133.1027, 133.1028, 133.1029, 133.1030, 133.1031, 133.1032, 133.1033, 133.1034 e 133.1035.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 133.0.1000 e 133.0.1002.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 133.1023, di cui do lettura: «*Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo".*».

Ha chiesto di parlare il Ministro delle politiche agricole e forestali. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, effettivamente il Ministero considera utile questa ipotesi di riformulazione dell'emendamento 133.1023, su cui il sottosegretario Giarda si è riservato di esprimere la propria valutazione nel momento in cui sarà messo ai voti.

Si tratta di un emendamento che non comporta spese, per quanto è stato possibile verificare da parte degli uffici, e fornisce una risposta al grave problema del cosiddetto sostituto d'imposta relativo alle quote latte. Nell'emendamento si prevede che le garanzie diverse dal trattenimento del prelievo supplementare sul prezzo del latte già contemplate dall'attuale normativa, possano essere modulate in base ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita anche la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In tal modo si verrebbe incontro, da una parte, all'esigenza dell'Unione europea relativa ad una certezza dei sistemi di recupero delle multe, dall'altra alla necessità, evidenziata da tutti i Gruppi politici, anche con alcuni emendamenti, la cui formulazione non ne consentiva però l'accoglimento, di prevedere idonee garanzie volte ad evitare casi limite di persone che si sono viste trattenere queste multe per 5, 6 o 7 anni, creando grandi difficoltà. Infatti i produttori e lo stesso mondo dei primi acquirenti, vale a dire le aziende e le industrie, hanno manifestato l'esigenza di non fare più da tesoreri per conto dello Stato.

L'emendamento in esame consente di innovare, anche se in maniera limitata, una norma che già prevede vi possano essere o la trattenuta del prelievo o delle fidejussioni, e di inserirla in una logica di maggiore ca-

pacità di valutazione. Per questo si parla di idonee garanzie esigibili con i criteri e le modalità che sarebbero definite da un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello del tesoro. Si tratta di un emendamento che non comporta spese – una precisazione che può anche essere inserita nel testo – e che, rispetto alla norma su cui interviene, l'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, risulta chiaro.

È un modo razionale di dare risposta ad un'esigenza molto diffusa senza cedere né alla demagogia di richieste obiettivamente impraticabili, perché sarebbero condannate dall'Unione europea, né alla tentazione di chiudere gli occhi rispetto all'emergenza esistente. La modifica all'articolo 1 del decreto-legge citato permetterebbe di stabilire quali idonee garanzie possono essere previste al posto del trattenimento del superprelievo, che invece determina attualmente uno scontento totale.

Documenti ufficiali formulati da tutte le associazioni agricole, dalle associazioni della cooperazione e da quelle degli industriali e dei produttori chiedono di rivedere l'eccessiva rigidità dell'attuale normativa che non consente un'attuazione razionale che sarebbe invece più utile agli interessi dello Stato e dell'economia. È evidente che l'obiettivo non è quello di applicare multe, che poi vengono bloccate di fatto con ricorsi al TAR, ma è quello di agire secondo una logica razionale in base alla quale, quanto ai prelievi da realizzare, si metta in condizione chi deve pagare di poterlo effettivamente fare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 133.1023.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ho avuto modo di ascoltare l'illustrazione del Ministro. Vorrei comunque che il Presidente della Commissione bilancio e il rappresentante del Governo, il sottosegretario Giarda, si pronunciasse al riguardo.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Ministro assuma che l'emendamento non comporta spese.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, con riferimento al tema trattato dal Ministro, vorrei fare alcune osservazioni. Si dice che gli acquirenti possono avvalersi di idonee garanzie esigibili. Essendo questi soggetti tenuti, se ho ben compreso, eventualmente a pagare qualcosa, dovrebbero prestare garanzie più che avvalersene. Questa è la ragione per cui, come rappresentante del Ministero del tesoro, ho qualche perplessità su tale proposta. Nell'emendamento si dice che «in luogo della materiale trattenuta», che essi dovrebbero subire, «possono avvalersi». Mi sembra che sia il contrario, nel senso che dovrebbero prestare garanzie, da definirsi nell'ottica di poter avere prima o poi la certezza che quei prelievi, cui sarebbero soggetti, possano essere pagati.

Dal momento che non avuto la possibilità di valutare con attenzione il testo che definisce questioni molto controverse e complicate, avevo chiesto un momento di riflessione maggiore in modo da poter esprimere un giudizio meditato sulla questione.

Attualmente non sono in grado di esprimere un parere al riguardo.

PREDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREDA. Signor Presidente, rispetto alla situazione attuale c'è un unico cambiamento: mentre la legge vigente fa riferimento a un decreto del Ministro delle politiche agricole, questo emendamento vincola le idonee ed esigibili garanzie sempre al decreto del Ministro, sentite però la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

COVIELLO. Chi le concede le garanzie esigibili?

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non possiamo discutere in questa maniera. L'emendamento recita: «possono avvalersi di idonee garanzie». Cosa significa «possono avvalersi»? Chi offre tali garanzie?

FERRANTE. O sono garanzie oppure non lo sono.

MAGNALBÒ. Si avvale di una garanzia terza; può non dare la garanzia ma può offrirla un terzo in sua vece.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, vi comunico chiaramente che dalle ore 21 comincerò a valutare la inagibilità di tutto questo giro di carte, di fogli, di emendamenti e subemendamenti perché è assurdo procedere in questo modo. *(Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD, PPI).*

È assurdo! Alla fine di questo lavoro incessante, duro, durissimo renderò una dichiarazione, prendendo spunto dalle modifiche della disciplina delle leggi finanziarie, perché non è sopportabile che si arrivi a tanti commi e a tanti articoli in un disegno di legge finanziaria. Tutto ciò – lo ribadisco – è assurdo! *(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD).*

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta notturna.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

(La seduta è tolta alle ore 19,50).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 111 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 95 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 111.

Approvato

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

EMENDAMENTO

111.1000 (già 95.1)

GUBERT

Respinto. Votato dopo em. 112.1002

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non è dovuto qualora la stessa riguardi comuni montani con carenze di servizi commerciali. Tale carenza è accertata dalla comunità montana di appartenenza del comune o da equivalente forma associativa e, nel caso di comuni non associati, dal comune stesso».

ARTICOLO 112 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 112.

Approvato con un emendamento

*(Potenziamento dell'attività ispettiva
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».

EMENDAMENTI

112.1000 (già 96.5)

MACERATINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Ritirato*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli incrementi di entrate contributive, fiscali e previdenziali, derivanti dalle iniziative di lotta al lavoro nero ed all'economia sommersa, concorrono a finanziare l'assunzione di contingenti di personale per le amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza ed alla repressione dell'evasione ed elusione contributiva fiscale e previdenziale, nei limiti delle dotazioni organiche di personale formalmente approvate. I contingenti annui di assunzioni saranno definiti dalle singole amministrazioni ed enti nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Le assunzioni di cui ai commi precedenti non rientrano nei contingenti di autorizzazione di cui ai commi 3 e 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**112.1001** (già 96.6)

GRILLO

Approvato*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

112.1002 (già 96.7)

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare

Ritirato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° otti-

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e articolo 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cento unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta di provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 112

112.0.1006 (già 121.0.4)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Lavori socialmente utili)

1. L'articolo 3, del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" è soppresso».

112.0.1000 (già 6.0.4)

NOVI

Ritirato

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, le parole da: "competete" a "utili" sono sostituire con le seguenti: "spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi la conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

112.0.1001 (già 6.0.8)

NOVI

Respinto

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

1. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).**112.0.1002** (già 93.0.4)

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

"1. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori LSU, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

112.0.1003 (già 93.0.5)

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:*

«Art. 112-bis.

"1. Ai datori di lavoro privati, agli enti Locali di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e indeterminato"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**112.0.1004** (già 94.0.1)

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, DIANA Lorenzo

Ritirato*Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:*

«Art. 112-bis.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente: "Ai datori di lavoro privati, agli Enti locali titolari di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ciascun soggetto assunto"».

112.0.1005 (già 92.0.14)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Proroga CIGS ed indennità di mobilità)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a 15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 113 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 97 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 113.

Approvato con un emendamento

*(Contributo per le spese di trasporto
alle piccole e medie imprese siciliane)*

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI

113.1000 (già 97.1)

MORO, ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

113.1001 (già 97.2)

MELONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 97 – 1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna, ad eccezione di quello di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia e alla regione Sardegna tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e i presidenti delle rispettive regioni, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e alla regione Sardegna e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il

bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

113.1002 (già 97.3)

PIREDDA

Respinto

Nella rubrica, dopo le parole: «imprese siciliane», aggiungere le seguenti: «e sarde».

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna».

Al comma 2, dopo le parole: «è affidata alla regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e alla regione Sardegna».

113.1003 (già 97.4)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «Sicilia», con l'altra: «siciliana» e sopprimere le seguenti parole: «e destinati al restante territorio comunitario».

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale», e sostituire, alla fine del comma, le parole: «venticinque miliardi», con le seguenti: «cinquanta miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

113.1004 (Nuovo testo)

SCIVOLETTO

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «aereo», inserire le seguenti: «e combinato» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per il 2001 il venti per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gommato. A partire dal 2002 tale percentuale è diminuita del cinque per cento per ciascun anno.

113.1005 (già 97.6)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle imprese di cui al comma 1) è concesso, altresì, un indennizzo pari al 50 per cento dei danni e delle perdite, subite a causa del blocco dei trasporti dello scorso ottobre su apposita domanda e previo accertamento da parte delle competenti CCIAA entro e non oltre il 30 marzo 2001, per un importo pari a 10 miliardi di lire».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 114 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 98 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 114.

Approvato

*(Riqualificazione del settore trasporto
merci nella regione Sicilia)*

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

EMENDAMENTI

114.1000 (già 98.1)

MORO, ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

114.1001 (già 98.2)

CASTELLI, LEONI, MORO

Id. em. 114.1000

Sopprimere l'articolo.

114.1002 (già 98.7)

PIREDDA

Respinto

Nella rubrica, dopo le parole: «regione Sicilia,...» aggiungere le seguenti: «e alla regione Sardegna».

Al comma 1, dopo le parole: «è assegnata alla regione Sicilia,...», aggiungere: «e alla regione Sardegna».

114.1003 (già 98.3)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Sopprimere, inoltre, l'ultimo periodo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 115 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 99 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 115.

Approvato

(Continuità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'unione europea.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

EMENDAMENTI

115.1000 (già 99.1)

MORO, ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

115.1001 (già 99.2)

PIREDDA

Respinto

Nel titolo, dopo le parole: «continuità territoriale per la Sicilia,...» aggiungere: «e Sardegna».

Al comma 1, dopo le parole: «per la Sicilia,... aggiungere. «e per la regione Sardegna e relative isole minori».

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «per la Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna»; dopo le parole: «scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane...» aggiungere: «e della Sardegna e isole minori sarde»;

alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «aeroportuali della Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna».

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «Presidente della regione Sardegna».

Al comma 4, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «e della regione Sardegna».

115.1002 (già 99.3)

MELONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione per i vettori che non abbiano accettato l'impostazione degli oneri di servizio pubblico».

115.1003 (già 99.4)

MELONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione allorché sia stata indetta la gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali».

115.1004 (già 99.5)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VETUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Al comma 6) le parole: «sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001».

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articoli non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.45

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, NOCI, SCHIFANI

Riferito all'articolo 116

«Il Senato,

premesso che:

il mezzo aereo è l'unico in grado di assicurare un costante ed efficiente collegamento tra l'isola di Pantelleria, il suo capoluogo provinciale Trapani ed il resto dell'Italia e che tali collegamenti presentano tutte le caratteristiche perchè venga ad essi applicato il dispositivo dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992,

impegna il Governo:

a destinare le somme stanziata e ad indirizzare le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del disegno di legge 4885 in via prioritaria ai col-

legamenti aerei sulle tratte Pantelleria-Trapani-Roma e Pantelleria-Trapani-Milano e viceversa».

ARTICOLO 116 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 100 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 116.

Approvato con un emendamento

*(Oneri di pubblico servizio
per i servizi aerei di linea)*

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1.

2. La precisazione del contenuto dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 si realizza secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

EMENDAMENTI

116.1000 (già 100.1)

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, ERROI
Approvato

Al comma 1, aggiungere le parole: «e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle regioni di cui all'obiettivo 1».

116.1001 (già 100.2)

VEDOVATO, VERALDI, VELTRI, NIEDDU

Ritirato

Aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Qualora nessun vettore accetti l'impostazione degli oneri di servizio pubblico di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei trasporti e della

navigazione, d'intesa con il Presidente delle regioni interessate, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* *g)* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

2-ter. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001, e lire 100 miliardi annui dal 2002».

Consequentemente alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.45

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, NOCI, SCHIFANI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premesso che:

il mezzo aereo è l'unico in grado di assicurare un costante ed efficiente collegamento tra l'isola di Pantelleria, il suo capoluogo provinciale Trapani ed il resto dell'Italia e che tali collegamenti presentano tutte le caratteristiche perché venga ad essi applicato il dispositivo dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992,

impegna il Governo:

a destinare le somme stanziare e ad indirizzare le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del disegno di legge 4885 in via prioritaria ai collegamenti aerei sulle tratte Pantelleria-Trapani-Roma e Pantelleria-Trapani-Milano e viceversa».

(*) Accolto dal Governo

9.4885.55

DE CAROLIS, MANZELLA, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premessi che:

all'aeroporto di Forlì «Luigi Ridolfi» gestito dalla società SEAF è stato assegnato, dalla programmazione regionale del settore aeroportuale, il ruolo di scalo integrato con il «Guglielmo Marconi» di Bologna;

il piano di sviluppo dell'aeroporto di Forlì rientra nel quadro della più generale evoluzione del traffico aereo, con particolare riferimento al centro nord dell'Italia;

tale prospettiva è stata resa evidente da molte statistiche ed analisi recenti tendenti ad individuare l'area romagnola come un mercato molto attivo e con livelli di benessere diffuso fra i più elevati;

in tale ottica la SEAF ed il sistema di enti locali forlivesi hanno prodotto sforzi finanziari finalizzati ad investimenti tali da consentire la funzionalità della struttura aeroportuale, oltre a sostenere la gestione e manutenzione ordinaria;

appreso che per il completamento dei lavori inerenti la seconda e la terza fase, quali il prolungamento della pista di volo dai 2.450 metri attuali ai 3.000 necessari, l'apparato ILS su testata 30, il completamento della strada perimetrale, la realizzazione di una via di rullaggio con aiuti visivi e l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri e cargo, occorreranno ulteriori finanziamenti per circa 30 miliardi,

impegna il Governo:

a tenere conto di tale esigenza nel prossimo piano di finanziamento degli aeroporti italiani.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.56

MANZELLA, BONAVIDA, BONFIETTI, GAMBINI, GUERZONI, PASQUINI, PREDÀ, MICELE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, e in particolare del capo I, titolo IV (Interventi per lo sviluppo);

considerato che l'aeroporto di Forlì ha destinazione primaria di aeroporto merci per l'intera regione Emilia-Romagna, secondo il piano regionale dei trasporti;

considerato che tale aeroporto svolge rilevante funzione sussidiaria rispetto all'aeroporto di Bologna;

considerato che la struttura aeroportuale di Forlì è in grado di svolgere altresì funzioni di aeroporto turistico, alternata agli altri aeroporti romagnoli;

considerato che la Società aeroporto di Forlì e gli enti locali azionisti hanno già realizzato autonomamente impianti per investimenti di notevole entità, senza alcun contributo statale;

considerato che l'aeroporto di Forlì si trova nell'urgente necessità di prolungare la pista di volo; di acquisire uno spazio maggiore per il sentiero luminoso di avvicinamento; di effettuare il movimento degli aeromobili nella direzione opposta a quella attuale, per ragioni di impatto ambientale; di realizzare una via di rullaggio con aiuti visivi,

impegna il Governo:

a provvedere agli stanziamenti necessari nel quadro della vigente normativa per gli interventi in materia di trasporti».

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 117 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 101 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 117.

Approvato

*(Ulteriori erogazioni a favore
della regione Sicilia)*

1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;

c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

EMENDAMENTI

117.1000 (già 101.1)

MORO, ROSSI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

117.1001 (già 101.2)

PIREDDA, CASTELLI

Respinto

Nel titolo dopo le parole: «della regione Sicilia,...» aggiungere le altre: «e della regione Sardegna».

117.1002 (già 101.3)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «21 miliardi» con le seguenti: «42 miliardi», sostituire inoltre le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.1003 (già 101.4)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, RONCHI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LURBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere ed agevolare lo sviluppo di energie rinnovabili mediante l'utilizzo di impianti di energia solare ed eolica».

117.1004 (già 101.5)

D'ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ1) tra Stato e Regione Sicilia, sono stanziati 80 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per il completamento dei lavori di adeguamento della s.s. 640 "Porto Empedocle" nel tratto compreso tra Agrigento e Caltanissetta».

Conseguentemente, alla tabella B allegata al disegno di legge finanziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero fino ad un tetto massimo del 10 per cento per gli anni considerati.

117.1005 (già 101.6)

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite d'impegno di 20.000 milioni suddiviso in tre anni, per un intervento diretto a dotare la località turistica di Taormina di un porto a Giardini Naxos»:

2001: 8.000;

2002: 7.000;

2003: 5.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**117.1006** (già 101.7)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO,
COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il contributo a titolo di Solidarietà Nazionale, previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, a partire dal 2001, viene commisurato all'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio annuale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.1007 (già 101.8)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali derivanti dall'esercizio, nel territorio siciliano, delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.821

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, BEVILACQUA, MEDURI, COLLINO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che l'articolo 37 dello Statuto regionale siciliano, che fa parte integrante della Costituzione della Repubblica italiana, stabilisce che per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti e agli impianti medesimi, a detta quota l'imposta relativa compete alla Regione. Detto articolo 37 dello Statuto regionale siciliano non è mai stato applicato, nonostante una sentenza favorevole della Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a voler quantificare l'importo dell'imposta di competenza della regione siciliana e di provvedere ogni anno a versarlo nelle casse della regione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 117

117.0.1000 (già 101.0.7)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

1. Il contributo della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1001 (già 101.0.9)

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione Siciliana, è commisurato, per triennio 2001 – 2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1002 (già 101.0.11)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Ritirato

Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana, a partire dall'anno 2001 viene commisurata all'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia in ciascun esercizio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.0.1003 (già 101.0.1)

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO
Le parole da: «Dopo l'articolo 117» a: «Regione siciliana» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per il triennio 2001 – 2003 in lire 1.000 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1004 (già 101.0.6)

CENTARO, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Precluso

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilina)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1005 (già 101.0.2)

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Precluso

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 500 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1500 (già 115.0.55)

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Ritirato

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Museo del mare Falcone)

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 40.000 milioni per la realizzazione del "Museo del mare Falcone" nel territorio di Capaci (Palermo)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1501 (già 115.0.56)

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Opere ferroviarie a Palermo)

1. Al fine di eliminare i gravi disagi che l'impatto ambientale della realizzazione della linea ferroviaria "Palermo – Aeroporto Falcone Borsellino" in località Isola delle Femmine (Palermo) causerà, il ministro del bilancio è autorizzato a versare alla Società Ferrovie dello Stato Spa la somma di lire 120.000 milioni per la progettazione e la realizzazione dell'interramento della linea ferroviaria "Palermo – Aeroporto Falcone Borsellino" in località Isola delle Femmine (Palermo)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1502 (già 115.0.57)

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi alla regione Sicilia)

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per interventi a carattere straordinario per il recupero e la promozione del patrimonio dei beni artistici ed architettonici siciliani.

2. Il contributo statale è erogato subordinamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1503 (già 115.0.58)

LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disinquinamento Palermo e Napoli)

1. Il Ministro per il bilancio è autorizzato a versare alla provincia regionale di Palermo ed alla provincia di Napoli la somma di lire 40.000 milioni per il disinquinamento delle coste di Palermo e Napoli.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni provinciali di Palermo e Napoli dovranno redigere il relativo piano organico di spesa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1006 (già 101.0.3)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto*Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:*

«Art. 117-bis.

1. Al fine di riequilibrare in senso federale l'anomalia esistente nei rapporti economici e fiscali tra lo Stato e la Regione siciliana in ordine al differenziale esistente tra produzione petrolifera e consumo interno regionale ed al fine di risarcire la stessa Regione del danno ecologico derivante dalla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e loro derivati, è determinata, con le modalità di cui all'articolo 4, per tutti i veicoli a motore immatricolati nelle province siciliane da cittadini residenti nelle stesse e da società operanti nella Regione siciliana, una esenzione della misura del cento per cento dell'intero carico fiscale, compresa l'imposta sul valore aggiunto, sui prodotti petroliferi estratti e raffinati nella stessa Regione, e loro derivati, limitatamente ai quantitativi acquistati e presuntivamente consumati nel territorio della Regione siciliana.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è anche concessa:

- a) sul gas metano, sul GPL e sul gasolio destinati e consumati per l'autotrazione e il riscaldamento nel territorio della Regione siciliana;
- b) sul gasolio imbarcato nei porti dell'isola a provvista di bordo dalle unità da diporto per la navigazione nelle acque comunitarie siciliane;
- c) sul gasolio destinato alle attività agricole svolte sul territorio regionale secondo la vigente normativa.

Art. 2. - 1. L'esenzione fiscale per i prodotti di cui all'articolo 1 è estesa ai prodotti che vengano impiegati e consumati da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche ed equiparate in stabilimenti operanti in Sicilia.

Art. 3. - 1. Con riferimento alle imposte percepite dallo Stato a carico di imprese operanti nel settore della estrazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, è data, con le procedure di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, separata attuazione al combinato disposto degli articoli 36 e 37 del medesimo Statuto.

2. Alla stessa Regione siciliana viene attribuita una percentuale del 20 per cento su tutte le accise percepite dallo Stato sui prodotti petroliferi estratti e lavorati in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana e consumati nell'Italia continentale. I relativi importi sono impiegati dalla Regione siciliana in opere di risanamento ambientale, di conservazione del patrimonio culturale e di riqualificazione delle coste.

Art. 4. - 1. Il controvalore delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2 viene utilizzato per un 50 per cento al fine di una riduzione del prezzo dei carburanti al consumo e per un 50 per cento viene versato con le modalità di cui all'articolo 5 dallo Stato alla Regione siciliana, rimanendo quest'ultima vincolata ad impiegarlo in miglioramenti infrastrutturali nel settore dei trasporti.

Art. 5. - 1. Il Ministero delle finanze effettua i conteggi relativi alle previsioni della presente legge entro il 30 luglio di ogni esercizio successivo al periodo di imposta di riferimento e ne dispone i relativi accrediti in favore della Regione siciliana entro il 30 novembre dello stesso anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1007 (già 101.0.4)

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

(Definizione rapporti pregressi Stato-Regione siciliana fino all'anno 1996)

1. Per la definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana inerenti le partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996, come elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali, è autorizzata, in attuazione dell'articolo 28, comma 17, della legge 23 settembre 1998, n. 448, la spesa di lire 507.918 milioni a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2001. Detta somma sarà versata alla Regione siciliana entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1008 (già 101.0.5)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto*Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:*

«Art. 117-bis.

Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**117.0.1009** (già 101.0.8)

LA LOGGIA, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto*Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:*

«Art. 117-bis.

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore finanziamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi per l'anno 2003.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone –

Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente.

Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1010 (già 101.0.10)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

(Interventi infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria)

1. Per la realizzazione di studi di fattibilità sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001-2002; il progetto deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

2. Per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

3. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo e Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, provveda alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413.

4. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 sostituire le parole "al netto delle rinfuse liquide" con le seguenti: "al netto dell'ottanta per cento delle rinfuse liquide".

5. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Siracusa, Trapani e Ragusa è autorizzata a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento rela-

tive a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite d'impegno quindicinale di lire sette miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell'aeroporto di Trapani si provvede d'intesa con il Ministero della difesa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2001 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

117.0.1011 (già 101.0.12)

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 955

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

1. In considerazione dell'interesse strategico nazionale nei campi dell'energia e della produzione chimica costituito dalla ricerca, estrazione e trasformazione di idrocarburi in Sicilia, al fine di conseguire nell'Isola uno sviluppo sostenibile e con l'obiettivo di ridurre nelle aree direttamente interessate gli impatti di quelle attività produttive sull'ambiente e sulla salute dell'uomo e di compensare le alterazioni riconducibili alle attività petrolifere, il Governo promuove una intesa istituzionale di programma con la regione Siciliana, e con le società concessionarie dei pozzi petroliferi nonché con le imprese di trasformazione, che disciplini l'attribuzione ad essa e alle altre regioni dell'obiettivo 1 delle *royalties* di competenza statale rivenienti dalle attività estrattive e di trasformazione. L'intesa istituzionale di programma finanzia progetti e strumenti di promozione economica territoriale, programmi di superamento dei costi differenziali della mobilità e della infrastrutturazione, l'accelerazione del programma di completamento della metanizzazione. L'intesa istituzionale di programma deve assicurare che la Regione Siciliana si impegni, utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata, a destinare i fondi derivanti dalle *royalties* di competenza statale che vengano ad essa trasferiti all'allargamento della base produttiva e della occupazione in Sicilia e al risanamento ambientale delle aree investite dalla estrazione e trasformazione degli idrocarburi».

117.0.1012 (già 102.0.1)

D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 117, inserire il seguente:*

«Art. 117-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere applicazione per la Regione siciliana le riserve all'Erario statale già disposte con legge entrate in vigore anteriormente».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**117.0.1013** (già 92.0.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 117.1007*Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:*

«Art. 117-bis.

1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

117.0.1014 (già 92.0.9)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 117-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**117.0.1015** (già 99.0.1)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato*Dopo l'articolo 117 inserire il seguente:*

«Art. 117-bis

(Attuazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno)

1. Al fine di rendere operativi gli accantonamenti della legge 23 dicembre 1999, n.488 destinati all'attuazione di taluni interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno sono adottate le seguenti misure:

a) per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviario Mileto Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001 e 2002; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell'opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici;

b) per la sistemazione e l'ammodernamento della strada statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica, ivi compresa la realizzazione della

circonvallazione di Ispica, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

c) al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo (Ragusa) e Vibo Valentia è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall'anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici sentite le regioni interessate, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. L'onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n.413;

d) per la realizzazione, nonché per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Comiso, Trapani ed Agrigento è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n.537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l'anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all'ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell'aeroporto di Trapani si provvede d'intesa con il Ministero della difesa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

117.0.1016 (già 73.0.1)

SCHIFANI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 117.0.1003

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per il triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello della erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

117.0.1017 (già 73.0.2)

SCHIFANI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 117.0.1003

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

«Art. 117-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.955 (già em 117.0.1011)

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato l'interesse strategico nazionale nei campi dell'energia e della produzione chimica costituito dalla ricerca, estrazione e trasformazione di idrocarburi in Sicilia;

valutata la necessità e la possibilità di conseguire nell'Isola uno sviluppo sostenibile e con l'obiettivo di ridurre nelle aree direttamente interessate gli impatti di quelle attività produttive sull'ambiente e sulla salute dell'uomo e di compensare le alterazioni riconducibili alle attività petrolifere,

impegna il Governo a promuovere una intesa istituzionale di programma con la regione Siciliana, e con le società concessionarie dei pozzi petroliferi nonché con le imprese di trasformazione, che disciplini le modalità di attribuzione ad essa e alle altre regioni dell'obiettivo 1 delle *royalties* di competenza statale rivenienti dalle attività estrattive e di trasformazione. L'intesa istituzionale di programma dovrà finanziare progetti e strumenti di promozione economica territoriale, programmi di superamento dei costi differenziali della mobilità e della infrastrutturazione, l'accelerazione del programma di completamento della metanizzazione. L'intesa istituzionale di programma dovrà assicurare che la Regione Siciliana si impegni, utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata, a

destinare i fondi derivanti dalle *royalties* di competenza statale che vengano ad essa trasferiti all'allargamento della base produttiva e della occupazione in Sicilia e al risanamento ambientale delle aree investite dalla estrazione e trasformazione degli idrocarburi».

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 118 E 119 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO AGLI ARTICOLI 102 E 103 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 118.

Approvato

(Compartecipazioni ai tributi erariali degli enti locali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

Art. 119.

Approvato

(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promo-

zione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

119.1000 (già 103.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio».

119.1001 (già 103.2)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e delle iniziative» fino a: «favorirne l'avvio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 119

119.0.1000 (già 103.0.1)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO, MAGNALBÒ

Respinto

Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Agevolazioni contributive per i giovani)

1. A favore dei giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricola o come coadiuvante, è concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'attività negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dal loro insediamento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 120 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 120.

Approvato con emendamenti

(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei

presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole

e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGP e AS di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso».

2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è

istituita l'Agencia per la sicurezza alimentare. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per il funzionamento dell'Agencia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 2001.

EMENDAMENTI

120.1000 (già 104.4)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura dell'1 per cento del fatturato» con le seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento del fatturato».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 mld;

2002: - 5 mld;

2003: - 5 mld.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

120.1001 (già 104.3)

ANTOLINI, MORO

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita».

120.1002 (già 104.6)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), copoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «R28, R27, R26, R25, R24, R23».

120.1003 (già 104.2)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

V. nuovo testo

Al comma 1, lettera a), alinea 1, dopo la parola: «R23», aggiungere le seguenti: «, nonchè di fertilizzanti di sintesi, contenenti nitrati con un titolo superiore all'8 per cento di azoto nitrico o contenenti urea con un titolo superiore al 40 per cento di azoto uerico e privi di inibitori dell'u-reasi e della nitrificazione, di cui alla legge 19 ottob0re 1984, n. 748».

120.1003 (già 104.2) (Nuovo testo)

RIPAMONTI

Approvato

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «n. 194», aggiungere le parole: «dei fertilizzanti di sintesi da individuare con i decreti di cui al presente comma».

120.1004 (già 104.13)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1-bis sopprimere le lettere a) e b). Conseguentemente aggiungere in fine, il seguente comma:

«... Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita (invariato il resto)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

120.1005 (già 104.7)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-ter), il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la somministrazione agli animali erbivori da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti avicoli è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine animali ad esclusione di quelle provenienti da bovini, ovini e caprini».

120.1006 (già 104.5)

RIPAMONTI, PIERONI

Respinto

Al comma 1, all'alinea 1-ter, sostituire la parola: «degli» con la seguente: «agli» e sopprimere le parole da: «Con decreto del Ministro della sanità», fino alla fine del periodo.

120.1007 (già 104.8)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il copoverso 1-ter, inserire i seguenti:

«1-quater. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e dell'industria e artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati".

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione e di cui al comma 1-quater, sono definiti i criteri per la rilevazione dei dati relativi all'acquisto del prodotto fitosanitari per la produzione agricola di qualità ed ecocompatibile».

120.1008 (già 104.10)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

3-ter. A soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, produttori di prodotti DOP, IGP, e AS di cui ai regolamenti (CEE) n. 2881 del 1992 e n. 2082 del 1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, è consentita la presentazione, la degustazione gratuita a fini promozionali e di scelta e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni e province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole: «la vendita anche diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica».

120.1009 (già 104.14)

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».

120.2500

IL GOVERNO

Approvato

Sopprimere il comma 3.

120.2501

IL GOVERNO

Ritirato

In via subordinata all'emendamento 120.2500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

per lo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici in materia di prevenzione e repressione nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario ivi compreso il controllo sulla qualità delle merci di importazione, di prevenzione e diagnosi delle affezioni animali e di prescrizioni di natura igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per il funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 2001».

120.3000

MARINO, MARCHETTI, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione economica» inserire le seguenti: «e con il Ministero della sanità».

ORDINE DEL GIORNO**9.4885.48**

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, RECCIA, SILIQUINI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premessi che:

lo scorso 1° ottobre, in oltre cento città italiane, si è svolta la prima «Biodomenica», nel corso della quale decine di migliaia di cittadini hanno sottoscritto la petizione a favore delle produzioni biologiche e dell'agricoltura sostenibile;

rilevato che:

l'Italia è la nazione con il maggior numero di operatori e la maggior superficie biologica d'Europa; da sola ne possiede un terzo del totale;

pertanto, essa può essere un modello della nuova agricoltura sostenibile per l'intero continente, abbinando il valore e la qualità dei suoi prodotti tipici alle garanzie proprie del metodo biologico,

impegna il Governo:

a) al fine di incrementare e sostenere le produzioni biologiche, a predisporre forme di finanziamento per abbattere i costi della certificazione delle produzioni biologiche, oggi ingiustamente a totale carico degli agricoltori biologici, offrendo così sia un sostegno significativo alle piccole aziende, sia il riconoscimento dell'utilità sociale del sistema di controllo e certificazione, oggi alla base di tutti i processi produttivi di qualità;

b) a prevedere un fondo specifico per la riconversione degli allevamenti, intensivi e convenzionali, verso le tecniche di zootecnia biologica, in particolare nelle aree di montagna e collina che rischiano di essere abbandonate con i conseguenti pericoli di degrado e dissesto idrogeologico; ciò è indispensabile per restituire credibilità al settore, rendendo l'allevamento biologico una realtà significativa, dopo la recente approvazione del decreto ministeriale di recepimento del Regolamento CE 1804/99 sulla zootecnia biologica;

c) a svolgere, con impegno concreto, il ruolo istituzionale di volano, capace di innescare nuovi processi produttivi e di gestione del territorio e di provocare, a cascata, effetti virtuosi per l'intera agricoltura, per l'occupazione, per l'ambiente rurale e di montagna e per la salute dei consumatori».

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 120

120.0.1000 (già 104.0.1)

BEDIN

Ritirato

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e loro consorzi, che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende o dalle aziende dei soci, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche non in forma itinerante, la comunicazione di cui al comma 2 deve contenere la richiesta di concessione dei posteggi, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

5. Alla vendita diretta disciplinata dalla presente legge non si applica la disposizione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativa all'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti che abbiano riportato condanne, accertate con sentenza passata in giudicata, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

7. È abrogata la legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alla precedente disciplina».

120.0.1001 (già 104.0.2)

CORTIANA, RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 956

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Promozione e sviluppo delle aziende di produzione di coloranti vegetali)

1. Al fine di incentivare e sviluppare attività produttive innovative ed ecosostenibili, a favore dei produttori agricoli e agroindustriali, dei trasformatori per estrazione da materiale vegetale fresco o essiccato, dei trasfor-

matori per complessazione da estratto vegetale, nonchè a favore de produttori utilizzatori di coloranti vegetali per produzioni manifatturiere, è concesso un contributo straordinario, nel limite massimo di 2 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003 sulle spese sostenute per la produzione, lavorazione e trasformazione della materiap rima.

2. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a determinare le modalità e i criteri di erogazione del contributo di cui al comma 1, e la tipologia delle spese ammissibili».

Conseguentemente, al comma 17 dell'articolo 131, la parola: «15 miliardi» è sostituita dalla seguente: «13 miliardi».

120.0.1002 (già 104.0.3)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 120, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Art. 120-bis

(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un «Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità», costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emendamento 2.40)

120.0.1003 (già 104.0.4)

PREDA, PIATTI, ROBOL, BEDIN, VIVIANI, SARACCO, SCIVOLETTO

Ritirato. V. odg n. 78

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Criteri per il soddisfacimento del principio comunitario relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti ad imprese agroalimentari)

1. Nel rispetto dell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento U.E. n.1257/99 e del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, il trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli derivante dai finanziamenti ad imprese agroalimentari dovrà essere comprovato in riferimento alla effettiva collocazione del prodotto almeno nel medio periodo ed alla certezza della remunerazione del prodotto stesso.

A tale fine le imprese agroalimentari interessate ai benefici del regime di aiuto di cui al comma 1 – articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dovranno dimostrare l'esistenza e il pieno rispetto di vincoli tra l'impresa agroalimentare ed i produttori relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l'investimento che beneficia del sostegno pubblico.

Il vincolo è soddisfatto:

a) nel caso di cooperative agricole e loro consorzi attraverso il rapporto di conferimento da parte dei produttori soci risultante dalle disposizioni statutarie o regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante che attesti la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l'investimento è rivolto;

b) nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, attraverso la sottoscrizione di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988 con produttori agricoli singoli e associati. Tali contratti debbono prevedere una durata non inferiore a tre anni a decorrere dal momento in cui l'impresa beneficiaria avrà realizzato l'iniziativa e l'indicazione dei dati catastali relativi al prodotto oggetto di contratto.

In assenza dei contratti interprofessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988, i contratti di coltivazione e fornitura dovranno, in deroga, essere sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza.

Nell'ipotesi *a)* e *b)* i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto nell'intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi.

I controlli determinano la revoca totale del contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali.

2. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

120.0.1004 (già 104.0.6)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

«Art 120-bis.

(Criteri per il soddisfacimento del principio comunitario relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti ad imprese agroalimentari)

1. Nel rispetto dell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento U.E. n.1257/99 e del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, il trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli derivante dai finanziamenti ad imprese agroalimentari dovrà essere comprovato in riferimento alla effettiva collocazione del prodotto almeno nel medio periodo ed alla certezza della remunerazione del prodotto stesso.

A tale fine le imprese agroalimentari interessate ai benefici del regime di aiuto di cui al comma 1 - articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dovranno dimostrare l'esistenza e il pieno rispetto di vincoli tra l'impresa agroalimentare ed i produttori relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l'investimento che beneficia del sostegno pubblico.

Il vincolo è soddisfatto:

a) nel caso di cooperative agricole e loro consorzi attraverso il rapporto di conferimento da parte dei produttori soci risultante dalle disposizioni statutarie o regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante che attesti la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l'investimento è rivolto;

b) nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, attraverso la sottoscrizione di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988 con produttori agricoli singoli e associati. Tali contratti debbono prevedere una durata non inferiore a tre anni a decorrere dal momento in cui l'impresa beneficiaria avrà realizzato l'iniziativa e l'indicazione dei dati catastali relativi al prodotto oggetto di contratto.

In assenza dei contratti interprofessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988, i contratti di coltivazione e fornitura dovranno, in deroga, essere sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza.

Nell'ipotesi a) e b) i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti.

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto nell'intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi.

I controlli determinano la revoca totale del contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali.

2. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

I fondi regionali e nazionali sono finalizzati alla realizzazione di programmi cofinanziati dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo criteri che saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dell'approvazione della presente legge»

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

ORDINE DEL GIORNO

9.4884.956 (già em. 120.0.1001)

CORTIANA, RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI

RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

valutata l'opportunità di incentivare e sviluppare attività produttive innovative ed ecocompatibili;

tra tali attività spiccano da un lato quelle relative alla produzione di coloranti vegetali, dall'altro quelle legate ad uno sviluppo equilibrato ed in armonia con l'ambiente anche con riferimento ai paesi in via di sviluppo;

impegna il Governo

ad incentivare con idonee misure finanziarie e fiscali le attività di produzione dei coloranti vegetali e quelle legate al commercio equo e solidale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 121 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 121.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorchè determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione,

oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro delle tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

4. Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato Spa effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

EMENDAMENTI

121.1000 (già 105.30)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

121.1001 (già 105.27)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

121.1002 (già 105.29)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro» fino a: «o loro controllate», con le altre: «la deliberazione CIPE n. 173/99 in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza è soppressa».

121.1003 (già 105.12)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «16 marzo 1999, n. 146», sopprimere le parole da: «anche in deroghe», fino alle parole: «loro controllate».

121.1004 (già 105.28)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può altresì» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

121.1005 (già 105.18)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassarre, Nava

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», sostituire le parole: «di applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario» con le seguenti: «cessano di applicarsi al trasporto ferroviario e continuano ad applicarsi per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria, la cui concessione, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 21,

comma 5, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguarda la derivazioni a diversi fini già esercitate dal concessionario».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

121.1006 (già 105.31)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle tratte Roma-Napoli e Bologna-Firenze-Milano-Bologna, i contratti in essere saranno rinegoziati dalle Ferrovie dello Stato spa e comunque trasformati in contratti di appalto, affidando la direzione dei lavori ed i collaudi ad Italfir-Sistav spa».

121.1007 (già 105.6)

VEDOVATO, CARPINELLI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 957

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale, il Governo, riconoscendo la necessità e l'urgenza della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, prumuoverà incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese al fine di determinare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 19, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le condizioni contrattuali di riferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie».

121.1008 (già 105.17)

CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassarre, Mundi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

121.1009 (già 105.21)

VEGAS, TERRACINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 121.1008

Sopprimere il comma 2.

121.1010 (già 105.20)

VEGAS, TERRACINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora iniziati dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «o per le tratte per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora conclusa ed approvata la conferenza dei servizi».

121.1011 (già 105.8)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o sia applicabile».

121.1012 (già 105.9)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «accertata la possibilità di applicare».

121.1013 (già 105.32)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni, i progetti devono essere sottoposti a verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative».

121.1014 (già 105.10)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «o a mezzo TAV spa».

121.1015 (già 105.11)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente».

121.1016 (già 105.33)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

121.1017 (già 105.16)

LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, MISSERVILLE

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alle tratte ferroviarie alta capacità Torino-Milano, Milano-Verona e Milano-Genova ed il contenimento dei costi di realizzazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, per ciascuna di tali tratte, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima. I componenti l'Osservatorio sono nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e sono designati, in ragione di uno per ciascun ente, dallo stesso Ministro, dal Presidente di ognuna delle Regioni attraversate dalla tratta, dalla TAV e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della tratta stessa.

121.1018 (già 105.26)

CASTELLI, LEONI, MORO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la sollecita», con le seguenti: «, entro il 2005, la».

121.1019 (già 105.15)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, GRILLO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «presidente della regione Piemonte» aggiungere le seguenti: «ed il presidente della regione Liguria». Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analoghe modalità sono applicate ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea alta capacità Genova-Milano (prima fase del cosiddetto terzo valico); la cui realizzazione riveste carattere di estrema urgenza in relazione allo sviluppo della portualità ligure».

121.1020 (già 105.35)

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta velocità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in tabella D, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella D, Legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5000;

2002: - 5000;

2003: - 5000.

121.1021 (già 105.25)

CASTELLI, MORO, LEONI, GASPERINI, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione della tratta ad Alta capacità Milano-Venezia la relativa conferenza dei servizi è conclusa entro 20 dicembre 2000, nel rispetto delle esigenze degli enti locali. Il relativo progetto è approvato con il ricorso all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

121.1022 (già 105.24)

CASTELLI, GASPERINI, MORO, LEONI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

121.1023 (già 105.14)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea Alta Capacità Genova-Milano, prima fase del «terzo valico», la cui realizzazione ha carattere di estrema urgenza nel piano di sviluppo della portualità ligure».

121.1024 (già 105.23)

CASTELLI, MORO, LEONI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano a quelle tratte o parti di esse le cui Conferenze dei servizi sono concluse entro il 31 dicembre 2001. Successivamente alla chiusura delle Conferenze di servizi sono istituiti gli Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati dal precedente comma 3».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

121.1025 (già 105.19)

TOMASSINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

121.1026 (già 105.22)

TRAVAGLIA, PICCIONI, LAURO, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MAGNALBÒ

Le parole da: «Dopo il comma 3» a: «2001» respinte; la seconda parte preclusa

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati ai precedenti commi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

121.1027 (già 105.2)

PIZZINATO, MACONI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 958

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la costruzione di *cargocity* all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e 100 miliardi annui per il 2002 e il 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, del Ministero del tesoro apportare le seguenti modifiche:

2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

121.1028 (già 105.13)

BORNACIN, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

121.1500 (già 105.5)

VEDOVATO, CARPINELLI

V. nuovo testo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1996, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data.

A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto

dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».

121.1500 (già 105.5) (Nuovo testo)

VEDOVATO, CARPINELLI

Approvato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data.

A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Per l'utilizzazione delle risorse che vengono a rendersi disponibili sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo le normative vigenti».

121.2000

CASTELLI, MORO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999».

121.2001

CASTELLI, MORO

Le parole da: «Al comma 4» a: «finalizzati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sono finalizzati alla soppressione dei passaggi a livello sulle linee regionali di particolare rilevanza ai sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

121.2002

CASTELLI, MORO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere seguenti le parole:
«e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

121.2003

CASTELLI, MORO

Precluso

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«e sono finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli utenti».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.957 (già em. 121.1007)

VEDOVATO, CARPINELLI, ANGIUS, VERALDI, SARTO, CO', MIGNONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 4885 (legge finanziaria 2001) e in particolare dell'articolo 121 in materia di trasporto ferroviario,

nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell'avvio delle gare per l'affidamento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale,

considerate la necessità e l'urgenza di definire il contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie

impegna il Governo

a promuovere incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese, al fine di determinare le condizioni contrattuali di riferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziatrici, analogamente

a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.958 (già em. 121.1027)

PIZZINATO, MACONI, DUVA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame della legge finanziaria 2001-2003, ed in specifico delle disposizioni in materia di trasporto ferroviario (art. 121),

considerate l'importanza sempre maggiore che, nel trasporto aereo nazionale ed internazionale, viene assumendo l'aeroporto internazionale della Malpensa e l'esigenza di potenziare i collegamenti ferroviari con la stessa,

impegna il Governo, nella ripartizione delle risorse:

ad assicurare i necessari finanziamenti alla realizzazione di tale opera

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 121

121.0.1000 (già 105.0.1) (nuovo testo)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

«Art. 121-...

Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura del-

l'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al cap. 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 - Legge finanziaria 2000).

121.0.1001 (già 36.0.1)

CAMBER, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Collegamenti marittimi)

1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola Istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, e relativi strumenti allegati, con le procedure previste dall'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.49

CASTELLI, ROSSI, DOLAZZA, WILDE, LEONI, TABLADINI, TIRELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che l'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari esistenti o in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa;

tenuto conto che, allo scopo di realizzare gli interventi ferroviari di collegamento con l'aeroporto di Malpensa, è stato previsto un finanzia-

mento di 100 miliardi per il raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio;

valutato che i lavori di raddoppio della citata tratta ferroviaria, ad oggi, non sono stati ancora completati,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché si proceda al completamento dei lavori di raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio quale collegamento ferroviario con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.50.

CASTELLI, LEONI, BRIGNONE, PREIONI, STIFFONI, TIRELLI, TABLADINI, PROVERA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che il comma 5, dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 (Venezia-Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev) e collegamenti;

tenuto conto dell'importanza strategica che riveste la realizzazione dell'asse ferroviario che partendo dalla Spagna (Madri-Barcellona), passando per Torino-Milano-Venezia-Trieste, si collegherà con i paesi dell'Est, consentendo in tal modo lo sviluppo dei traffici commerciali del sud Europa;

ritenuto che le risorse finanziarie previste sono insufficienti,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia consentita la realizzazione di un'infrastruttura dall'importanza strategica, soprattutto sotto l'aspetto dei traffici commerciali, quale è il Corridoio n. 5.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 122 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 122.

Approvato con emendamenti*(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)*

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi del Fondo centrale di garanzia.

EMENDAMENTI

122.1000 (già 106.1)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Sopprimere il comma 1.***122.9000**

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia».

122.1001 (già 106.5)

LEONI, CASTELLI, MORO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «senza oneri per lo Stato» inserire le seguenti: «, senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie.».

122.1001a

RIPAMONTI, PIERONI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «senza oneri per lo Stato» aggiungere le seguenti: «e senza aumenti delle tariffe.».

122.1002 (Testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «del fondo centrale di garanzia» con le seguenti: «in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.».

122.1003 (già 106.7)

MELUZZI, VERTONE GRIMALDI, CRESCENZIO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Gli incentivi del comma precedentemente sono estesi anche a coloro che garantiscono la conservazione e la tutela del Bosco Ceduo escludendo il taglio a raso e prelievi di fusi di legname».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

ARTICOLO 123 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 107 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 123.

Non posto in votazione (*)

*(Destinazione di risorse alla tutela del patrimonio storico,
culturale e ambientale)*

1. Gli enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni sugli oneri di utilità sociale, destinare proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento per il restauro, l'uso e la conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Con decreto dei Ministri competenti le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla gestione del programma «Restauro Italia» da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali, che assicurano la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

(*) Approvato l'emendamento 123.8000 interamente soppressivo dell'articolo

EMENDAMENTI

123.8000

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

123.1000 (già 107.2)

LEONI, CASTELLI, MORO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale» e sopprimere il comma 2.

123.1001 (già 107.3)

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Sopprimere il comma 2.***123.1002** (già 107.4)BISCARDI, PAPPALARDO, MASULLO, MONTICONE, BRUNO GANERI, DONISE,
LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI, LORENZI**Precluso***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali, che, sentiti i soggetti di cui al comma 1 ed il Ministero dei lavori pubblici, definisce annualmente il programma degli interventi».

123.2000

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, LAURO

Improponibile*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Gli enti e le società di cui al comma 1 hanno la facoltà di effettuare versamenti al fondo per il «Restauro Italia» gestito da parte del Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero per i beni e le attività culturali».

123.1003 (già 107.5)SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO,
MAGNALBÒ**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla gestione del programma» fino a: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «alle regioni, alle province e, per quanto di loro competenza, ai comuni».

123.1004 (già 107.6)

PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, MELE, DE LUCA Athos

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di lire 1 miliardo per interventi finalizzati alla tutela e alla promozione delle botteghe e gli antichi mestieri aventi valore storico e culturale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'attivazione delle risorse da destinare ai comuni interessati.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondo unico per lo spettacolo apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 1 miliardo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 123

123.0.1000 (già 107.0.1)

LUBRANO di RICCO, CONTE, NAVA, DONISE

Riferito all'articolo 125

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

«Art. 123-...

1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio,

dall'università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168«.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

ARTICOLO 124 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 124.

Approvato

(Riduzione degli oneri sociali)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

EMENDAMENTI

124.1000 (già 108.1)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta l'iauota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**124.1001** (già 108.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta l'iauota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Compensazioni del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**124.1002** (già 108.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1° febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non

trovi in detta liuota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

124.1003 (già 108.6)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO, D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole successive al: «1° febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

124.1004 (già 108.7)

DE LUCA Michele

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole successive al: «1° febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

124.1005 (già 108.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

124.1006 (già 108.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro,

per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».

124.1007 (già 108.8)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, D'ONOFRIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) dell'articolo 23 dicembre 1999, n. 488».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

124.1008 (già 108.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

124.1009 (già 108.11)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1999, n. 488».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

124.1010 (già 108.12)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero, a valere sui versamenti di contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione, al fine di raggiungere il corrispettivo esonero di 0,8 punti percentuali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**124.1011** (già 108.14)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «0,8» con la seguente: «1,28».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.400.000;

2002: - 1.600.000;

2003: - 1.700.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**124.1012** (già 108.15)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «0,8 punti percentuali» con le parole: «2 punti percentuali».

Compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

124.1013 (già 108.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «esonero» con la seguente: «riduzione».

124.1014 (già 108.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 2» a: «INAIL» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**124.1015** (già 108.19)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**124.1016** (già 108.20)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per i datori di lavoro agricoli, anche con qualifica di coltivatore diretto, ai fini del predetto esonero concorrono anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

124.1017 (già 108.21)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per i settori ove il contributo sociale per gli assegni familiari sia fissato in misura tale da non poter contenere interamente il predetto esonero di 0,8 punti percentuali, la parte residua di esonero opera sul contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

124.1018 (già 108.22)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 124.1014

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.82

CADDEO, CABRAS, MURINEDDU, NIEDDU, VELTRI, MICELE, CONTE, MELE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), ha concesso sgravi contributivi a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

che l'INPS, con circolare n.188 del 14 ottobre 1999, indirizzata ai dirigenti delle proprie sedi territoriali, ha disposto l'applicazione degli sgravi contributivi per tre anni anche in caso di trasformazione dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato;

che a distanza di circa due anni, l'INPS ha emanato una nuova circolare, la n. 189 del 16 novembre del 2000, con la quale dispone che lo sgravio contributivo è destinato ai soli giovani disoccupati, con l'esclusione quindi delle trasformazioni dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato in assunzioni a tempo indeterminato;

che questo comportamento contraddittorio crea una turbativa nei rapporti con le imprese che si sono attenute alle disposizioni impartite con la circolare n.188 del 14 ottobre 1999 e che si trovano esposte al rischio di dover rimborsare somme vicine ai dieci milioni per anno più gli interessi legali per ogni nuovo assunto,

impegna il Governo:

ad intervenire presso l'INPS affinché le disposizioni innovative emanate con la circolare n. 189 del 16 novembre del 2000 non abbiano applicazione retroattiva.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 125 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 125.

Accantonato

(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».

2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole «in ingegneria ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia.».

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.

7. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipulato accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata

in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere *f*) ed *i*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore sto-

rico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della officiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

13. Il decreto di cui al comma 12 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

14. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 12, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina, anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

15. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale, per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

16. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*p-bis*) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)».

17. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*p-ter*) Pioltello e Rodano».

18. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria».

19. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge regionale n. 5 del 26 febbraio 1999, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

20. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».

EMENDAMENTI

125.1000 (già 109.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

125.1001 (già 109.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 125. – *I.* L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un

onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

125.1002 (già 109.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 125. – (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale). – 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

125.1003 (già 109.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 125. – 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

125.1004 (già 109.5 (Nuovo testo))

GIOVANELLI, RONCHI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese esercitanti la loro attività nei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di altro contributo pubblico, al medesimo titolo è concesso a partire dall'anno 2002 un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna annualità. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi di imposta».

Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre la voce Ministero delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 21.2.9 nella seguente misura:

2002: - 100;

2003: - 100.

125.1005 (già 109.6)

COLLA, MORO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

125.1006 (già 109.7)

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Ritirato*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È concesso un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi d'imposta.

La copertura finanziaria della disposizione di cui al presente comma per la riduzione di entrata viene assicurata, ai sensi dell'articolo 126, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente "Legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale nella misura di 100 miliardi per il 2002 e di 100 miliardi per il 2003"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**125.1007** (già 109.16)

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, COZZOLINO, FLORINO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo:
«, nonché per quelle ad elevato valore paesaggistico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina».

125.1008 (già 109.17)

COLLA, MORO

Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere la lettera c).

125.1009 (già 109.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodotti.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

125.1010 (già 109.19)

TIRELLI, STIFFONI, D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso, comma 9-bis, aggiungere la seguente lettera:

«d) interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate».

125.1011 (già 109.21)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

125.1012 (già 109.22)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CRUTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realiz-

zino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

125.1013 (già 109.23)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipulato accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

125.1014 (già 109.24)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

"5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insitano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

125.1015 (già 109.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

"*5-quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

125.1016 (già 109.26)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

125.1017 (già 109.8)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

125.1018 (già 109.9)

POLIDORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

125.1019 (già 109.15)

RESCAGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di

cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

125.1020 (già 109.10)

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

125.1021 (già 109.11)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

125.1022 (già 109.12)

POLIDORO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

125.1023 (già 109.13)

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquisterà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

125.1024 (già 109.14)

RESCAGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquisterà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

125.1025 (già 109.27)

COLLA, MORO

Al comma 4 sopprimere le parole: «localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri».

125.1026 (già 109.30)

MARCHETTI, PETRUCCI, MARINO, ALBERTINI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 8 miliardi» con le parole: «lire 10 miliardi» e le parole: «15 miliardi» con le parole: «20 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

125.1027 (già 109.31)

MONTAGNINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il comma 4, inserire il comma seguente:

"5. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, ove di interesse, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sono individuate le professioni idonee a ricoprire le funzioni di direttore responsabile di attività estrattive di cui al comma 3, in aggiunta a quelle previste da detto comma, purché in possesso di formazione specifica acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di cui al comma 4"».

125.1028 (già 109.33)

RONCHI, RIPAMONTI

Al comma 8, dopo le parole: «a titolo di dolo» aggiungere le seguenti: «e colpa grave».

125.1029 (già 109.34)

GIOVANELLI, RONCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La sopportabilità dei costi deve essere valutata in relazione ai seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli oneri dell'intervento con la redditività dell'impianto;
- b) breve durata delle interruzioni del ciclo produttivo collegato alla bonifica;
- c) relazione dell'inquinamento del sito coi processi produttivi in essere«».

125.1030 (già 109.35)

GIOVANELLI, RONCHI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione dei costi sopportabili si deve tenere conto del fatto che l'inquinamento pregresso del sito non sia collegabile ai processi produttivi in essere, oppure che la bonifica non comporti interruzioni prolungate del ciclo produttivo, oppure comporti oneri proporzionati alla redditività dell'impianto in questione«».

125.1031 (già 109.37)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere seguenti commi:

13-ter. Per i siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione, l'Autorità competente, entro il termine previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 1999, stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

1. alla caratterizzazione del sito;
2. alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale in caso di superamento dei limiti tabellari fissati ai sensi del comma 1;

3. ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

4. ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

L'Autorità competente, fermo restando l'obbligo di monitoraggio di cui al precedente punto 4, dispone la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di mutamento della destinazione d'uso, oppure quando sia garantibile la messa in sicurezza del sito.

13-*quater*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

125.2000

COLLA, MORO

Al comma 10, sostituire le parole da: «da un consorzio assimilato» fino a: «da altri soggetti interessati» con le seguenti: «dalla regione Sardegna e dai comuni interessati».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

125.1032 (già 109.41)

RIPAMONTI, BORTOLOTTO

Al comma 10, dopo le parole: «e con la regione Campania,» sostituire le parole da: «e gestito» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e gestiti da enti pubblici, associazioni ambientaliste riconosciute e istituzioni scientifiche di cui all'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche consorziati tra loro, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali e la regione Campania e posti sotto la vigilanza delle locali soprintendenze».

125.1033 (già 109.42 (Nuovo testo))

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Riferito all'articolo 131

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, ... (Agenzia delle entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 4 miliardi.

125.1034 (già 109.43)

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, BISCARDI

V. nuovo testo

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza», all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa» (APE). In tale intesa sono individuati:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

10-ter. Il coordinamento nazionale dei "Tratturi e della civiltà della transumanza" è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientaliste e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

10-*quater*. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001 e di lire 2.000 milioni a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli stanziamenti nel seguente modo:

2001: - 1.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.

125.1034 (già 109.43) (Nuovo testo)

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, BISCARDI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza», all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa» (APE). In tale intesa sono individuati:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

10-*ter*. Il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza» è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientaliste e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

10-*quater*. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 nel 2003».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole, ridurre gli stanziamenti nel seguente modo:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1035 (già 109.44)

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Ambiente, ridurre gli importi nel seguente modo:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1036 (già 109.45)

MASCIONI, CALVI, CAPALDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e beni connessi con l'attività mineraria con rilevante valore storico e culturale, nonché le aree a valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di un miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003 al parco archeominerario delle miniere di zolfo della regione Marche, costituita con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Marche, previa consultazione degli enti locali interessati poi come gli altri per la gestione».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre degli importi:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1037 (già 109.46)

CAPALDI

Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e i beni connessi con l'attività mineraria, con rilevante valore storico, culturale e ambientale, nonché le aree di rilevante valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 al Parco tecnologico e archeominerario delle colline metallifere grossetane e al Parco Museo delle miniere dell'Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana, previa consultazione degli enti locali territoriali, e gestiti con consorzi costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell'industria, dalla Regione Toscana, dall'Università e dagli enti locali territoriali interessati».

125.1038 (già 109.47)

MARCHETTI, PETRUCCI, RIPAMONTI, MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2001 e di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). I siti ed i beni di cui alla lettera a) compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap.1990).

2001: - 500;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1039 (già 109.48)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di costruzione degli argini del fiume Oglio è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

125.1040 (già 109.49)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero del lago irriguo a Guizzano d'Oglio è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

125.1041 (già 109.50)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la sistemazione ambientale del parco Savarona Quinzano-Borgo S. Giacomo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 4.000;

2002: - 4.000;

2003: - 4.000.

125.1042 (già 109.51)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere per il recupero architettonico del ponte sul fiume Oglio in località Quinzano-Bordolano è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000;

2003: - 2.000.

125.1043 (già 109.52)

COLLA, MORO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15.

125.1044 (già 109.53)

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli».

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

125.1045 (già 109.55)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 12, dopo le parole: «è approvato», aggiungere le seguenti: «in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,».

125.1046 (già 109.56)

RONCHI, LUBRANO di RICCO, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Il piano è redatto sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

1996, n. 582, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli».

125.1047 (già 109.54)

VILLONE

Al comma 12, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

Conseguentemente, diminuire alla tabella B del Ministero dell'ambiente di 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

125.1048/2000

MARINO

V. nuovo testo

All'emendamento 125.1048 al comma 12-bis, sesto periodo, dopo le parole: «sino al momento della cessione nelle attività di bonifica» inserire le seguenti: «Le aree così acquisite saranno attribuite al patrimonio comunale indisponibile per un periodo non inferiore a 20 anni».

125.1048/2000 (Nuovo testo)

MARINO

All'emendamento 125.1048 al comma 12-bis, quinto periodo, dopo le parole: «sino al momento della cessione nelle attività di bonifica» inserire le seguenti: «Le aree così acquisite saranno attribuite, nella misura non inferiore al 50 per cento della loro estensione complessiva, al patrimonio comunale indisponibile».

125.1048/1

FLORINO, MACERATINI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA

All'emendamento aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al comma 16 è aggiunta la seguente lettera:

«p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)«».

125.1048 (già 109.57)

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

V. nuovo testo

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono

rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».

Conseguentemente è soppresso il comma 15.

125.1048 (già 109.57) (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13, e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 582 del 1996.

12-ter. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tal caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la regione

Campania. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».

Conseguentemente al comma 14 premettere le parole: «salvo quanto disposto dai commi 12 e 12-bis del presente articolo» e sopprimere le parole da: «anche modificando» fino a: «1996, n. 582» e sopprimere il comma 15.

125.1049 (già 109.58)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

125.1050 (già 109.59)

BOSI, RONCHI, LAURO

Al comma 13, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie dell'Isola d'Elba».

125.1051 (già 109.60)

BOSI, RONCHI, TURINI

Al comma 13, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie».

125.1052 (già 109.61)

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 14 e, conseguentemente, il comma 15.

125.1053 (già 109.62)

LUBRANO di RICCO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Al comma 14, sopprimere l'inciso: «anche modificando l'articolo 1, comma da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».

125.1054 (già 109.63)

COLLA, MORO

Al comma 14, sopprimere le parole che vanno da: «anche modificando» a: «n. 582».

125.1055 (già 109.64)

MARINO, ALBERTINI

Al comma 14, dopo le parole: «anche modificando l'articolo 1, commi» sostituire le parole: «da 5 a 12» con le parole; «da 5 a 11».

125.1056 (già 109.65)

CECCATO, BIANCO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idrauliche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idrauliche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorchè gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministrazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo».

125.1057 (già 109.67)

MORO, COLLA

Al comma 12 e 15 sostituire la parola: «Bagnoli» con le seguenti: «Sesto S. Giovanni e Porto Marghera».

Conseguentemente al comma 15 sostituire le parole: «Napoli della proprietà delle aree» con le seguenti: «Milano e Venezia della proprietà

delle suddette aree, rispettivamente, di Sesto S. Giovanni e Porto Marghera,».

125.1058 (già 109.66)

RIZZI, MANFREDI

Al comma 15, dopo la parola: «Napoli» aggiungere: «o da parte di altri soggetti, nel caso di rinuncia del comune di Napoli» inoltre sostituire: «30 per cento» con: «100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

125.1059 (già 109.68)

RUSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È istituito il Centro di ricerca di sviluppo sulle tecnologie di bonifica, il cui fine è lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'approntamento di tecnologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali, con un onere a carico del bilancio dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il Centro è un ente senza scopo di lucro ed opera anche mediante l'utilizzazione di strutture e competenze presenti presso l'ACNA di Cengio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulano un protocollo che disciplina l'adesione degli Enti interessati, le forme di gestione e le modalità di funzionamento del Centro. Sono prorogati i poteri del Commissario di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

125.1060 (già 109.70)

Parzialmente inammissibile

MARINO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. . Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi naturali, ed in particolare di quello idrogeologico, poste in essere dal Sistema delle agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 convertito con legge n. 267 del 1998, nonchè per il rinnovo, nelle more dell'acquisizione anche mediante concorso, dei rapporti già attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, è assegnato ad ANPA un contributo straordinario di complessivi 10 miliardi a valore sulle somme di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

A partite dall'anno 20001, a ciascuna delle regioni che non avranno proceduto con legge apposita, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annullamente ripartite tra le regioni dotate di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

Al fine di garantire:

a) la gestione federalista della rete delle Agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA;

b) assicurare uno *standard* minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio, di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei lavoratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

Il comma 1, dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 300, viene sostituito dal seguente: "È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. L'Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei quali designati dal Ministro dell'ambiente e due dalla Conferenza delle Regioni".

All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "Agenzie fiscali e quella di protezione civile", aggiungere le parole: "e l'Agenzia per la pro-

tezione dell'ambiente e del territorio"; dopo le parole: "del titolo V" aggiungere le parole: "del capo VIII del titolo IV"».

125.1061 (già 109.71)

CADDEO

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compenti immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è erogata, a domanda, un'anticipazione dell'80 per cento del contributo complessivo concesso, al netto dell'eventuale ribasso di aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione del verbale di inizio lavori sottoscritto con l'Impresa esecutrice. Qualora il soggetto attuatore non sia un ente locale è necessario altresì che venga presentata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto come anticipazione.

8. Le eventuali economie verificatesi nella realizzazione delle opere, ricomprese entro l'ammontare del contributo complessivo concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, possono essere utilizzate – previa autorizzazione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato – per la realizzazione di ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo intervento ad esso funzionale. Il sando del contributo complessivo concesso viene riconosciuto a consuntivo finale, dopo il collaudo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente per i lavori pubblici, previa verifica delle spese effettuate da parte della commissione di accertamento di cui al successivo comma 10"».

125.1062 (già 109.74)

CARPINELLI, DE GUIDI, FERRANTE

Riferito all'articolo 131

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono assegnate lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Umbria per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 al comune di Avigliana Umbro per l'anno 2001 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba».

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000;
2002: - ;
2003: - ;

alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

125.1063 (già 109.75)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 15-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma 5-quinquies può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad intervenire di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una plura-

lità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

125.1064 (già 109.76)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 all'amministrazione provinciale».

Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1065 (già 109.77)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di favorire il turismo scolastico nei parchi e nelle aree naturali protette, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a favore delle Regioni».

Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

125.1066 (già 109.78)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri

sul livello del mare è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Piemonte».

Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

125.1067 (già 109.79)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il CNR è autorizzato a bandire per le esigenze dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, nell'arco di due esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2001, n. 30 posti con profilo Ricercatore di II livello che prevedano come requisito di accesso il titolo di Dottore di ricerca o il possesso di almeno tre anni di attività di ricerca documentata da strutture universitarie italiane o da organi del CNR nel campo della protezione idrogeologica».

125.1068 (già 109.81)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Ministero dell'ambiente "Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche" e "Servizio per la tutela delle acque interne" apposite segreterie tecniche permanenti composte ciascuna da non più di 12 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e stabilisce il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Go-

verno a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9 – Agenzie delle entrate – capitoli 1654 e 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001: – 1.800;

2002: – 1.800;

2003: – 1.800.

125.1069 (già 109.82)

BIANCO, GIOVANELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituire le parole: "31 dicembre 2000" con le seguenti: «30 giugno 2001"».

125.1070 (già 109.83)

BIANCO, GIOVANELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituire le parole: "31 dicembre 2000" con le seguenti: "30 giugno 2001"».

125.1071 (già 109.85)

ANTOLINI, MORO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 6 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2001"».

Compensazioni della Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

125.1072 (già 109.88)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinqüies*. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinqüies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

125.1073 (già 109.86)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia

avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-sexies. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

125.1074 (già 109.87)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis.* Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

15-*ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, sono trasferite alla regione Siciliana le risorse di cui al comma precedente, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di atti-

vità a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 125

125.0.1000 (già 112.0.3)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Riciclaggio rifiuti di beni in polietilene)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di

beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

6-quinquies. Le sanzioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater sono ridotte della metà nel caso di versamento dei predetti contributi effettuato entro il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

125.0.1001 (già 109.0.2)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea.

3. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indica.

6-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata, di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

125.0.1002 (già 109.0.3)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «a decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea».

125.0.1003 (già 109.0.4)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Sanzioni)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal

2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

c) Nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

125.0.1004 (già 109.0.5)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. È istituito un fondo entro apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il ripristino e la messa in sicurezza delle

zone, delle città, dei luoghi individuati a rischio ambientale a seguito della devastazione del territorio individuati nel programma nazionale di difesa del territorio.

2. Le somme stanziare per gli anni 2001, 2002, 2003, ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell'intervento».

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

125.0.1005 (già 109.0.6)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, definiscono il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza consistente nella progettazione, realizzazione e gestione, come previsto dai commi 3 e 4, di opere infrastrutturali e della tutela dell'ambiente, del potenziamento della Protezione civile, del controllo e del ripristino dell'assetto idrogeologico, del monitoraggio e del ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico e da altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio.

3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso.

4. All'Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l'Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all'assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1° giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluviometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all'approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell'uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell'intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l'intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui gestione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadabili oltre la quarta qualifica funzionale.

9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami. 10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

125.0.1006 (già 109.0.7)

AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità a decorrere dall'anno finanziario medesimo. Sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

125.0.1007 (già 109.0.8)

BONAVITA

Ritirato

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. La cognizione delle cause di ripetizione dei contributi corrisposti ai consorzi di bonifica è devoluta ai giudici ordinari secondo la competenza per valore.

2. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che siano sottoposti al tribunale, ove il tribunale stesso non sia competente in ragione del valore, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace».

125.0.1008 (già 109.0.9)

BONAVITA

Ritirato

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. La legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica anche ai rapporti di contribuzione relativi ai consorzi di bonifica».

125.0.1009 (già 109.0.11 (Nuovo testo))

CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Ritirato

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 229, del 21 dicembre 1999, è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per le attività connesse alla lotta alla siccità e alla desertificazione.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell'anno precedente.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali.

4. All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, intendendosi corrispondentemente risotta l'autorizzazione di spesa iscritta per pari importo in base al medesimo comma 1.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

125.0.3000 (già 126.1)

PELELLA

Ritirato

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

1. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27,31 e 32 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, i Presidenti delle province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al cui finanziamento concorrono anche le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della stessa legge n. 36 del 1994 e determinate a norma dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le risorse comunque già assegnate ovvero rese disponibili per la realizzazione di opere comprese nel programma, le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente per la tutela delle acque, le risorse di cui al Quadro comunitario di sostegno e ai documenti unici di programmazione 2000-2006. Il Programma è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, ed è attuato nel rispetto delle disposizioni delle leggi 5 gennaio 1994 n. 36 e 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il programma approvato costituisce integrazione al Piano triennale del soggetto istituzionale d'ambito, ed, in sua assenza, strumento di programmazione di cui all'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Autorità d'ambito e i Presidenti delle province risultino inadempienti, sono sostituiti, anche ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sanzioni di cui all'articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relative al superamento dei parametri di cui alla tabella 1, allegato 5, dello stesso decreto, non si applicano ai soggetti obbligati qualora alla data di accertamento della violazione sia in corso la predisposizione del programma ovvero la realizzazione delle opere previste nel programma medesimo».

123.0.1000 (già 107.0.1) (Nuovo testo)

LUBRANO di RICCO, CONTE, NAVA, DONISE

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

«Art. 123-...

(Ente geopaleontologico di Pietraroia)

1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

ARTICOLO 125-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 110 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 125-bis.

Approvato

(Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese

istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

EMENDAMENTI

125-bis.1000 (già 110.1)

GUBERT

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le parole: «su proposta della regione interessata» e alla fine del periodo aggiungere le parole seguenti: «trasferendo i relativi fondi alla regione interessata che provvede al riguardo».

125-bis.1001 (già 110.2)

PASQUINI, CAZZARO

Ritirato

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Entro il 31 gennaio 2001 il CIPE determina l'entità minima triennale, comunque non inferiore a 500 miliardi, dello stanziamento riservato ai contratti di programma nel settore agricolo ed agro-alimentare di cui all'articolo 2, comma 206, legge n. 662 del 1996, e articolo 10 del decreto legislativo n. 173 del 1998, a valere sulle dotazioni recate alla tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208».

125-bis.1002 (già 110.0.1)

SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, VIVIANI, SARACCO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 958

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Entro il 31 gennaio 2001 il CIPE determina l'entità minima triennale, comunque non inferiore a 500 miliardi, dello stanziamento riservato ai Contratti di Programma nel settore agricolo e agroalimentare e della spesa di cui all'articolo 2, comma 203, legge 662 del 1996 integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo n.173 del 1998 a valere sulle dotazioni recate alla Tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.958 (già em. 125-bis.1000)

SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, VIVIANI, SARACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria 2001,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare che, a partire dal 2001, una quota triennale non inferiore a 500 miliardi sia destinata ai contratti di programma nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca di cui all'articolo 2, comma 203, legge 662 del 1996 integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo n.173 del 1998 a valere sulle dotazioni recate alla Tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 125-BIS

125-bis.0.1000 (già 110.0.2)

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 959

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente.

«Art. 125-bis.

*(Protocolli Aggiuntivi dei Patti Territoriali
ex Delibera CIPE 12 luglio 1996)*

1. I Patti Territoriali decretati in forza della Delibera CIPE 12 luglio 1996, detti di prima generazione, possono avviare Protocolli Aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del Tesoro, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio per la Programmazione Negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e l'ammissibilità e finanziamento

dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo Aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione Negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998, dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1) a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.959 (già em. 125-bis.0.1000)

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI, POLIDORO, BRUNO GANERI, FIGURELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che gli strumenti di programmazione negoziata e, in particolare, i patti territoriali derivanti dalla delibera CIPE del 12 luglio 1996, hanno prodotto effetti positivi per l'espansione del tessuto produttivo e per l'occupazione;

che la credibilità di tali strumenti ha determinato la presentazione di progetti imprenditoriali che, se finanziati, potrebbero essere immediatamente attivabili e determinare effetti propulsivi notevoli nelle aree interessate,

impegna il Governo

1) ad ammettere la stipula di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali di cui alla delibera CIPE del 12 luglio 1996, con finanziamento nei limiti del 50 per cento delle somme deliberate per ogni singolo patto, utilizzando i fondi destinati alle aree depresse ed alla programmazione negoziata.

2) I servizi resi fino al 31 dicembre 1998, dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al punto 1) a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono state emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 128 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 128.

Approvato con un emendamento*(Disposizioni per il settore agricolo)*

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali».

2. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

EMENDAMENTI

128.1000 (già 112.5)

BIANCO

Le parole da: «Al comma 1» a: «diciottomila» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «diecimila».

128.1001 (già 112.6)

BIANCO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «dodicimila».

128.1002 (già 112.7)

BIANCO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «quattordicimila».

128.1003 (già 112.8)

BIANCO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «sedicimila».

128.1004 (già 112.2)

SARACCO, SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI,
BATTAFARANO, PREDÀ, PIATTI, PAPPALARDO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che abbiano provveduto alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, si applicano esclusivamente le sanzioni previste dal medesimo articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo».

128.1005 (già 112.11)

BIANCO

V. nuovo testo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, si considerano inesistenti qualora il produttore proceda al versamento della sanzione sopra determinata».

128.1005 (già 112.11) (Nuovo testo)

BIANCO, SARACCO, CORTIANA, SCIVOLETTO, BEDIN, PREDA

Approvato. Votato dopo l'em. 128.0.1002

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e ai pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra, come previsto dal presente comma».

128.1006 (già 112.4)

ANTOLINI, MORO

Ritirato

Al comma 1 dopo la parola: «legali» aggiungere le seguenti: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, sono considerati inesistenti qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

128.1007 (già 112.3)

ANTOLINI, MORO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole "cinque milioni a dieci milioni" sono sostituite con "tre milioni a sei milioni";

b) all'articolo 2, comma 3, la parola "settecentocinquantamila" è sostituita con "cinquecentomila";

c) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole "cinque milioni a lire dodici milioni" sono sostituite con "due milioni a lire cinque milioni";

d) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole "dieci milioni a lire venticinque milioni" sono sostituite con "cinque milioni a lire dodicimilioni"».

Compensazioni del gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

128.1008 (già 112.12)

BIANCO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "cinque milioni a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti "tre milioni a sei milioni"».

128.1009 (già 112.13)

BIANCO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, la parola "settecentocinquantamila" è sostituita dalla seguente "cinquecentomila"».

128.1010 (già 112.14)

BIANCO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "due milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinque milioni"».

128.1011 (già 112.15)

BIANCO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole "cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti "dodici milioni"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 128

128.0.1000 (già 112.0.2)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI,
COLLINO, MULAS

Respinto

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

- a) data di pesca e data di confezionamento;
- b) Paese e regione di origine;
- c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto;
- d) peso netto espresso in chilogrammi;
- e) categoria di freschezza;
- f) pezzatura;
- g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;
- h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera h), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.

3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.

5. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi del comma 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.

7. L'omissione dell'etichettatura di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.

8. L'omissione di uno o più dati di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* di cui al medesimo comma 1 equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 7 ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista».

128.0.1001 (già 112.0.4)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Ritirato

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

- a)* data di pesca e data di confezionamento;
- b)* Paese e regione di origine;
- c)* nome scientifico e nome commerciale del prodotto;
- d)* peso netto espresso in chilogrammi;
- e)* categoria di freschezza;
- f)* pezzatura;
- g)* modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;
- h)* denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera *h)*, devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.

3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o del-

l'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.

5. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi del comma 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.

7. L'omissione dell'etichettatura di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.

8. L'omissione di uno o più dati di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* di cui al medesimo comma 1 equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 7 ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista».

128.0.1002 (già 112.0.6)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Ritirato

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Colture agrarie da rinnovo)

1. Al fine di realizzare un programma nazionale di riorganizzazione agronomica del sistema produttivo delle colture agrarie da rinnovo, attraverso azioni mirate di divulgazione, assistenza tecnica, informazione di mercato distribuzione di sementi selezionate, effettuate ad opera di organismi interprofessionali rappresentativi dei settori interessati, è stanziata la seguente dotazione di spesa:

anno 2001, lire 5.000 milioni;
anno 2002, lire 10.000 milioni;
anno 2003, lire 15.000 milioni.

2. Alla redazione del programma di interventi di cui al comma 1 provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le

Regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, fra l'altro indicando i settori d'intervento, l'articolazione degli interventi ammessi, il livello delle misure contributive praticabili.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con una riduzione di pari importo, per ciascuno degli anni indicati, da apportare alla tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla voce: legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sensibilizzazione e lo sviluppo, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - capitolo 7800).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.59.

PREDA, PIATTI, BEDIN, MURINEDDU, ROBOL, SARACCO, SCIVOLETTO, CONTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che è tuttora in corso l'*iter* legislativo relativo al disegno di legge delega recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» contenente interventi nel settore agricolo (cosiddetta legge di «Orientamento») e che, pertanto, permangono irrisolte alcune questioni attinenti i produttori organizzati in cooperative operanti nel settore della forestazione e dei servizi,

impegna il Governo:

perché il pieno riconoscimento della natura agricola di queste due forme societarie, già accolte dal Senato e dalla Commissione attività produttive della Camera, in occasione della discussione del disegno di legge richiamato, trovi al più presto una definizione per evitare che sul territorio il riflesso fiscale e previdenziale dell'attività svolta dalle cooperative interessate sia corrispondente alla loro natura giuridica di soggetti agricoli.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.78. (Nuovo testo)

SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, ROBOL, BEDIN, VIVIANI, SARACCO, CONTE, PIATTI, FERRANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che:

occorre definire le norme applicative delle disposizioni comunitarie rivolte ad assicurare il pieno rispetto del trasferimento del vantaggio economico ai produttori agricoli nel caso di finanziamenti pubblici ad imprese agroalimentari;

questa condizione è tassativamente prevista dall'Unione europea con l'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento CE 1257/99 che ha ribadito ulteriormente il principio già codificato in precedenti regolamentazioni (n. 866/90 e n. 951/97);

l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 («Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione»), richiama espressamente tale dettato comunitario;

la stessa legge finanziaria per l'anno 2001 prevede la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998 attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e che il disegno di legge governativo «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» nella parte relativa agli interventi nel settore agricolo (cosiddetta legge di «Orientamento») già approvata dal Senato e dalla Commissione attività produttive della Camera, prevede esplicitamente l'impegno ad adottare misure in tale materia,

impegna il Governo:

perché i criteri di riferimento per comprovare l'effettivo trasferimento del vantaggio ai produttori agricoli derivante dai finanziamenti ad imprese agroalimentari, dovranno essere incentrati sulla effettiva collocazione del prodotto almeno nel medio periodo e sulla certezza della remunerazione del prodotto stesso, in particolare:

1. le imprese agroalimentari dovranno dimostrare l'esistenza ed il pieno rispetto dei vincoli con i produttori interessati relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l'investimento beneficiario del sostegno pubblico, il vincolo potrà essere soddisfatto diversamente a seconda della natura giuridico-societaria dell'impresa agroalimentare;

2. nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, dovrà essere effettivo il principio prevalente del conferimento da parte dei produttori associati.

Tale rapporto dovrà risultare dalle norme statutarie e regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante della struttura cooperativa attestante la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l'investimento è rivolto;

3. nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, il vincolo non può che essere certificato dall'esistenza di rapporti contrattuali disciplinati dalla legge 16 marzo 1988, n. 88, che, all'articolo 8, definisce come contratto di coltivazione e vendita quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli ed imprese di trasformazione o commercializzazione; tali contratti dovranno avere una durata non inferiore ad almeno tre anni a decorrere dal momento in cui l'impresa beneficiaria avrà realizzato l'iniziativa;

4. nelle due fattispecie societarie richiamate, che costituiscano motivo di priorità nella concessione dei finanziamenti, la dimostrazione di vincoli più intensi, caratterizzati da approvvigionamento di prodotto superiori al 51 per cento sul totale e dalla durata dei contratti superiore ai tre anni;

5. al fine di rispettare la norma primaria dell'Unione europea è necessario, infine, che le imprese beneficiarie siano tenute all'obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità o titolo di priorità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto nell'intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi e che i necessari controlli potranno determinare la revoca totale dei contributi in caso di scostamenti del vincolo assunto e la restituzione proporzionale degli stessi gravati da interessi legali.

6. A verificare che nell'attivazione degli interventi già finanziati sia garantito il massimo vantaggio per i produttori.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

ARTICOLO 129 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 129.

Approvato

(Garanzie a favore di cooperative agricole)

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-*bis*.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

EMENDAMENTI

129.1000 (già 121.0.2)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sostituire l'articolo 129, con il seguente:

«129-bis.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2001 e di lire 123 miliardi per il 2002, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

129.1001 (già 113.1)

SCIVOLETTO, FIGURELLI, BARRILE, LAURICELLA, CORRAO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Possono, altresì, essere ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nell'ambito delle eventuali disponibilità di risorse finanziarie di cui al comma 1, anche attraverso il cofinanziamento regionale, le cooperative ed i consorzi tra cooperative, i cui soci, alla data del 19 luglio 1993, avevano concesso garanzie in loro favore, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le cooperative suddette, che non avevano presentato domanda, possono farlo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 129

129.0.1000 (già 113.0.2)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Sviluppo rurale)

1. Al fine di integrare le risorse nazionali e comunitarie destinate al sostegno delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 1999 e, in particolare, gli incentivi per le misure agroambientali, il prepensionamento, le zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali e l'imboschimento, è disposto un finanziamento, per detti regimi di aiuto, di lire 200 miliardi per l'anno 2001. Tali somme sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali tra le regioni e le provincie autonome che cofinanziano in egual misura gli interventi sopra indicati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento

e Bolzano e autorizzazione comunitaria ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento n. 1257 del 1999 nonché degli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 200.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 1.0.1)

129.0.1001 (già 113.0.5)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Sviluppo rurale)

1. Al fine di integrare le risorse nazionali e comunitarie destinate al sostegno delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 1999 e, in particolare, gli incentivi per le misure agroambientali, il prepensionamento, le zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali e l'imboschimento, è disposto un finanziamento, per detti regimi di aiuto, di lire 200 miliardi per l'anno 2001. Tali somme sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali tra le regioni e le province autonome che cofinanziano in egual misura gli interventi sopra indicati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e autorizzazione comunitaria ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento n. 1257 del 1999 nonché degli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

129.0.1002 (già 113.0.4)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

V. nuovo testo*Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:*

«Art. 129-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione Europea.».

2. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le aziende agricole beneficiarie degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera b), che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il 30 per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, beneficiano sulla quota del prestito quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione di un abbuono del 50 per cento del capitale.".

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono soppresse le seguenti parole: ", iscritti nella relativa gestione previdenziale,".

4. All'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito dall'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, al comma 5, primo periodo, le parole: "si provvede« sono sostituite dalle seguenti: «si può provvedere".

5. All'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi di difesa nella misura del 85 per cento, salvo conguaglio, dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.".

6. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, dopo il comma 2 sono aggiunte i seguenti:

"2-bis. I parametri contributivi da applicare ai premi di polizze di durata superiore ad un anno sono per tutto il periodo contrattuale quelli determinati nell'anno della stipula del contratto Il Contributo dello Stato non potrà in ogni caso eccedere i limiti previsti al comma 2.

2-ter. Sono deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte dei produttori agricoli i contributi associativi da loro versati ai consorzi di difesa a fronte dei contratti assicurativi di cui al comma 1.

2-quater. È istituita presso il Fondo di solidarietà nazionale una Sezione Speciale con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, per la gestione di un fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sono stabiliti i contratti assicurativi sui quali è previsto l'intervento di riassicurazione della sezione speciale, nonché le modalità e i termini di tale intervento e le condizioni di finanziamento del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli.

2-quinquies. I consorzi di difesa e le loro forme associative, nei limiti del loro statuto possono assumere iniziative, anche in forma di società e associazioni mutualistiche, per azioni di solidarietà finalizzate all'indennizzo dei danni da avversità atmosferiche, fitopatie ed epizootie. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi di cui al comma 1"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

129.0.1002 (già 113.0.4) (Nuovo testo)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCI, MANFREDI, PICCIONI

V. Ulteriore nuovo testo

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea".

2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea n. 2000/C/28/02 in materia di aiuti di Stato.

6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

- a) la soppressione della cassa sociale;

b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva delle calamità e alle iniziative mutualistiche.

8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio".

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Fondo di Solidarietà Nazionale).

129.0.1002 (già 113.0.4) (Ulteriore nuovo testo)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCI, MANFREDI, PICCIONI

Approvato

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea".

2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effet-

tuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea n. 2000/C/28/02 in materia di aiuti di Stato.

6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

- a) la soppressione della cassa sociale;
- b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva delle calamità e alle iniziative mutualistiche.

8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-regioni".

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Fondo di Solidarietà Nazionale).

129.0.1003 (già 13.0.6)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, infine, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

129.0.1004 (già 113.0.7)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

Al comma 1, dell'articolo 4, della legge del 15 dicembre 1998, n. 441 concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, aggiungere le seguenti lettere:

c-bis) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere pos-

sedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

c-ter) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

ARTICOLO 132 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 116 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 132.

Approvato

(Disposizioni in materia di credito agrario)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi

della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTO

132.1000 (già 116.2) (testo corretto)

MANFREDI, RIZZI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 960

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autentici e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità

indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario.

5-ter. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. a tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo dell'importo massimo di 5 miliardi di lire annui.

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, alla tabella A richiamata, alla rubrica relativa al Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 5 miliardi;

2002: - 5 miliardi;

2003: - 5 miliardi;

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.960 (già em. 132.1000)

MANFREDI, RIZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 4885,

impegna il Governo

a rivedere le norme vigenti in materia affinché: la permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, siano esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale; le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico siano considerate unità indivisibili e non possano essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario.

All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo possa essere concessa l'accen-

sione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 133 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 133.

Accantonato

*(Emergenze nel settore agricolo
e zootecnico)*

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI

133.1000 (già 117.27)

BIANCO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 961*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 117. – (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti: lire 15 miliardi per il 2001 e 35 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti di *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

133.1001 (già 117.19)**Parzialmente inammissibile**

BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 117. – (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, incluse le operazioni di smaltimento e distruzione delle parti anatomiche a rischio TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) e delle carcasse di bovini morti in allevamento: lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e lire 40 miliardi per il 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

133.1002 (già 44.0.2)

PIREDDA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lingua blu» sostituire: «lire 15 miliardi» con lire «35 miliardi» e «20 miliardi» con «40 miliardi».

Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

133.1003 (già 117.4)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, RECCIA, BONATESTA, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, COLLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera b), sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera c), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi»; alla lettera d), sostituire le parole:

«20 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi»; alla lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1004 (già 117.3)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1005 (già 117.12)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «colpite dall'influenza aviaria» inserire le seguenti: «o anomali eventi climatici».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1006 (già 117.14)

PIANETTA

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003» con le altre: «40 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1007 (già 117.13)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1008 (già 117.26)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi da frutta colpiti dal «*apple proliferation mycoplasma*», proliferazione del melo, situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

«a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno del reimpianto;

b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

d) lire 95 mila per albero con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro nel decimo anno;

f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, all'undicesimo anno;

g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 12 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella B, diminuire, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2001: - 10.000.

133.1009 (già 117.1)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: «Al produttore il cui ricorso è stato accolto» aggiungere le seguenti: «anche nel caso di ordinanza di sospensiva»».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1010 (già 117.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: «Al produttore il cui ricorso è stato accolto» aggiungere le seguenti: «anche nel caso di ordinanza di sospensiva»».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

133.1011 (già 117.31)

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: «Al produttore il cui ricorso è stato accolto» aggiungere le seguenti: «anche nel caso di ordinanza di sospensiva»».

All'onere di spesa si provvede:

mediante utilizzo delle coperture già indicate nel medesimo comma 13 della legge n. 118 del 1999;

mediante l'utilizzo dei fondi in tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001 pari a lire 500 miliardi;

e con conseguente variazione alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'art. 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: – ;

2002: – 200.000;

2003: – 100.000.

133.1012 (già 117.2)

MACERATINI, COLLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1013 (già 117.22)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si

applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1014 (già 117.5)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1015 (già 117.23)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1016 (già 117.6)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di

solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96,1997/97,1998/99,1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualrr ente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1017 (già 117.21)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96,1997/97,1998/99,1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e pro-

cederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1018 (già 117.7)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirenti del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione né possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

*Conseguentemente, alla tabella C richiamata,
(inserire copertura finanziaria per 200 miliardi anno a partire dal 2001).*

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

133.1019 (già 117.20)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiunge il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1020 (già 117.24)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della L. 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1021 (già 117.32)

BIANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirenti del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Conseguentemente alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni: legge 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: - ;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

133.1022 (già 115.113)

ANTOLINI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta es-

sere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

133.1023 (già 115.116)

CORTIANA, BORTOLOTTI, PETTINATO, RIPAMONTI

V. nuovo testo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in attuazione di regolamenti e direttive dell'Unione europea, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino. Il Regolamento di cui al presente comma è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) sono di competenza statale le funzioni amministrative inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza sull'applicazione del regime comunitario delle quote latte, la formulazione delle richieste all'Unione europea in ordine al trasferimento temporaneo o definitivo delle quote da vendite dirette a consegne o da consegne a vendite dirette;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 28-bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

c) i commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

133.1023 (già 115.116) (Nuovo testo)

CORTIANA, BORTOLOTTI, PETTINATO, RIPAMONTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo

del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo.

133.1024 (già 115.117)

CORTIANA, BORTOLOTTO, SARTO, CARELLA, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Limitamente al periodo di produzione lattiera 1998-1999, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni".

1-ter. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può consentire eccezionalmente, per i periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni».

133.1025 (già 112.0.1)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS, COLLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Agea provvede, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla restituzione in favore dei produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale (relativamente alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998,

1998-1999 e 1999-2000) evidenzino un credito determinato da somme già versate e non dovute. Tale operazione è a carico della gestione finanziaria di Agea».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

133.1026 (già 115.234)

RIPAMONTI, PIERONI, LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per agevolare la riconversione degli allevamenti intensivi e convenzionali verso tecniche di zootecnia biologica nonchè, al fine della salvaguardia del benessere degli animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di 200 miliardi per il 2001 e 100 miliardi nel 2002. Le risorse del Fondo, di cui al presente comma sono ripartite annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori dell'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali che prevedono:

a) incentivi alla riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, mediante l'erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese documentate. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l'erogazione di un contributo alle spese per investimenti finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale per le strade: art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività (upb 5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p), *apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 150.000.

133.1027 (già 115.114)

ANTOLINI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1028 (già 115.110)

SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, così come convertito dalla legge n. 79 del 7 aprile 2000, dopo le parole «di pianura» aggiungere «per le regioni di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale».

133.1029 (già 115.115)

SCIVOLETTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1992, dopo le parole "altre zone" aggiungere "per le regioni di

cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale"».

133.1030 (già 117.8)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS COLLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

133.1031 (già 117.15)

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1032 (già 117.10)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, che, in misura non inferiore al 50 per cento, commercializzano prodotti agrumicoli, è concessa a domanda la proroga di due anni del pagamento dei contributi previdenziali pregressi, maturati a tutto il 1998, sempre che i medesimi datori di lavoro siano in regola con la domanda di condono previdenziale INPS. Gli aventi diritto potranno richiedere il

saldo definitivo del debito mediante versamento del 30 per cento del debito complessivo, da versare in quattro rate semestrali».

Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 20,000;

2002: - 20,000;

2003: - 20,000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

133.1033 (già 117.11)

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, in relazione ai terreni agricoli in attualità di coltivazione agrumicoli, gli estimi catastali sono ridotti del 50 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente all'articolo 143, nella tabella C, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: «Decreto legislativo n 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - cap.1940/p)» diminuire come segue gli importi previsti:

2001 - 15.000

2002 - 15.000

2003 - 15.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

133.1034 (già 117.18)

CORTANA, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse, non impegnate, assegnate alla legge 18 maggio 1989, n. 183, una quota non inferiore al 10 per cento è destinata a favorire interventi urgenti per la valorizzazione degli insediamenti agricoli e zootecnici, nonché interventi di ingegneria naturalistica. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali e dell'ambiente sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.»

133.1035 (già 117.33)

BIANCO, PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli effetti del disposto dell'articolo 32 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 sono validi a partire dal 1° febbraio 2001.»

ORDINE DEL GIORNO**9.4884.961** (già em. 133.1000)

BIANCO, CORTIANA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

considerato che nel medesimo sono previsti interventi strutturali e di prevenzione dalla BSE ma non si affronta la questione relativa allo smaltimento delle farine animali e delle carcasse dei capi bovini potenzialmente a rischio abbattuti;

visto che la questione dello smaltimento dovrà essere affrontata dal commissario straordinario nominato dal Consiglio dei ministri il 15 dicembre;

considerato che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che il decreto di nomina del commissario straordinario indichi il personale ed i mezzi con cui il commissario stesso dovrà agire,

impegna il Governo

a stanziare idonee risorse per provvede allo smaltimento dei mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali e delle carcasse dei capi bovini potenzialmente a rischio, il cui onere è valutato in oltre 200 miliardi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 133

133.0.1000 (già 117.0.1)

SARACCO, PIATTI, PREDÀ, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

10. Gli interventi del Fondo medesimo sono estesi ai produttori danneggiati da epizootie o da fitopatie soggette alla lotta obbligatoria, che comportino rispettivamente -l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o delle produzioni o l'estirpazione degli impianti arborei, con le modalità e le procedure indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 30 miliardi di lire annue. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

133.0.1001 (già 115.0.2)

Ritirato

CORTIANA, SEMENZATO, PIERONI, DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 133, è aggiunto il seguente:

«Art. 133-*bis*.

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995.-1996 e quelli residui per il periodo 1996-1997 sono, nelle more della definizione dei contenziosi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, interamente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa comunicazione effettuata dai medesimi acquirenti all'AGEA, al Ministero delle politiche agricole e forestali, e alle regioni o province autonome competenti.

2. Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per i medesimi due periodi, devono essere liberate integralmente, fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo sia dovuto a seguito del risultato della compensazione nazionale.

3. Le regioni e le province autonome sono tenute ad effettuare il recupero mediante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, nel caso in cui il produttore debba versare il prelievo supplementare.

4. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli, eseguiti in sede di compensazione nazionale delle campagne lattiere 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AGEA è autorizzata a provvedere alla restituzione ai produttori delle somme versate in eccedenza: tale operazione è a carico della gestione finanziaria dell'AGEA. La medesima autorizzazione si intende anche per le campagne 1997-98 e 1998-99.

5. La revoca del provvedimento di erogazione degli aiuti o contributi comunitari o nazionali effettuata dall'AGEA costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, maggiorati degli interessi, calcolati a decorrere dalla data della indebita percezione.

6. L'Agenzia può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e della sospensione prevista dall'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

7. All'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In particolare, a decorrere dalla data di istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura, le disposizioni di natura tributaria

riferibili all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si applicano alla medesima Agenzia, equiparata ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato.

1-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1-bis, gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati ai sensi del presente decreto si intendono destinati al sostegno della produzione agricola e non sono imponibili ai fini IVA".

8. All'AGEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

133.0.1002 (già 112.0.5)

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

1. In merito al problema della flavescenza dorata della vite, che riguarda le principali regioni viticole del Nord Italia, si stanziavano lire 40.000.000.000 per ogni anno a partire dal 2001 fino al 2003, al fine di consentire alle Regioni interessate di sostenere con contributi in conto capitale non inferiore al 40 per cento dell'effettivo investimento, quegli imprenditori agricoli che effettueranno estirpazioni dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare D.O.C.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | OGGETTO | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 111.1000 (Gubert) | 168 | 167 | 000 | 044 | 123 | 084 | RESP. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Art. 112 | 173 | 172 | 003 | 144 | 025 | 087 | APPR. |
| 3 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.1005 (Germana' e altri) | 195 | 194 | 005 | 049 | 140 | 098 | RESP. |
| 4 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.1006 (Maceratini e altri) | 187 | 186 | 004 | 047 | 135 | 094 | RESP. |
| 5 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.1007 (Maceratini e altri) | 178 | 177 | 003 | 043 | 131 | 089 | RESP. |
| 6 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Ordine del giorno n.821 | 181 | 177 | 003 | 047 | 127 | 089 | RESP. |
| 7 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1000 (Centaro e altri) | 186 | 185 | 002 | 044 | 139 | 093 | RESP. |
| 8 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1001 (D'Ali' e altri) | 180 | 177 | 003 | 044 | 130 | 089 | RESP. |
| 9 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1003 (D'Ali' e altri)pri ma parte | 185 | 183 | 002 | 047 | 134 | 092 | RESP. |
| 10 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1501 (La Loggia e altri) | 186 | 183 | 002 | 047 | 134 | 092 | RESP. |
| 11 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1502 (La Loggia e altri) | 182 | 181 | 003 | 043 | 135 | 091 | RESP. |
| 12 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1503 (La Loggia e altri) | 185 | 184 | 003 | 045 | 136 | 093 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0986 del 18-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 13 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1006 (D'Alì e altri) | 184 | 180 | 001 | 042 | 137 | 091 | RESP. |
| 14 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1007 (D'Alì e altri) | 181 | 180 | 002 | 044 | 134 | 091 | RESP. |
| 15 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1008 (Centaro e altri) | 184 | 181 | 003 | 046 | 132 | 091 | RESP. |
| 16 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1009 (La Loggia e altri) | 182 | 181 | 001 | 046 | 134 | 091 | RESP. |
| 17 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1012 (D'Alì e altri) | 183 | 180 | 001 | 046 | 133 | 091 | RESP. |
| 18 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 117.0.1014 (D'Alì e altri) | 176 | 175 | 001 | 043 | 131 | 088 | RESP. |
| 19 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 121.1019 (Maceratini e altri) | 198 | 197 | 002 | 060 | 135 | 099 | RESP. |
| 20 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 121.1021 (Castelli e altri) | 188 | 183 | 002 | 048 | 133 | 092 | RESP. |
| 21 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 121.1022 (Castelli e altri) | 172 | 168 | 001 | 042 | 125 | 085 | RESP. |
| 22 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 121.1023 (Maceratini e altri) | 192 | 190 | 001 | 054 | 135 | 096 | RESP. |
| 23 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 121.1024 (Castelli e altri) | 173 | 170 | 001 | 041 | 128 | 086 | RESP. |
| 24 | NOM. | Disegno di legge n.4885. Em. 121.1026 (Travaglia e altri)prima parte | 191 | 187 | 000 | 053 | 134 | 094 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0986 del 18-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | OGGETTO | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 25 | NOM. | Disegno di legge n.4885. Em. 121.2001(Castelli e Moro)prima parte | 190 | 185 | 003 | 046 | 136 | 093 | RESP. |
| 26 | NOM. | Disegno di legge n.4885. Em. 121.2002(Castelli e Moro) | 183 | 176 | 000 | 043 | 133 | 089 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| AGNELLI GIOVANNI | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| AGOSTINI GERARDO | C | F | C | | | | | | | | | | | | | | | | C | | | C | |
| ANDREOLLI TARCISIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| ANDREOTTI GIULIO | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | | | C | C | | | | | |
| ANGIUS GAVINO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| ASCIUTTI FRANCO | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | | | | | |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| AZZOLLINI ANTONIO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | R | F | F | F | | | |
| BALDINI MASSIMO | F | F | | | | R | F | F | R | F | | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | |
| BARBIERI SILVIA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | | | | C | | C | C | C | C | |
| BARRILE DOMENICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| BASINI GIUSEPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F |
| BASSANINI FRANCO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BEDIN TINO | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BERGONZI PIERGIORGIO | C | F | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | C | | C | |
| BERNASCONI ANNA MARIA | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BERTONI RAFFAELE | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BESOSTRI FELICE CARLO | C | F | | C | | C | C | | | C | C | C | C | | C | | C | | | | | C | |
| BESSO CORDERO LIVIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| BETTONI BRANDANI MONICA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F |
| BIANCO WALTER | | | A | F | | | F | | F | F | | | | | A | | | | | | | | |
| BIASCO FRANCESCO SAVERIO | | | F | F | | F | | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | |
| BISCARDI LUIGI | | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BO CARLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| BOCO STEFANO | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BONAVITA MASSIMO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BONFIETTI DARIA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BORNACIN GIORGIO | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| BORRONI ROBERTO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| BORTOLOTTO FRANCESCO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| BOSI FRANCESCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F |
| BRIGNONE GUIDO | F | C | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F |
| BRUNI GIOVANNI | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| BRUNO GANERI ANTONELLA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| BUCCI MICHELE ARCANGELO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | C | C | C | | C | C | C |
| BUCCIERO ETTORE | | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| CABRAS ANTONIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CADDEO ROSSANO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CALVI GUIDO | C | F | C | C | C | C | C | | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | | | | |
| CAMBER GIULIO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| CAMERINI FULVIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CAMO GIUSEPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | C |
| CAPALDI ANTONIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CAPONI LEONARDO | C | F | C | C | | | | | | | | | | C | C | C | | | C | C | C | C |
| CARCARINO ANTONIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CARELLA FRANCESCO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CARPI UMBERTO | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CARPINELLI CARLO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CASTELLI ROBERTO | F | C | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | F | | |
| CAZZARO BRUNO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | C | C | C | C |
| CENTARO ROBERTO | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F |
| CIMMINO TANCREDI | | | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | C | C | C | C |
| CIONI GRAZIANO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CIRAMI MELCHIORRE | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | | | | |
| CO' FAUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | C |
| CONTE ANTONIO | C | F | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| CORRAO LUDOVICO | C | F | C | F | F | F | C | | F | F | F | F | | | | C | C | | | | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PELLICINI PIERO | F | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERUZZOTTI LUIGI | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F |
| PETRUCCI PATRIZIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | | | C | C | C | C |
| PETTINATO ROSARIO | C | F | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PIANETTA ENRICO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| PIATTI GIANCARLO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PICCIONI LORENZO | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | | | |
| PINTO MICHELE | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PIREDDA MATTEO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| PIZZINATO ANTONIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| POLIDORO GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PONTONE FRANCESCO | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F |
| PORCARI SAVERIO SALVATORE | | | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| PREDA ALDO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| PROVERA FIORELLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| RAGNO CRISAFULLI SALVATORE | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | R | F | F | F | F | | | F |
| RECCIA FILIPPO | F | C | F | F | F | F | | | | | | | | | F | F | F | F | F | F | | F |
| RESCAGLIO ANGELO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | C |
| RIGO MARIO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| RIPAMONTI NATALE | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | | C |
| RIZZI ENRICO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| ROBOL ALBERTO | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| ROCCHI CARLA | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| ROGNONI CARLO | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | |
| RONCHI EDOARDO (EDO) | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | R |
| RUSSO GIOVANNI | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| SALVATO ERSILIA | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| SALVI CESARE | C | F | C | C | M | M | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | M | M | M | M | M | M |
| SARACCO GIOVANNI | C | F | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| SARTO GIORGIO | | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | C | | | | C | C |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 10

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| AGNELLI GIOVANNI | M | M | M | M |
| AGOSTINI GERARDO | F | C | C | |
| ANDREOLLI TARCISIO | C | C | C | C |
| ANDREOTTI GIULIO | | | | |
| ANGIUS GAVINO | C | C | C | C |
| ASCIUTTI FRANCO | | | | |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | | C | C | C |
| AZZOLLINI ANTONIO | | | | |
| BALDINI MASSIMO | | F | F | F |
| BARBIERI SILVIA | | C | C | C |
| BARRILE DOMENICO | M | M | M | M |
| BASINI GIUSEPPE | F | F | F | F |
| BASSANINI FRANCO | M | M | M | M |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | C | C | C | C |
| BEDIN TINO | C | C | C | C |
| BERGONZI PIERGIORGIO | C | C | | C |
| BERNASCONI ANNA MARIA | C | C | C | C |
| BERTONI RAFFAELE | C | C | C | C |
| BESOSTRI FELICE CARLO | | | | |
| BESSO CORDERO LIVIO | C | C | C | C |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | F | F | F | F |
| BETTONI BRANDANI MONICA | C | C | C | C |
| BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO | F | F | F | F |
| BIANCO WALTER | | | | |
| BIASCO FRANCESCO SAVERIO | | | | |
| BISCARDI LUIGI | C | C | C | C |
| BO CARLO | M | M | M | M |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M |
| BOCO STEFANO | C | | C | C |
| BONAVITA MASSIMO | C | C | C | C |
| BONFIETTI DARIA | C | C | C | C |
| BORNACIN GIORGIO | F | F | F | F |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 11

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| BORRONI ROBERTO | C | C | C | C |
| BORTOLOTTO FRANCESCO | C | C | C | C |
| BOSI FRANCESCO | F | F | F | F |
| BRIGNONE GUIDO | F | F | F | F |
| BRUNI GIOVANNI | F | F | F | F |
| BRUNO GANERI ANTONELLA | C | C | C | C |
| BUCCI MICHELE ARCANGELO | F | F | F | |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA | C | C | C | C |
| BUCCIERO ETTORE | F | F | | F |
| CABRAS ANTONIO | C | C | C | C |
| CADDEO ROSSANO | C | C | C | C |
| CALVI GUIDO | | | | |
| CAMBER GIULIO | F | F | F | F |
| CAMERINI FULVIO | | C | C | C |
| CAMO GIUSEPPE | C | C | C | C |
| CAPALDI ANTONIO | M | M | M | M |
| CAPONI LEONARDO | C | C | C | C |
| CARCARINO ANTONIO | C | C | C | C |
| CARELLA FRANCESCO | C | C | C | C |
| CARPI UMBERTO | C | C | C | C |
| CARPINELLI CARLO | C | C | C | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | C | C | C | C |
| CASTELLI ROBERTO | | | | |
| CAZZARO BRUNO | C | C | C | C |
| CENTARO ROBERTO | | F | F | F |
| CIMMINO TANCREDI | C | C | A | C |
| CIONI GRAZIANO | C | C | C | C |
| CIRAMI MELCHIORRE | | | | |
| CO' FAUSTO | C | C | | C |
| CONTE ANTONIO | C | C | C | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | F | F | F | F |
| CORRAO LUDOVICO | | | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 12

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 | | | | alla n° 0 | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| CORTIANA FIORELLO | C | C | C | C | | | | |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | R | F | F | F | | | | |
| COVIELLO ROMUALDO | C | C | C | C | | | | |
| COZZOLINO CARMINE | | F | F | | | | | |
| CRESCENZIO MARIO | C | C | C | C | | | | |
| CURTO EUPREPIO | F | F | F | F | | | | |
| CUSINANO VITO | | F | F | | | | | |
| D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA | C | C | C | | | | | |
| D'ALI' ANTONIO | | F | | | | | | |
| DANIELE GALDI MARIA GRAZIA | C | C | C | C | | | | |
| DANZI CORRADO | | | | | | | | |
| DE ANNA DINO | F | F | F | F | | | | |
| DEBENEDETTI FRANCO | M | M | M | M | | | | |
| DE CAROLIS STELIO | C | C | C | C | | | | |
| DE GUIDI GUIDO CESARE | C | C | C | C | | | | |
| DEL TURCO OTTAVIANO | M | M | M | M | | | | |
| DE LUCA ATHOS | C | C | C | C | | | | |
| DE LUCA MICHELE | C | C | C | C | | | | |
| DE MARTINO FRANCESCO | M | M | M | M | | | | |
| DE MARTINO GUIDO | C | C | C | C | | | | |
| DEMASI VINCENZO | F | F | F | F | | | | |
| DE ZULUETA TANA | C | C | C | | | | | |
| DIANA LINO | C | C | C | C | | | | |
| DIANA LORENZO | C | C | C | C | | | | |
| DI BENEDETTO DORIANO | | | | | | | | |
| DI ORIO FERDINANDO | C | C | C | C | | | | |
| DONISE EUGENIO MARIO | C | C | C | C | | | | |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | | F | | F | | | | |
| D'URSO MARIO | | | | | | | | |
| DUVA ANTONIO | C | C | C | C | | | | |
| ELIA LEOPOLDO | F | | C | C | | | | |
| ERROI BRUNO | C | | C | C | | | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 13

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| FALOMI ANTONIO | C | C | C | C |
| FASSONE ELVIO | | C | C | C |
| FAUSTI FRANCO | F | F | | |
| FERRANTE GIOVANNI | C | C | C | |
| FIGURELLI MICHELE | | C | C | C |
| FIORILLO BIANCA MARIA | C | C | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | | | | |
| FISICHELLA DOMENICO | | F | | |
| FLORINO MICHELE | | | F | F |
| FOLLIERI LUIGI | C | C | C | C |
| FOLLONI GIAN GUIDO | C | C | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | C | C | A | C |
| FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA | | | C | |
| FUSILLO NICOLA | C | C | C | C |
| GAMBINI SERGIO | C | C | C | C |
| GASPERINI LUCIANO | | | | |
| GERMANA' BASILIO | F | F | F | F |
| GIARETTA PAOLO | C | C | C | C |
| GIOVANELLI FAUSTO | C | C | C | C |
| GRECO MARIO | R | F | F | R |
| GRILLO LUIGI | F | F | | F |
| GRUOSSO VITO | C | C | C | C |
| GUBERT RENZO | | | F | F |
| GUERZONI LUCIANO | C | C | C | C |
| IULIANO GIOVANNI | C | C | C | C |
| LA LOGGIA ENRICO | | F | | |
| LARIZZA ROCCO | C | C | C | C |
| LASAGNA ROBERTO | | | | |
| LAURIA MICHELE | M | M | M | M |
| LAURICELLA ANGELO | M | M | M | M |
| LEONE GIOVANNI | M | M | M | M |
| LO CURZIO GIUSEPPE | F | F | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 14

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 | | | | alla n° 0 | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| LOIERO AGAZIO | M | M | M | M | | | | |
| LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA | C | C | C | C | | | | |
| LORENZI LUCIANO | A | | A | | | | | |
| LORETO ROCCO VITO | M | M | M | M | | | | |
| LUBRANO DI RICCO GIOVANNI | C | C | C | C | | | | |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | C | C | C | C | | | | |
| MAGGI ERNESTO | | R | F | | | | | |
| MAGGIORE GIUSEPPE | F | F | F | F | | | | |
| MAGLIOCCHETTI BRUNO | F | F | F | F | | | | |
| MAGNALBO' LUCIANO | F | F | F | F | | | | |
| MANARA ELIA | | | | | | | | |
| MANCINO NICOLA | P | P | P | P | | | | |
| MANCONI LUIGI | C | C | C | C | | | | |
| MANFREDI LUIGI | F | F | F | F | | | | |
| MANIERI MARIA ROSARIA | | | | | | | | |
| MANIS ADOLFO | | | C | C | | | | |
| MANTICA ALFREDO | | | | | | | | |
| MANZELLA ANDREA | M | M | M | M | | | | |
| MANZI LUCIANO | C | C | C | C | | | | |
| MARCHETTI FAUSTO | | | | C | | | | |
| MARINI CESARE | C | C | C | C | | | | |
| MARINO LUIGI | C | C | C | C | | | | |
| MARITATI ALBERTO GAETANO | | C | C | | | | | |
| MARRI ITALO | | | F | R | | | | |
| MARTELLI VALENTINO | | | | | | | | |
| MASCIANI GIUSEPPE | C | C | C | C | | | | |
| MASULLO ALDO | C | C | C | C | | | | |
| MAZZUCA POGGIOLINI CARLA | | | | | | | | |
| MEDURI RENATO | | | | | | | | |
| MELE GIORGIO | C | C | C | C | | | | |
| MELONI FRANCO COSTANTINO | C | C | C | C | | | | |
| MICELE SILVANO | C | C | C | C | | | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 15

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| MIGNONE VALERIO | C | C | C | C |
| MIGONE GIAN GIACOMO | C | C | C | C |
| MINARDO RICCARDO | F | F | F | F |
| MISSERVILLE ROMANO | C | C | C | C |
| MONTAGNA TULLIO | C | C | C | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | C | C | C | C |
| MONTELEONE ANTONINO | M | M | M | M |
| MONTICONE ALBERTO | C | C | C | C |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | C | C | |
| MORO FRANCESCO | | | | |
| MUNDI VITTORIO | C | C | C | C |
| MUNGARI VINCENZO | | F | F | F |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | C | C | C | C |
| NAPOLI ROBERTO | | | | |
| NAVA DAVIDE | C | C | C | C |
| NIEDDU GIANNI | C | C | C | C |
| NOVI EMIDDIO | F | F | | |
| OCCHIPINTI MARIO | C | C | C | C |
| OSSICINI ADRIANO | | C | C | |
| PACE LODOVICO | | F | F | F |
| PAGANO MARIA GRAZIA | C | C | C | C |
| PALOMBO MARIO | | F | F | F |
| PALUMBO ANIELLO | C | C | C | C |
| PAPINI ANDREA | C | C | C | C |
| PAPPALARDO FERDINANDO | C | C | C | C |
| PARDINI ALESSANDRO | C | C | C | C |
| PAROLA VITTORIO | C | C | C | C |
| PASQUINI GIANCARLO | C | C | C | C |
| PASSIGLI STEFANO | | C | C | C |
| PASTORE ANDREA | F | F | F | F |
| PEDRIZZI RICCARDO | | F | F | F |
| PELELLA ENRICO | C | C | C | C |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 16

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 | | | | alla n° 0 | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| PELLICINI PIERO | | | | | | | | |
| PERUZZOTTI LUIGI | F | F | F | F | | | | |
| PETRUCCI PATRIZIO | C | C | C | C | | | | |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | C | C | C | C | | | | |
| PETTINATO ROSARIO | C | C | C | C | | | | |
| PIANETTA ENRICO | F | F | F | F | | | | |
| PIATTI GIANCARLO | C | C | C | C | | | | |
| PICCIONI LORENZO | | F | F | F | | | | |
| PINTO MICHELE | C | C | C | C | | | | |
| PIREDDA MATTEO | F | F | F | F | | | | |
| PIZZINATO ANTONIO | C | C | C | C | | | | |
| POLIDORO GIOVANNI | C | C | C | C | | | | |
| PONTONE FRANCESCO | | F | | F | | | | |
| PORCARI SAVERIO SALVATORE | F | F | F | F | | | | |
| PREDA ALDO | C | C | C | | | | | |
| PROVERA FIORELLO | M | M | M | M | | | | |
| RAGNO CRISAFULLI SALVATORE | F | F | F | | | | | |
| RECCIA FILIPPO | | F | | | | | | |
| RESCAGLIO ANGELO | C | C | C | C | | | | |
| RIGO MARIO | C | C | C | C | | | | |
| RIPAMONTI NATALE | C | C | C | C | | | | |
| RIZZI ENRICO | F | F | F | F | | | | |
| ROBOL ALBERTO | C | C | C | C | | | | |
| ROCCHI CARLA | C | C | C | C | | | | |
| ROGNONI CARLO | | | | | | | | |
| RONCHI EDOARDO (EDO) | C | C | C | C | | | | |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO | F | F | F | | | | | |
| RUSSO GIOVANNI | C | C | C | C | | | | |
| SALVATO ERSILIA | C | C | C | C | | | | |
| SALVI CESARE | M | M | M | M | | | | |
| SARACCO GIOVANNI | C | C | C | C | | | | |
| SARTO GIORGIO | F | C | C | C | | | | |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 17

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| SARTORI MARIA ANTONIETTA | M | M | M | M |
| SCIVOLETTO CONCETTO | C | C | C | |
| SCOPELLITI FRANCESCA | | | | |
| SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ | F | R | F | F |
| SEMENTATO STEFANO | C | | C | C |
| SENESE SALVATORE | C | C | C | C |
| SMURAGLIA CARLO | C | C | C | C |
| SQUARCIALUPI VERA LILIANA | C | C | C | C |
| STANISCIÀ ANGELO | C | C | C | C |
| STIFFONI PIERGIORGIO | F | | R | R |
| TABLADINI FRANCESCO | | | | |
| TAROLLI IVO | | | | F |
| TAVIANI EMILIO PAOLO | M | M | M | M |
| TIRELLI FRANCESCO | | | | |
| TOIA PATRIZIA | M | M | M | M |
| TOMASSINI ANTONIO | | | | |
| TONIOLLI MARCO | F | F | F | R |
| TRAVAGLIA SERGIO | F | R | R | F |
| TURINI GIUSEPPE | F | F | F | F |
| VALLETTA ANTONINO | C | C | C | C |
| VEDOVATO SERGIO | C | C | C | C |
| VEGAS GIUSEPPE | | F | | |
| VELTRI MASSIMO | C | C | | C |
| VENTUCCI COSIMO | | | F | F |
| VERALDI DONATO TOMMASO | C | C | C | C |
| VERTONE GRIMALDI SAVERIO | C | C | C | C |
| VIGEVANI FAUSTO | C | C | C | C |
| VILLONE MASSIMO | C | C | C | C |
| VISENTIN ROBERTO | F | F | R | R |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | C | C | C | C |
| VIVIANI LUIGI | C | C | C | C |
| VOLCIC DEMETRIO | C | C | C | C |

Seduta N. 0986 del 18-12-2000 Pagina 18

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 0 | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| WILDE MASSIMO | | R | R | |
| ZAMBRINO ARTURO MARIO | | | | |
| ZECCHINO ORTENSIO | M | M | M | M |
| ZILIO GIANCARLO | C | C | C | C |

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. BISCARDI Luigi, CARPINELLI Carlo, RESCAGLIO Angelo, BUCCIARELLI Anna Maria, VERTONE GRIMALDI Saverio, CORTIANA Fiorello, BERGONZI Piergiorgio, BEVILACQUA Francesco, SQUARCIALUPI Vera Liliana, BRUNO GANERI Antonella, PERUZ-ZOTTI Luigi, SERVELLO Francesco, MANARA Elia, MANTICA Alfredo, NAVA Davide, BRIGNONE Guido, PAPPALARDO Ferdinando, MARRI Italo, DE GUIDI Guido Cesare, FIORILLO Bianca Maria, FERRANTE Giovanni, TRAVAGLIA Sergio, TAROLLI Ivo, ASCIUTTI Franco, LO CURZIO Giuseppe

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attività culturali (4486-B)
(presentato in data **18/12/00**)

S.4486 approvato dal Senato della Repubblica; C.7350 approvato con modificazioni dalla 7^o Cultura (assorbe C.6769).

Disegni di legge, assegnazione**In sede deliberante***3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono (4924) previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 5^o Bilancio, 13^o Ambiente
C.6898 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **18/12/00**)

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. MANZI Luciano ed altri
Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456-B) previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 5^o Bilancio
S.1456 approvato da 4^o Difesa (assorbe S.1616); C.4509 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2446);
(assegnato in data **18/12/00**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. MIGONE Gian Giacomo
Interventi in favore del Museo nazionale del cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » di Torino (3498) previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 5^o Bilancio
(assegnato in data **18/12/00**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. BISCARDI Luigi ed altri

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attività culturali (4486-B)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 13° Ambiente

S.4486 approvato dal Senato della Repubblica; C.7350 approvato definitivamente, non ancora pubblicato da 7° Cultura (assorbe C.6769);(assegnato in data **18/12/00**)*7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Dep. NOVELLI Diego ed altri

Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino (4925) previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

C.482 approvato da 7° Cultura;(assegnato in data **18/12/00**).**Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministero delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto direttoriale di determinazione dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza per l'anno 2001.

Tale documentazione sarà inviata alla 6^a Commissione permanente.

Consiglio superiore della magistratura, trasmissione di documenti

Il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 15 dicembre 2000, ha trasmesso copia di una relazione, adottata dall'Assemblea plenaria del Consiglio stesso nella seduta antimeridiana del 13 dicembre 2000, in relazione alla situazione criminale e giudiziaria del distretto della Sardegna.

Detta relazione sarà trasmessa alla 2^a Commissione permanente.

Interrogazioni

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale e delle finanze.* – Premesso:

che maggioranza e Governo hanno respinto un emendamento in legge finanziaria 2001, primo firmatario l'interrogante, con il quale si chiedeva la riduzione di 500 lire il litro sul prezzo della benzina per i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di disabili;

che detto emendamento fondava la legittimità della motivazione nel riconoscimento che, in ogni caso, l'autoveicolo è ormai ufficialmente riconosciuto come insostituibile ausilio per i portatori di handicap in relazione alla gravità dell'*handicap* stesso ed alla impossibilità di poter usufruire di mezzi pubblici per vedersi garantito il diritto costituzionale alla mobilità sull'intero territorio nazionale;

che già per altre categorie di utenti, vedi gli agricoltori, gli auto-trasportatori, i pescatori, i tassisti, solo per citarne alcune, è stato giustamente riconosciuto il diritto ad usufruire di un costo ridotto per il carburante necessario allo svolgimento delle varie attività lavorative e che anzi detta riduzione andrebbe ulteriormente rafforzata;

che sia il relatore, sia il Governo avevano sollecitato, riconoscendo la legittimità dell'intervento sollecitato per i veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, la presentazione di un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento in questione, impegnando il Governo a dare soluzione al problema proposto,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, proprio in coerenza con quell'ordine del giorno sollecitato nell'Aula del Senato, non ritenga, appena approvata la legge finanziaria, di dover adottare uno specifico provvedimento per dare attuazione a quella che si è manifestata essere la volontà del Senato stesso provvedendo a ridurre di 500 lire il litro il costo del carburante utilizzato per i veicoli destinati esclusivamente al trasporto dei portatori di *handicap*.

(3-04197)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con emendamento alla legge finanziaria 2001, primo firmatario l'interrogante, era stato chiesto che a decorrere dall'anno 2001 l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, così come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, fosse equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti;

che maggioranza e Governo hanno ritenuto di dover respingere detto emendamento con le solite pretestuose motivazioni in base alle quali la legge finanziaria non può diventare lo strumento con il quale risolvere tutte le problematiche del paese;

che comunque la necessità della equiparazione di cui sopra è sempre stata riconosciuta come momento di giustizia per annullare discriminanti ancora esistenti tra le diverse nature dell'*handicap* in generale,

l'interrogante chiede di conoscere se, ed in che modo, il Governo intenda intervenire con urgenza, non appena approvata la legge finanziaria 2001, per equiparare l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti con quella di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, in ogni caso prima della scadenza dell'attuale legislatura, mantenendo in

tal modo un impegno più volte manifestato anche nelle Aule parlamentari e sempre disatteso.

(3-04198)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'articolo n. 68, comma 2 (*ex* articolo 50), del disegno di legge della finanziaria 2001 recita: «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre... di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima... che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; ... (*omissis*)... Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni»;

che praticamente è possibile per un genitore di portatore di *handicap* grave, che si trovi in una situazione di difficoltà, poter usufruire di un periodo di due anni di congedo dal lavoro mantenendo il normale trattamento economico;

che purtroppo, l'opportunità non è potenzialmente offerta a tutti i genitori; infatti, considerato che il genitore di un bambino con *handicap* grave può usufruire, sino ai tre anni di vita del figlio, di un congedo dal lavoro ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, e che, solo dopo aver raggiunto circa i sei anni di vita (calcolando mediamente l'inizio dell'usufrutto dei benefici dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 intorno ai nove mesi – un anno di vita e addizionandovi vincolanti 5 anni), potrà in virtù del sopracitato articolo 50 usufruire dei due anni di congedo retribuito, la fascia di età dai tre ai sei anni risulta essere incredibilmente l'unica fascia scoperta dall'usufrutto del suddetto beneficio;

che si creerebbe pertanto una situazione assurda e discriminatoria in quanto la fascia di età compresa fra i tre e i sei anni è un momento scientificamente riconosciuto come fondamentale e cruciale per l'intervento riabilitativo sull'*handicap* e per la prevenzione della cronicizzazione;

che è quindi logico ed inumano che il genitore di un bambino con *handicap* grave proprio di questa età, impegnato in prima linea in un delicato, spesso gravoso ed assorbente compito, non possa assolutamente, per una questione meramente matematica, legata all'età del figlio inferiore ai sei anni, maturare questi irraggiungibili cinque anni e poter usufruire dei necessari e previsti due anni di congedo dal lavoro;

che di detto problema si sono fatti carico, segnalandolo, anche alcuni soci dell'associazione italiana sindrome di Williams e dell'associazione lombarda famiglie audiolesi e che a tutt'oggi nessun intervento le-

gislativo è intervenuto per modificare quanto stabilito con la legge finanziaria 2001;

che altro elemento discriminante è quello che vede i lavoratori autonomi genitori di portatore di *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di fatto esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici in tal caso previsti per i lavoratori dipendenti;

che il Governo ha ritenuto di dover esprimere un parere sfavorevole ad un emendamento alla legge finanziaria 2001, primo firmatario l'interrogante, con il quale si chiedeva di porre rimedio a detta ingiustificata discriminazione riconoscendo ai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di legge la possibilità, a domanda, di usufruire di cinque anni di contribuzione previdenziale figurativa per il collocamento a riposo anticipato di uguale periodo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda intervenire con urgenza, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria 2001, con specifico provvedimento atto a sanare le evidenti anomalie e ingiustizie di cui alle premesse interpretando in tal modo l'esatta volontà del legislatore che voleva creare pari opportunità nelle famiglie con necessità di cui alle premesse e non ulteriori casi di discriminazione come in effetti si andrà a verificare.

(3-04199)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità.* – Premesso:

che è di questi giorni la notizia secondo la quale da mesi è partita l'offensiva del Ministro delle politiche agricole e forestali contro le biotecnologie;

che per la prima volta si registra che la politica entra prepotentemente nei laboratori e nei campi sperimentali ponendo i suoi *diktat*;

che sono saltati programmi, chiusi laboratori, licenziati ricercatori, grazie ad ordini diffusi per «vie brevi» dal Ministero delle politiche agricole e che sta sospendendo i protocolli di ricerca, revocando i finanziamenti e bloccando gli accordi internazionali per gli studi che riguardano anche parzialmente gli OGM;

che una delle vittime, per citare un esempio, è il dottor Giuseppe Leonardo Rotino che da undici anni si dedica alla ricerca di cibi transgenici, inventore di due brevetti industriali per ottenere frutti senza semi di cui è proprietario il Ministero delle politiche agricole;

che il dottor Rotino, come altri ricercatori, ha dovuto interrompere il proprio lavoro a seguito di ordini ultimativi telefonici, partiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che ingiungevano l'interruzione della ricerca nel settore agrobiotecnologico;

che contro questi *ultimatum* ministeriali si oppongono tantissimi ricercatori italiani e stranieri che denunciano: «No a scelte repressive. Ai ricercatori viene chiesto di rinnegare la propria professionalità e la propria identità intellettuale, ovvero di modificare attività di ricerca da loro pro-

poste e svolte negli ultimi quattro anni rinunciando a raccogliere i frutti dei fondi già investiti», «La comunità scientifica italiana non può accettare questi attacchi intimidatori, ovvero che alcune metodiche scientifiche siano giudicate pericolose ed irrilevanti sulla base di pregiudizi ideologici»,

gli interroganti chiedono di conoscere dai Ministri in indirizzo quale sia il loro pensiero nella materia oggetto della interrogazione e quali correzioni intendano apportare alle scorciatoie perseguite mediante le «vie brevi» consistenti in telefonate ultimative non seguite da ordini scritti, ufficiali, sicché sfumano le stesse responsabilità e gli stessi elementi di chiarezza su una materia fin troppo ideologicamente tormentata.

(3-04200)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – (Già 4-21359)

(3-04201)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della difesa.* – Premesso che sono insistenti le voci secondo le quali ai militari del contingente italiano in Kosovo sarebbe stato assegnato sia il compito di compiere rilevamenti a tappeto al fine di verificare, descrivere e catalogare gli effetti degli attacchi aerei, compresi quelli condotti con armi all'uranio, durante le operazioni militari in detto territorio, sia di eseguire le connesse operazioni di bonifica, il tutto con ordini esecutivi tutelati dal più elevato livello del segreto militare. Nell'ipotesi che questa voce rispondesse a verità troverebbe spiegazione il crescente, rilevante numero di militari italiani rimpatriati poiché contaminati da infermità, spesso a forma leucemica, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia in grado di smentire in modo tassativo quanto ipotizzato in premessa;

il numero dei residenti nelle aree del Kosovo presidiate dalle truppe italiane colpiti dalle stesse malattie per le quali numerosi nostri soldati vengono rimpatriati;

se risulti che anche i militari delle altre nazioni, presenti in Kosovo, vengano colpiti (ed in quale misura) da dette malattie.

(4-21644)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che dal 1998 ad oggi sono stati presentati dallo scrivente più di 100 atti di sindacato ispettivo in cui si denunciano le gravi irregolarità commesse nella gestione da parte dei vertici dell'ASI;

che in tale ambito rientrano in particolare più di 40 atti ispettivi in cui è stato posto in evidenza dallo scrivente come in ASI sia in vigore dal

1998 un regime di piena «concorsopoli»: ciò purtroppo è testimoniato sia dai concorsi farsa espletati ASI a partire dal 1998 e dichiarati illegittimi da un collegio ispettivo ministeriale per palese parzialità ed irregolarità, sia da altri concorsi surrettizi ed illegali in quanto predisposti a fotografia e nei quali si starebbero verificando gravi irregolarità soprattutto per quanto riguarda le composizioni delle commissioni esaminatrici sulla cui scelta vi sarebbe stato un pesante condizionamento da parte dei candidati stessi presunti vincitori dei concorsi stessi sulla base dei fatti posti in evidenza nei ricorsi al TAR del Lazio;

che l'amministrazione dell'ASI sta procedendo ad assunzioni a livello dirigenziale mediante contratti a tempo determinato con elevati emolumenti discriminando pesantemente il personale dell'ASI a tempo indeterminato; vengono assunti peraltro persone non componenti in campo spaziale ed in molti casi provenienti perfino dalle industrie destinatarie dei finanziamenti, instaurando così un palese regime di commistione tra ente committente e soggetti destinatari contraenti;

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non solo non ha mai risposto agli atti di sindacato ispettivo su richiamati, ma addirittura non esercita sull'ASI in alcun modo la vigilanza di sua competenza vanificando perfino le risultanze della commissione ispettiva nominata dal Ministero vigilante stesso che aveva richiesto l'annullamento dei concorsi del 1998 svolti in modo non regolare e non imparziale, l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga corretto sotto il profilo dei rapporti con il Parlamento che il titolare del Dicastero vigilante sull'ASI si esimi costantemente dal rispondere ad atti ispettivi parlamentari, tanto più che le irregolarità poste in evidenza in ordine alla gestione dell'ASI potrebbero essere gravissime a parere dello scrivente anche sotto il profilo penale;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di intervenire direttamente sulle vicende dell'ASI, provvedendo a disporre nell'ambito del suo coordinamento accertamenti rigorosi sulla critica situazione gestionale delle attività spaziali su cui pesanti sono le responsabilità sia dei vertici dell'ASI sia degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica preposti alla vigilanza sugli enti di ricerca;

se il Ministro della giustizia, a cui sono stati indirizzati moltissimi atti ispettivi dello scrivente, abbia mai trasmesso gli atti stessi alle procure ordinarie e contabili competenti.

(4-21645)

MONTAGNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 7 agosto 2000 è stato nominato il nuovo commissario straordinario dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Matteo di Pavia;

che detto commissario, in applicazione del decreto-legge n. 229 del 1999, ha risolto il rapporto di lavoro con l'allora direttore sanitario per superamento del limite di età;

che l'ufficio legislativo del Ministero espresse in data 21 settembre 2000 un parere di avallo dell'operato del commissario;

che successivamente, in data 10 ottobre 2000, detto ufficio espresse un parere più dubitativo rispetto allo stesso argomento;

che risulta essere *in itinere* un terzo parere, sempre del medesimo ufficio legislativo e sullo stesso argomento;

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero l'ultima circostanza riferita e, se sì, per quale ragione l'ufficio legislativo sia stato ripetutamente interpellato, su quali elementi abbia costruito i diversi pareri e quale posizione il Ministero intenda assumere sull'argomento, atteso che l'incertezza sul punto costituisce oggettiva turbativa rispetto ad una positiva gestione del San Matteo.

(4-21646)

FLORINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, a distanza di pochi mesi dalla costituzione di TIIT (Telecom Italia Information Technology), il comparto informatica di Telecom Italia, è stata avviata la procedura di smantellamento dell'azienda, con spostamenti di quote societarie e cambiamenti di ragione sociale, che in breve tempo rischia di provocare la disgregazione del più importante presidio nazionale nel settore dell'IT;

che Telecom Italia Information Technology è un sistema industriale che conta 44 società, più di 12 mila dipendenti, un ammontare di 4.300 miliardi di lire di ricavi e rappresenta il 20 per cento del mercato nazionale dei servizi IT;

che il paventato smantellamento, qualora attuato, non rappresenterebbe una strategia d'investimento e d'integrazione per il comparto, ma piuttosto una sommatoria di operazioni parziali e contraddittorie, del tutto incoerenti rispetto ai proclami di rilancio industriale e condizionate da una logica prettamente finanziaria;

che la procedura avviata da Telecom, per il settore dell'informatica, si articolerebbe in due fasi: la prima relativa al sezionamento delle attività e la seconda alla loro disgregazione. Per le attività più specificamente collegate alle telecomunicazioni si mantiene il collegamento con la casa-madre, mentre per le altre si punta al collocamento in borsa;

che le soluzioni prospettate (appiattimento sull'indotto Telecom, scommessa borsistica, polverizzazione del presidio territoriale e vendita all'asta) potrebbero compromettere un processo industriale complesso, che si regge su una gamma vasta e articolata di professionalità e competenze e che si nutre di ricerca applicata, di convergenza di tecnologie, di osmosi di mercati diversi;

che lo sviluppo di questo settore di Telecom Italia può essere sostenuto solo da una decisa politica di investimento, integrazione e proiezione internazionale che preservi e rafforzi la dimensione industriale, il grado di coesione e le sinergie della rete di imprese che costituiscono il comparto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di adottare opportuni, immediati provvedimenti volti a impedire l'avvio delle procedure di smantellamento di uno dei settori tecnologici più avanzati, come quello delle telecomunicazioni, strategico per il nostro paese, che se attuate vedrebbe pesantemente compromessa l'autonomia dello sviluppo italiano nei prossimi anni.

(4-21647)

PALUMBO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 16 dicembre 2000 a seguito di accertamenti effettuati dai carabinieri sono stati rinvenuti nella azienda Covermax di Casalnuovo di Napoli ben 5.000 bidoni contenenti vernici, solventi e scarti di produzione industriale;

che secondo i primi rilievi si tratterebbe di sostanze altamente tossiche e nocive in grado di provocare anche paralisi e immediata cecità;

che dalle indagini finora espletate sarebbe emerso che lo stoccaggio è avvenuto in maniera illegittima, essendo la azienda sprovvista delle autorizzazioni richieste dalla legge;

che il luogo dove sono stati depositati i fusti tossici è situato tra i comuni di Casalnuovo, Acerra e Pomigliano d'Arco, territorio già gravemente compromesso per la pregressa presenza di numerose discariche abusive sotto il controllo e la gestione della criminalità organizzata,

si chiede di conoscere:

se sia stata ricostruita in maniera completa e circostanziata la dinamica dell'episodio esposto in premessa;

se siano state accertate violazioni di legge e relative responsabilità e in particolare se possano individuarsi interferenze della criminalità organizzata;

se siano state disposte tutte le misure necessarie a bonificare l'area e il territorio interessati.

(4-21648)

MIGNONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 15 e 16 dicembre 2000 si è tenuto all'Aquila il forum «Ergon 2001» organizzato dalla società operativa del Ministero del tesoro «Italia Lavoro» e dalla scuola superiore G. Reiss Romoli (gruppo Telecom);

che al convegno, dedicato all'evoluzione del lavoro nella società post-industriale, hanno partecipato in qualità di relatori autorevoli esponenti del mondo scientifico e della cultura italiana;

che la gestione del simposio conferma il preciso orientamento politico impresso alla scuola dalla gestione del presidente e dell'amministra-

tore. Già nei mesi scorsi l'Ulivo ha duramente criticato, anche con specifiche interrogazioni parlamentari, la passerella offerta ad esponenti del Polo dal nuovo vertice della Reiss Romoli che, fatto unico nella storia del gruppo Telecom, avevano potuto utilizzare nei mesi scorsi la prestigiosa struttura per scampoli anticipati di campagna elettorale,

si chiede di sapere:

se si ritenga legittimo il comportamento di Italia Lavoro e della scuola Reiss Romoli, che nell'ambito del forum «Ergon 2001», realizzato con il pubblico denaro, hanno coinvolto come relatori abruzzesi esclusivamente esponenti del Polo delle libertà;

se si ritenga legittimo il fatto che una società pubblica (Italia Lavoro) ed una società comunque partecipata dal pubblico (Reiss Romoli, controllata dalla Telecom) abbiano ritenuto di non dovere coinvolgere nel forum nessun esponente di rilievo dell'Ulivo e del sindacato abruzzese, sia a livello scientifico che istituzionale;

se non si ritenga opportuno – in caso contrario – di intervenire presso i vertici della scuola Reiss Romoli, per deplorare la grave discriminazione operata a danno di una precisa parte politica, operata d'intesa con esponenti della giunta regionale, impedendo nei fatti ad importanti forze democratiche regionali di apportare il loro proficuo contributo all'importante evento sul lavoro;

quali interventi si ritenga, infine, di dover fare nei confronti del presidente della Telecom, ragioniere Roberto Colaninno, affinché la prestigiosa scuola Reiss Romoli dell'Aquila sia guidata, come è stato in passato, da *manager* politicamente neutrali ed imparziali, oltre che di giusto livello e di adeguata professionalità.

(4-21649)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il presidente della Federazione italiana della caccia Giacomo Rosini ha inviato a tutti i parlamentari un libro sulla storia e cultura della caccia;

che il libro era accompagnato da una lettera su carta intestata CONI Federazione italiana della caccia;

considerato che secondo il nuovo statuto del CONI, non essendo la caccia sport olimpico, la Federazione italiana della caccia non è più federazione sportiva,

si chiede di sapere per quale ragione Giacomo Rosini continua ad utilizzare la carta intestata del CONI Federazione italiana della caccia e per quanto tempo ancora continuerà a farlo.

(4-21650)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04201, della senatrice Thaler Ausserhofer, sulla detrazione dalla dichiarazione dei redditi degli interessi passivi sui mutui;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04198, del senatore Bonatesta, sull'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti;

3-04199, del senatore Bonatesta, sui congedi per i lavoratori genitori di soggetti affetti da *handicap*;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04200, dei senatori Maggi e Specchia, sulla ricerca di cibi transgenici del dottor Giuseppe Leonardo Rotino.

